Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC

GUIDA AGLI ASPETTI FISCALI E GIUSLAVORISTICI DELLE PRATICHE SPORTIVE

QUADERNO KNOS • NUMERO VENTITRÉ

Aprile 2023

23

GUIDA AGLI ASPETTI FISCALI E GIUSLAVORISTICI DELLE PRATICHE SPORTIVE

A cura della
Commissione di Studio UNGDCEC
"Enti no profit associazionismo e sport"

Delegati Giunta UNGDCEC
Alessandro Bonandini
Leonardo Nesa

Delegati Fondazione
Fabio Sansalvadore
Deborah Righetti

Presidente Commissione
Melissa Lonetti

Segretario Commissione
Cosimo Simone

Hanno partecipato alla stesura del presente lavoro i seguenti componenti della Commissione:
Lucia BISACCIA, Alberto BRUSACA', Marianna CAIVANO, Andrea COPPOLA, Pasquale DE ROSE, Salvatore LACAGNINA, Michele MAIRA, Matteo MANGIA, Denise PEDERVIVA, Valentina PAPA, Francesco PAPERINI, Roberta RICCITELLI, Marco RUSCONI, Elisa SPAGNUOLO, Piero TRISCIUZZI

(ultimo aggiornamento: marzo 2023)

SOMMARIO

PREFAZIONE 4

INTRODUZIONE 7

AGGIORNAMENTI 7

IL REGIME FISCALE DELLE ASD E LA LEGGE 393/91 20

IL LAVORO SPORTIVO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT 28

CAPITOLO 1 - CINOFILIA 36

CAPITOLO 2 – ATTIVITA' EQUESTRI 42

CAPITOLO 3 – ATTIVITA' DI GINNASTICA PER IL BENESSERE 46

CAPITOLO 4 – GIOCO DEL PADEL 51

CAPITOLO 5 – PALLACANESTRO 57

CAPITOLO 6 – PESCA SPORTIVA 63

CAPITOLO 7 – PUGILATO 69

CAPITOLO 8 – VELA 78

CAPITOLO 9 – SPORT INVERNALI 83

CAPITOLO 10 – RUGBY 106

CAPITOLO 11 – ARTI MARZIALI 109

CAPITOLO 12 – CICLISMO 112

CAPITOLO 13 – PALLAVOLO 118

CAPITOLO 14 – TENNIS 124

CAPITOLO 15 – ATLETICA LEGGERA 134

CAPITOLO 16 – CALCIO 139

CAPITOLO 17 – GOLF 164

CAPITOLO 18 – DANZA 170

CAPITOLO 19 – LA PALLAMANO 173

CAPITOLO 20 – ARRAMPICATA PSORTIVA 179

CAPITOLO 21 – SCHERMA 184

CAPITOLO 22 – SPORT MOTORISTICI 189

CAPITOLO 23 – SPORT ACQUATICI 199

PREFAZIONE

A cura di Alessandro Bonandini [1]

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione". Con questa frase Nelson Mandela, è riuscito in poche parole a descrivere la funzione culturale, sociale ed educativa delle attività sportive. Lo sport accresce le relazioni sociali e l'integrazione, aiuta a sviluppare amicizia e fiducia, confronto, lealtà e rispetto. Il Consiglio d'Europa, nel 1992 a Rodi, ha definito lo Sport come "qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli". Anche da questa completa definizione emergono tutte le peculiarità dell'attività sportiva, dalle finalità amatoriali o professionali, alla funzione sociale in termini di educazioni ai principi del benessere fisico e psichico.

Proprio per quanto detto fino ad ora, nella vita quotidiana di tutti noi, l'attività sportiva riveste un ruolo fondamentale. Secondo recenti dati Istat, infatti, il 62% della popolazione sopra i 3 anni di età pratica attività sportiva più o meno frequentemente e ciò fa ben comprendere la portata del movimento "economico" oltre che sociale, come pocanzi detto, che ne deriva.

Quando parliamo di sport non dobbiamo soffermarci ai soli professionisti, più o meno ricchi e famosi, che riempiono le pagine dei giornali ed ancor di più dei social. Il nostro sguardo, il nostro pensiero deve

[1] *Membro di Giunta Nazionale UNGDCEC*

andare decisamente oltre, deve dirigersi verso quelle migliaia di realtà associative che seguono, supportano e danno la possibilità a milioni di sportivi veri di praticare le più svariate discipline. È quindi evidente come un settore economico così rilevante e così variegato abbia la necessità di un supporto professionale, anche nella gestione degli adempimenti civilistici e fiscali.

Questa guida si pone come obiettivo proprio quello di abbracciare quante più discipline possibili, cercando di sottolinearne le tipicità, le criticità all'alba della riforma strutturale che il sistema "Sport" dovrà affrontare, uscendo di fatto da quella nicchia a cui è stato confinato per entrare nelle vesti di quello che realmente è, ovvero un motore trainante del sistema economico e sociale.

A cura di
Alessandro Bonandini, Leonardo Nesa, Carlo De Luca, Roberto Gennari [2]

Il Terzo Settore in Italia conta oltre 350 mila Istituzioni no profit, conteggio questo che comprende cooperative sociali, istituzioni con altre forme giuridiche, associazioni riconosciute e non che si poggiano su milioni di volontari, dipendenti e semplici iscritti. Questi pochissimi numeri fanno immediatamente comprendere quanto sia importante il comparto "No Profit", quanto sia indispensabile al sistema produttivo nazionale e quanto abbia necessità di sostegno finanziario che non può più basarsi esclusivamente sulle private liberalità. Da qui nasce l'idea di questo approfondimento: l'impatto della finanza agevolata negli enti del terzo settore, un'analisi tra criticità ed opportunità.
Non c'è contributo Unione senza una operosa squadra che opera in sinergia, quindi per il consueto appoggio operativo e per la grande

[2] *Membri di Giunta Nazionale UNGDCEC*

opportunità di condivisione cartacea del contributo, i nostri più sentiti ringraziamenti vanno a tutti gli autori.

Per aver accolto con spirito propositivo il lavoro, per il coordinamento dello stesso e per la disponibilità costante, i nostri calorosi ringraziamenti vanno a Melissa Leonetti e Vito Cinquepalmi, rispettivi Presidenti delle Commissioni ""Enti no profit associazionismo e sport" e "Finanza agevolata e fondi europei".

Grazie davvero per l'impegno profuso in queste giornate non ordinarie, ma con sincera collaborazione in vero spirito Unione!

INTRODUZIONE

A cura di Melissa Lonetti [3], Cosimo Simone[4] e Alberto Brusacà[5]

Ormai è prossima l'entrata in vigore della "Riforma dello Sport" che, insieme a quella del Terzo Settore, modificherà il panorama degli enti associativi al quale siamo stati abituati finora e come Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC su Enti No Profit, Associazionismo e Sport non potevamo non farci trovare pronti.
Dobbiamo tener presente che a fianco ai cambiamenti che coinvolgeranno tutti gli enti sportivi, rimarranno comunque le peculiarità che caratterizzano i diversi sport e ciò che si propone questo lavoro è proprio quello di aiutare colleghi e addetti ai lavori a orientarsi tra i cambiamenti e tra le particolarità che caratterizzano il mondo sportivo.
Così dopo aver delineato i principali aspetti della Riforma dello Sport, passeremo dapprima ad analizzare la fiscalità comune a tutti gli enti sportivi, per poi dedicare il giusto spazio ai singoli sport affrontando per ciascuno le principali caratteristiche, le particolarità civilistiche, fiscali e quelle giuslavoristiche, per poi dedicare il giusto spazio ai singoli sport affrontando per ciascuno le principali caratteristiche, le particolarità civilistiche, fiscali e quelle giuslavoristiche appunto.

La riforma dello sport

Occorre innanzitutto premettere che ad oggi (marzo 2022) la gestazione legislativa della Riforma dello Sport non si è ancora conclusa

[3] *Presidente della Commissione di Studio UNGDCEC "Enti no profit, Associazionismo e sport"*

[4] Segretario della Commissione di Studio UNGDCEC "Enti no profit, Associazionismo e sport"

[5] Membro della Commissione di Studio UNGDCEC "Enti no profit, Associazionismo e sport"

poiché l'entrata in vigore dei decreti via via emanati è stata più volte posticipata e su alcune tematiche di particolare interesse, quale quelle del lavoro, si attendono nuovi decreti e sostanziali modifiche.
La legge delega n. 86 dell'08/08/2019 recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione" individua all'art.1 nei propri intenti, oltre a quello di riordino del CONI, quello del coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del "testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport". In pratica, così come è avvenuto per il Terzo Settore anche per lo sport si è sentita l'esigenza di una riorganizzazione del quadro normativo e così tra il 18 e il 19 marzo 2021 in applicazione alla citata legge delega hanno visto la luce 5 decreti attuativi:

1. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 in attuazione dell'articolo 5 della legge delega, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo";
2. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 in attuazione dell'articolo 6 della legge delega, recante "misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo";
3. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 in attuazione dell'articolo 7 della legge delega, recante "misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
4. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 in attuazione dell'articolo 8 della legge delega, recante "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";

5. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 in attuazione dell'articolo 9 della legge delega, recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

L'entrata in vigore dei menzionati Decreti, per effetto dell'art. 10, co. 13-quater del D.L. 73/2021 (decreto «Sostegni-bis»), convertito in L. 106/2021, è stata unificata al 1^ gennaio 2023, con le seguenti eccezioni:

Sono entrati in vigore già dal 01/01/2022:

- D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 36 – riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Limitatamente ai seguenti articoli:

- Riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche da parte del nuovo registro delle attività sportive tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Art. 10);
- l'art. 39 sulla disciplina del fondo per il passaggio al professionismo degli sport femminili;
- l'art. 40 sulla promozione della parità di genere nello sport;
- gli articoli da 43 a 50 (Titolo VI) sulle pari opportunità per gli atleti paralimpici di accedere ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

- D. Lgs. n. 40/2021 (salvo l'adeguamento alle normative regionali in tema di sicurezza rinviate al 31/10/2023 e adeguamento degli impianti e delle piste rinviate al 31/10/2024)

- D. Lgs. n. 39/2021 in vigore dal 31/08/2022

Successivamente, con il D.L. 198/2022 (Decreto Legge "Milleproroghe") l'operatività del D. Lgs. 36/2021, contenente la riforma degli enti sportivi e la nuova disciplina del lavoro sportivo è stata posticipata al 1° luglio 2023.

Dal punto di vista civilistico le principali novità si riscontrano nel D.Lgs. 36/2021 che all'art. 6 indica quali sono le forme giuridiche che possono essere assunte dagli enti sportivi dilettantistici: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di cui al libro V, Titolo V, del Codice civile.
Con il suddetto Decreto Legge 198/2022 (Decreto Legge "Milleproroghe") sono state anche apportate alcune necessarie correzioni al testo originale ed in particolare sono state eliminate le società di persone come forma giuridica applicabile nel settore sportivo e sono state reinserite le Cooperative (la cui assenza venne da subito segnalata all'indomani della pubblicazione del D. Lgs. 36/2021).
L'altra previsione di grande rilevanza è quella del successivo art. 7 che nel prevedere quali sono gli elementi imprescindibili dello statuto specifica che nell'oggetto sociale deve esserci specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, non indicando però a partire da quando saranno obbligatori gli eventuali adeguamenti statutari.
La principale attività delle associazioni dilettantistiche dovrà quindi essere l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; mentre, lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali sarà consentito solo in via sussidiaria rispettando i criteri e i limiti stabiliti da un decreto presidenziale (art. 9 del D.Lgs. 36/2021); pertanto non potranno essere ricomprese tra le finalità istituzionali tutte quelle attività non strettamente riconducibili alla pratica sportiva, quali attività ricreative, culturali e aggregative ora talvolta ricomprese tra le finalità dell'ente sportivo.
Tale previsione avrà una certa rilevanza dal punto di vista fiscale poiché verranno considerati commerciali i corrispettivi specifici richiesti per le attività che non rientrano tra le attività sportive, anche se svolte verso gli associati.

Il raccordo con la normativa del Terzo Settore prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2021 permette di ovviare a questa problematica se l'ente sportivo si struttura come associazione di promozione sociale, iscrivendosi al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore: in questo caso l'ente ricomprendendo nelle proprie attività di interesse generale sia l'attività sportiva sia altre attività ammesse, potrà continuare a godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici corrisposti dagli associati indipendentemente dalla prevalenza della pratica sportiva.

Un'altra importante novità è costituita dalla possibilità di prevedere, in analogia con quanto disposto dal D.Lgs. 112/2017 per le Imprese Sociali, una possibilità di distribuzione di utili per le Società Sportive Dilettantistiche entro certi limiti (Art. 8 comma 3), comportando però la perdita delle agevolazioni fiscali riconosciute esclusivamente agli enti senza scopo di lucro.

Riguardo al riconoscimento ai fini sportivi (art. 10 D. Lgs. 36/2021), la Riforma dello sport sottrae questa materia alla competenza del CONI, attribuendola ai seguenti soggetti:

- le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), cui spetta il ruolo di soggetti che effettuano il riconoscimento ai fini sportivi;
- Il Dipartimento per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, che detiene anche il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In base alla lettura testuale della norma, l'iscrizione in tale nuovo Registro certifica la effettiva natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta da ASD e SSD, ai fini delle norme che l'ordinamento sportivo ricollega a questa qualifica.

Per ciò che concerne la struttura del Registro la norma rimanda al D.Lgs 39/2021.

Il 1^ gennaio 2022 è entrato in vigore anche il Fondo per il professionismo negli sport femminili (art. 39 D.Lgs. 36/2021) prevedendo dotazioni finanziarie a disposizione per il triennio 2020/2022. Sono professionistiche quelle discipline che rispettano le norme in materia

emanate dalle FSN e DSA, osservando le direttive del CONI per distinguerle da quelle dilettantistiche (art. 38 D.Lgs. 36/2021).
L'art. 40 D.Lgs. 36/2021 (Promozione della parità di genere), anch'esso entrato in vigore lo scorso 1^ gennaio 2022, contiene disposizioni dirette soprattutto agli enti locali territoriali apicali, oltre allo stesso CONI: ciascuno - nel proprio ambito di competenza - deve promuovere la parità di genere, favorendo l'inserimento delle donne all'interno di ruoli di gestione e responsabilità delle organizzazioni sportive, nonché all'interno stesso degli enti suddetti.
Nel D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 37 – "rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e accesso ed esercizio della professione di agente sportivo" vengono dettate le norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società sportive e di accesso ad esercizio della professione di agente sportivo. Le nuove norme ritenute importanti per le associazioni e le Società sportive che operano nel settore dello sport in generale sono quelle relative al "Contratto di mandato sportivo (art.5)" e la Tutela dei minori (art. 10).
Nelle previsioni relative al contratto di mandato sportivo si evidenzia che il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) Le generalità delle parti contraenti;
b) L'oggetto del contratto;
c) La data di stipulazione del contratto;
d) Il compenso dovuto, le modalità e le condizioni di pagamento;
e) La sottoscrizione delle parti del contratto.

Al contratto di mandato sportivo deve essere posto un termine di durata non superiore a due anni e successivamente alla conclusione il contratto deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale dell'ambito specifico.
Per quanto riguarda la Tutela dei minori (art. 10), il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente a partire dal quattordicesimo anno di età, in caso di soggetto minorenne il contratto deve essere sottoscritto da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nessun pagamento è dovuto all'agente da parte del minore fermo restando la possibilità di remunerazione da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.

Per quanto riguarda le novità previste nel D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 38 – costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.
Questo Decreto detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi. In particolare si segnalano le "Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione (art. 4)", "Associazioni e Società sportive senza fini di lucro (art. 5)", Uso degli impianti sportivi (art. 6).
Per quanto riguarda le "Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione (art. 4)", il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune o al diverso ente locale, anche di intesa con una o più Associazioni o Società sportive dilettantistiche un documento di fattibilità tecnica ed economica delle alternative progettuali insieme ad un piano economico-finanziario che individua tra più soluzioni il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.
Il documento di fattibilità è predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici nel Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico all'art. 216 comma 27-octies del medesimo decreto.
Il comune o l'ente locale o pubblico che valuti positivamente i contenuti dichiara entro 60 giorni il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere forme di contributo pubblico previste nella proposta e indicando (se previste) le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.
Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta, il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo.
Secondo le disposizioni del successivo art. 5, le Associazioni e le Società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale un progetto di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento un

progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria.
Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico allora affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla Società sportiva per una durata al proporzionale al valore dell'intervento ma non inferiore a cinque anni.
Per ciò che concerne l'uso degli impianti sportivi (art. 6) in esercizio da parte degli enti locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri oggettivi a tutte le Società e Associazioni sportive.
Nel caso in cui l'ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni.
Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola devono essere a disposizione di Società e associazioni sportive dilettantistiche.
Convenzione Consip (art. 7).
Le Associazioni o le Società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o altri centri di aggregazioni regionali per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustile utilizzato per la gestione dello stesso impianto.

Tra le Novità inserite nel D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 39 – semplificazione degli adempimenti degli organismi sportivi vi è il riordino e la semplificazione degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico di: Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e delle Associazione benemerite che sono riconosciute dal CONI.
Nell'ambito degli obiettivi di riordino del CONI, con il D.lgs. 39/2021 viene istituito poi il nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S), in sostituzione del Registro Telematico precedentemente detenuto dal CONI. Il Nuovo Registro viene ora istituito presso il Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute SPA. L'iscrizione al

Registro CONI rappresentava oltre ad un riconoscimento ai fini sportivi anche condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 90 della L. 289/2002.
L'iscrizione al nuovo Registro sarà requisito necessario per l'accesso alle agevolazioni fiscali e ai contributi pubblici per tutti gli enti che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Gli enti in questo memento già iscritti al registro CONI verranno automaticamente trasmigrati e come previsto per il RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) anche per questo Registro sarà obbligatoria la comunicazione dei fatti modificativi (variazione sede, variazione consiglio direttivo, modifiche statutarie, ecc.) entro 30 giorni dall'accadimento.
Ai fini del riconoscimento dell'ente come soggetto dell'ordinamento sportivo, l'iscrizione al Registro della Attività Sportive Dilettantistiche non potrà quindi prescindere dall'affiliazione annuale ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, senza la quale verrà precluso sia lo svolgimento dell'attività dilettantistiche che di quella professionistica, con l'effetto di del manifestarsi delle cause di scioglimento dell'ente per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale
Ai sensi dell'art. 4 di questo decreto, presso il dipartimento dello sport è quindi istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il successivo art. 5 prevede la Struttura del registro.
Nel registro sono iscritte tutte le Società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, le quali sono affiliate ad una Federazione sportiva nazione, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
La domanda di iscrizione ai sensi dell'art 6 del medesimo decreto è inviata al Dipartimento per lo sport su richiesta del soggetto a cui la Società o l'Associazione si affilia.

Alla domanda si allega:

- Dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
- Dati anagrafici del legale rappresentante;
- Dati anagrafici del Consiglio Direttivo;
- Dati anagrafici degli altri organi previsti dallo statuto sociale;
- Dati anagrafici di tutti i tesserati;
- Le attività svolte dai tesserati;
- Elenco degli impianti utilizzati e relativi contratti.
- Contratti di lavoro sportivo.

L'associazione o la Società sportiva attraverso l'organismo affiliante deposita presso il registro entro 30 giorni dalla relativa approvazione o modifica i seguenti documenti:

- Rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio;
- I verbali che apportano modifiche allo statuto, agli organi statutari e alla sede legale.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda il dipartimento verifica la sussistenza e può:

- Accoglierla;
- Rifiutarla con motivazione;
- Richiedere di integrare la documentazione, passati ulteriori 30 giorni dall'integrazione dei documenti richiesti la domanda si intende accolta.

Il Registro funziona in modalità totalmente telematica e il suo contenuto verrà trasmesso annualmente dal Dipartimento dello Sport al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate per le attività istituzionali di tali enti.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Ai sensi dell'art 12 di tale decreto, il Registro sostituisce il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, gli enti iscritti in quest'ultimo sono automaticamente trasferiti in quello nuovo.

Nella fase iniziale è stata operata una “trasmigrazione” dal preesistente Registro Coni e gli Enti hanno dovuto generare una nuova utenza per poter accedere ai contenuti in sede di nuova affiliazione a Federazioni/Enti/DSA.
Una ulteriore novità molto rilevante riguarda il nuovo riconoscimento della personalità giuridica (art. 7 e 14 D. Lgs. 39/2021).
Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118 e la verifica dell’atto costitutivo da parte di un notaio che verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente.
Tale modalità “semplificata” di riconoscimento della personalità giuridica, nonostante rappresenti una grande opportunità, pone dubbi e criticità quantomeno di coordinamento con altre norme analoghe. Solo a titolo di esempio non possiamo non citare quella dettata dal Codice del Terzo Settore. Sono pertanto attesi e auspicati chiarimenti in merito

Nell’art. 16 del D.Lgs 39/2021 si affronta poi il contrasto alla violenza di genere nello sport.
Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche devono predisporre e adottare entro 12 mesi dalla comunicazione delle linee guida degli organi a cui si affiliano i modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi.
Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche già dotate di un modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con le nuove linee guida.

Con il D.Lgs 40/2021 si affrontano le norme in materia di Sicurezza nelle discipline sportive invernali che riguardano direttamente i gestori di impianti dove si svolgono le varie discipline, e quindi hanno un impatto diretto su ASD e SSD che conducono gli impianti stessi. Numerosi sono gli obblighi rivolti ai gestori di detti impianti quali a titolo esemplificativo delimitazione delle piste (artt. 6 e 7), indicazione del grado di difficoltà

e per i gestori degli impianti di risalita è prevista la nomina di un direttore.
La pratica degli sport individuati deve essere assolutamente garantita dai gestori (art. 11), anche attraverso l'utilizzo di «adeguate protezioni» e «segnalazioni di pericolo atipico».
Ampia rilevanza è ovviamente rivolta alle norme in materia di sicurezza.

Infine, occorre obbligatoriamente fare cenno alla questione ancora aperta della definizione del lavoro sportivo e delle sue tutele.
In materia lavoristica il decreto correttivo ha integrato l'elenco delle figure di lavoratore sportivo (articolo 25). Il testo iniziale della norma era da subito apparso non esaustivo delle figure di lavoratore sportivo. Il decreto correttivo precisa che è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Per lavoratore sportivo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 si intende «l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva dietro un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali». Con tale definizione viene fatto riferimento al lavoro sportivo indipendentemente se si operi nel settore dilettantistico o professionistico, inquadrando come lavoratori tutti coloro che percepiscono un corrispettivo per l'attività svolta in ambito sportivo in modo abituale, riconducendo il lavoro sportivo alle fattispecie contrattuali ordinarie e pertanto assoggettandolo a contribuzione e tassazione.
A questo punto si apre l'ampio dibattito in merito alle prestazioni sportive amatoriali che risulteranno le uniche a poter continuare a percepire rimborsi spese esenti: ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 si definiscono amatori coloro che «mettono a disposizione il proprio tempo

e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti» e le prestazioni amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, altresì, con altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.
Con tali previsioni occorre rivedere tutti i compensi sportivi fino ad oggi corrisposti ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR che godono dell'esenzione da imposte e contributi fino a € 10.000 già investiti di numerose sentenze emesse a fine 2022 dalla Cassazione che ne hanno più volte disconosciuto l'applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive, con conseguente applicazione del regime ordinario proprio al lavoro subordinato.
Molte sono le correzioni e precisazioni in ambito giuslavoristico che verranno approfondite nel capitolo di questa trattazione dedicato a questo ambito che rappresenta la maggiore novità della Riforma dello sport.

Tante sono le novità e le questioni aperte: come Commissione di studio cercheremo di dare il nostro supporto proattivo che deriva dall'esperienza di tutti i giorni a contatto con gli Enti Sportivi.

IL REGIME FISCALE DELLE ASD E LA LEGGE 398/91

A cura di Cosimo Simone

La disciplina tributaria degli enti privati e pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali è dettata dagli articoli 143 – 150 del D.P.R. 917/1986.
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato in base alle disposizioni dettate per le persone fisiche ed ai sensi dell'art. 143 D.P.R. 917/1986, tale reddito è dato dalla sommatoria dei:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. a condizione che siano rese: in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; senza specifica organizzazione; verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Sono esclusi dal reddito complessivo degli enti non commerciali, ai sensi dell'art. 143, comma 3, D.P.R. 917/1986 i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche ed i contributi corrisposti agli enti non commerciali da amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.
L'articolo 143 del DPR 917/86, descrive nello specifico quale attività, di un ente non commerciale, seppur commerciali per natura, devono essere considerate fiscalmente decommercializzate.
Nello specifico al comma 1 dell'articolo 143 la cd "decommercializzazione generica", nella quale non considerano appunto attività commerciali le attività per le quali sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- non rientrano nelle attività di impresa;
- sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente;

- non esiste una specifica organizzazione;
- relativi corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione.

Nell'articolo 148 al comma 3 DPR 917/86, il legislatore descrive in quali enti associativi, tra i quali ritroviamo le associazioni sportive dilettantistiche, è possibile svolgere talune attività commerciali con introiti esclusi dall'applicazione di IRES e IVA, anche a fronte di corrispettivi specifici (la cosiddetta "decommercializzazione speciale"). Detto articolo specifica che, per poter beneficiare di detta decommercializzazione speciale le attività, seppur commerciali, siano: dirette a associati e tesserati o ad altre associazioni similari facenti parte di un'unica organizzazione locale o nazionale o agli iscritti associati di queste ultime o, infine, ai tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento, ivi comprese le cessioni nei confronti anche di terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati; in diretta attuazione delle finalità istituzionali disposte dallo statuto.

Affinché le associazioni individuate nell'art. 148, co. 3, DPR 917/86, possano beneficiare di tale "decommercializzazione" generica e speciale è necessario che gli statuti siano redatti o in forma di atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura privata registrata.

Gli statuti dovranno altresì prevedere obbligatoriamente talune clausole tra cui:

- divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi, fondi, riserve, o capitale;
- obbligo di devolvere il patrimonio in caso di liquidazione o scioglimento ad associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190 L. 662/1996;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- obbligo di predisporre ed approvare un rendiconto annuale (economico-finanziario);
- libera eleggibilità degli organi amministrativi, sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione ed esclusione degli associati, pubblicità idonea delle convocazioni assembleari, delle delibere e dei bilanci;
- intrasmissibilità della quota e divieto di rivalutazione della stessa.

La normativa sulla decommercializzazione speciale non si applica alle seguenti attività, le quali sono sempre considerate commerciali ai sensi dell'art. 148 comma 4 DPR 917/86, e pertanto soggette ad IRES ed IVA:

- cessione di prodotti nuovi per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica;
- prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto;
- gestione di spacci aziendale e mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Per riassumere, a differenza degli enti commerciali e delle società di capitali ordinarie, per i quali il reddito, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa, per gli enti non commerciali, e nel caso specifico nelle associazioni sportive dilettantistiche, il reddito complessivo è formato da varie categorie di reddito, al pari di quanto avviene per le persone fisiche al netto di tutta quella quota di proventi che sono esclusi da detto calcolo (come sopra analizzato).

L'articolo 143 comma 2 specifica, infatti, che il reddito si determina secondo le regole dell'articolo 8 Tuir tenendo comunque conto dei seguenti aspetti:

- pur seguendo le regole di determinazione dei redditi previste dal Tuir in riferimento delle persone fisiche, il reddito degli enti non commerciali è sempre soggetto ad IRES, la cui aliquota è fissa e non ad IRPEF la cui aliquota è progressiva per scaglioni di reddito;
- mentre per le persone fisiche il periodo d'imposta è sempre rappresentato dall'anno solare, negli enti non commerciali il periodo di imposta è rappresentato dall'esercizio sociale, come definito dallo statuto sociale, il quale piò essere coincidente, specie per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte a campionati federali, non coincidente con l'anno sociale (ad esempio 01/09/XX - 31/08/XX+1);
- il modello di dichiarazione dei redditi da utilizzare è il modello REDDITI ENC.

Pertanto, per determinare il reddito complessivo degli enti non commerciali occorre sommare i redditi imponibili sopra indicati diminuendoli eventualmente delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali. Per gli enti non commerciali che adottano la contabilità ordinaria è consentito, come per le imprese il riporto delle perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali.
Dalla somma dei predetti redditi devono inoltre essere sottratti gli oneri deducibili sostenuti nel periodo d'imposta, di cui all'articolo 146 TUIR, al fine di individuare il reddito imponibile su cui applicare l'imposta IRES la cui aliquota è attualmente pari al 24%.
Dall'imposta lorda vanno poi detratti gli oneri detraibili indicati nell'articolo 147 TUIR e scomputati i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto versate al fine di determinare l'IRES netta da versare.
Non si può usufruire delle deduzioni e delle detrazioni di cui sopra nel caso in cui l'associazione abbia optato per il regime forfettario di cui all'articolo 145 del DPR 917/1986 o della Legge 398/1991 come meglio descritti nel successivo capitolo.

Il regime forfettario (Legge 398 del 16 dicembre 1991)

La Legge 398 del 16 dicembre 1991 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche[6] un regime forfettario di determinazione delle imposte sia ai fini IRES che ai fini IVA nonché rilevanti semplificazioni di carattere contabile amministrativo.
I punti chiave trattati dalla Legge 398/91 sono: la definizione di un limite annuo di proventi commerciali, al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni; la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfettaria del reddito imponibile; la modalità di determinazione dell'IVA dovuta; la semplificazione in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.
Possono beneficiare del regime forfettario le associazioni sportive dilettantistiche che soddisfano le seguenti condizioni:

[6] Esteso poi anche alle società di capitali e alle cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro

- Essere affiliata alle Federazioni sportive nazionale o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- Aver conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi commerciali per un importo non superiore ad Euro 400.000[7].

Per le associazioni di nuova costituzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 63/E del 16/05/2006 prima e con la circolare 18/E del 01/08/2018 successivamente, è necessario rapportare il limite massimo dei proventi commerciali al periodo compreso tra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo in giorni.
L'opzione dell'adozione del regime forfettario L. 398/91 deve essere esercitata prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende applicare le disposizioni agevolate a prescindere dalla scadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'ufficio SIAE territorialmente competente[8].
Rimane altresì l'obbligo di comunicare l'opzione con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il quadro VO della dichiarazione IVA[9].
L'opzione esercitata ha effetto fino a revoca e comunque è vincolante per cinque anni. Qualora nel corso dell'anno venga superato il limite di Euro 400.000[10] di proventi si applicano, con effetto dal mese immediatamente successivo, le disposizioni ordinarie in materia di obblighi contabili e di determinazione del reddito e dell'IVA.
Più nello specifico, nello stesso periodo d'imposta avremo due modalità diverse per la determinazione del reddito imponibile e dell'IVA ossia calcolato con il metodo forfettario della L. 398/91 fino al mese del raggiungimento di euro 400.000 di ricavi e calcolato con il metodo ordinario dal mese successivo a detto splafonamento.

---

[7] Con la Legge 232/2016[7] al comma 50 dell'articolo1 è stato modificato il comma 2 dell'articolo 90 della Legge 289/2002 al fine di consentire che, dal primo gennaio 2017, il limite dei proventi commerciali stabiliti per l'adozione delle agevolazioni della 398/91 è aumentato al €uro 400.000,00.
[8] Si prende in considerazione per la territorialità SIAE la sede legale dell'associazione.
[9] Fermo restando quanto già scritto nei capitoli precedenti circa l'adozione del comportamento concludente ai sensi del DPR 442/1997
[10] Dal 01/01/2017

Il regime L. 398/91 comporta la possibilità di beneficiare anche di importati e significative semplificazioni contabili. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche aderenti a tale regime sono esonerate:

- Dalla tenuta delle scritture contabili e fiscali (registro Iva acquisti, vendite, corrispettivi, libro beni ammortizzabili, libro giornale, libro inventari, ecc);
- Dall'obbligo di fatturazione, tranne che per prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le predazioni pubblicitarie ;
- Rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati;
- Presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA.

Le associazioni sono invece tenute a:

- Numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR 633/72 fermo restando l'esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;
- Annotare entro il 15 del mese successivo, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento commerciale con riferimento al mese precedente, nel modello di cui D.M. 11 febbraio 1997 cd Registro IVA Minore e annotare distintamente i proventi ex art. 25 comma 2 Legge 133/1999 che non costituiscono reddito.

L'articolo 2 comma 3 della Legge 398/1991 prevede che per qualsiasi provento conseguito nell'esercito dell'attività commerciale, l'imposta sul valore aggiunto si applica con le modalità cui l'articolo 74 comma 6 del DPR 633/72.

A novembre 2014 con l'articolo 29 del D.Lgs 175/2014 si ebbe la modifica della disciplina della detrazione IVA prevista dall'art. 74 co. 6 del 633/72 e di conseguenza nell'ambito del regime forfettario L. 398/91, stabilendo una percentuale unica di detrazione forfettariamente determinata nella misura del 50% dell'imposta incassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione.

Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista una percentuale ridotta di detrazione forfettaria pari al 33,33%.

L'imposta calcolata, con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata dalle associazioni sportive dilettantistiche mediante il modello F24 telematico trimestralmente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza la maggiorazione di interessi trimestrali.
Per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime forfettario L. 398/91 non è previsto ai fini IVA il versamento dell'acconto.
Anche le imposte sul reddito vengono determinate forfettariamente applicando un coefficiente di redditività fissato nella misura del 3% all'ammontare dei ricavi o proventi di cui all'articolo 81, 85 e 88 TUIR che assumono natura commerciale.
Per la determinazione dei ricavi di natura commerciale va sempre adottato il principio di cassa e sono esclusi dal calcolo dell'ammontare dei proventi, oltre a quelli di natura istituzione, anche:

- Le plusvalenze patrimoniali, le quali concorrono autonomamente alla formazione del reddito d'impresa;
- I proventi esclusi dalla formazione del reddito (meglio descritti dopo);
- I proventi relativi a prestazioni di servizi resi senza specifica organizzazione (art. 143 TUIR);
- Il premio di addestramento e formazione tecnica (articolo 6 Legge 91 del 23 marzo 1981).

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la base imponibile per il calcolo parte dal reddito determinato con il coefficiente del 3% ai fini IRES a cui vanno aggiunte, se presenti, le spese relative al personale dipendente, collaboratori coordinati e continuativi (ex co.co.co. e co.co.pro.), collaboratori occasionali, ecc.
Per ciò che riguarda il rispetto degli adempimenti per la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti ai sensi dell'art. 25, comma 5 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, i pagamenti superiori a euro 1.000,00 (fino al 31/12/2014 era pari ad un massimo di euro 516,46) effettuati a favore degli enti e delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere effettuati per il tramite di conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione

finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (bollettini di conti bancari o postali, assegni, bancomat o carte di credito).

Sebbene l'attuale normativa abbia elevato il limite per la circolazione del contante a euro 3.000,00 si evidenzia che il limite di euro 1.000,00 imposto per le associazioni è una norma che si può ritenere speciale e quindi attualmente in vigore.

IL LAVORO SPORTIVO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

A cura di Marco Rusconi[11]

La legge delega della riforma dello sport (L.86/2019) aveva avuto come scopo principale quello di prevedere ad una riformulazione dei rapporti del mondo sportivo e con il D.Lgs. 36/2021, Titolo V veniva introdotta una nuova normativa che superasse la distinzione prevista del nostro ordinamento tra sport dilettantistico e sport professionistico.
Questo inquadramento lavorativo è stato però radicalmente modificato dal D.Lgs. 163/2022 che ha apportato delle integrazioni e correttivi alle norme che entreranno in vigore il prossimo 01/07/2023, riscrivendo i nuovi rapporti di lavoro sportivo dando loro delle garanzie e tutele ma portando ulteriori adempimenti amministrativi e costi ai sodalizi sportivi in questione.
Il fulcro della riforma del lavoro sportivo è dato dall'individuazione chiara e certa della figura del lavoratore sportivo, il quale ottiene un inquadramento (subordinato o autonomo) legittimo con il riconoscimento di un compenso per il lavoro svolto, di una tutela e garanzia a seconda della sua collocazione ed anche una copertura previdenziale mediante il versamento di contributi previdenziali.

[11] Membro della Commissione di Studio UNGDCEC "Enti no profit, Associazionismo e sport"

Pertanto, la nuova disciplina del lavoratore sportivo non potrà trovare applicazione in maniera generica per tutte le persone che lavorano nel mondo dello sport ma ognuna avrà un proprio inquadramento tra le seguenti figure:

- Volontari
- Tesserati e premi
- Lavoratori sportivi (dipendenti sportivi, lavoratori autonomi sportivi e co co co sportivi)
- Collaborazioni coordinate continuative di natura amministrativa gestionale
- Altre forme comuni di lavoro per gli altri lavoratori non sportivi (addetti impianti sportivi e professionisti non sportivi).

1 – I VOLONTARI

L'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 36/2021 introduce la nuova figura del volontario andando a sostituire una volta per tutte la figura dell' "amatore sportivo" un ibrido tra lavoratore sportivo e volontariato del terzo settore.

La nuova figura dei volontari prevede che tutti gli enti sportivi possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in maniera personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro ma con le sole finalità amatoriali.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Si ricorda inoltre che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio/associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva

Gli enti sportivi che si avvalgono dei volontari devono assicurarli per le responsabilità civili verso i terzi e la copertura dovrà avvenire secondo le modalità previste nel Terzo settore.
Attualmente, per le sportive non iscritte al Runts, non è previsto alcun obbligo di adottare un registro dei volontari vidimato.

2 – I TESSERATI E PREMI

Con il D.LGS 163/2022 diviene ancora più rilevante la figura del tesserato. Il tesseramento diventa l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto all'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con un Ente sportivo.
Vengono inoltre identificate le figure dei lavoratori sportivi che debbono essere tesserati sia per svolgere un'attività riconosciuta come tale dalla Federazione o dall'ente affiliante di riferimento sia per essere remunerati.
Viene previsto che le somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazioni a raduni, quali componenti delle squadre nazionali o internazionali siano inquadrate come premi ai sensi della disciplina ordinaria dall'art. 30, c.2 D.P.R. 600/1973.
Tali premi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20% e non fanno cumulo con eventuali altri redditi del percipiente.

3 – I LAVORATORI SPORTIVI

L'art. 25 comma 1 del D.Lgs 36/2021 definisce come lavoratori sportivi "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita attività sportiva verso un corrispettivo".
È considerato, ai sensi dell'art.15 lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

L'art. 25 al comma 2 stabilisce che l'attività di lavoro sportivo può essere costituita mediante:

- Un rapporto di lavoro subordinato;
- Un rapporto di lavoro autonomo;
- Un rapporto autonomo nella forma di sportive.

In base all'area di appartenenza (dilettantistica o professionistica) l'individuazione della corretta forma contrattuale è necessaria per l'applicazione delle agevolazioni che verranno evidenziate successivamente.
Infatti, mentre le agevolazioni fiscali, tributarie ed amministrative sono applicabili solamente alle prestazioni autonome e di collaborazione coordinata e continuativa nell'area del dilettantismo, per i rapporti di lavoro subordinato le medesime agevolazioni non troveranno applicazione a livello professionistico in quanto questi rapporti sono soggetti alle regole dettate dall'art. 35 che prevede l'obbligo di iscrizione al nuovo Fondo Pensione dei lavoratori sportivi gestito dall'Inps.

IL LAVORO NELLO SPORT PROFESSIONISTICO

L'art. 27 definisce il rapporto di lavoro subordinato nei settori professionistici quando l'attività lavorativa è svolta dallo sportivo come attività principale prevalente e continuativa.
Il rapporto di lavoro può essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno di questi requisiti:

- L'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- Lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali o 5 giorni ogni mese o 30 giorni ogni anno.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta in forma scritta utilizzando il contratto tipo predisposto con cadenza triennale dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata

e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria dei lavoratori sportivi. Entro 7 giorni dalla stipula, il contratto stesso e gli ulteriori contratti stipulati aventi per oggetto i diritti di immagine o promo-pubblicitari, devono essere depositati da parte della società sportiva presso la FSN o DSA per la sua approvazione.
Questi contratti non sono a tempo indeterminato ma è previsto che possano contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È inoltre ammesso, a differenza della disciplina ordinaria dei rapporti di lavoro, il rinnovo dei contratti senza un numero massimo di contratti stipulabili.
Al termine dell'attività sportiva, al fine di tutelare gli sportivi, le Federazioni, DSA e gli EPS possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli postivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Tale indennità è soggetta a tassazione separata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come previsto dall'art. 17 D.P.R. 917/1986.
In merito della tutela assistenziale e previdenziale, l'art. 35 D.Lgs 36/2021 dispone che i lavoratori sportivi subordinati debbano essere iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi gestito dall'Inps e che siano sottoposti all'obbligo assicurativo previsto dal Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Si applicano inoltre le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente e la misura dell'indennità economica è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo dalla tabella G.

IL LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Al contrario di quanto visto sopra per il settore professionistico, nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superano le diciotto ore settimanali, con

esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Si fa presente che nel caso di superamento del limite delle 18 ore settimanali previsto all'art. 28 il contratto di co.co.co non perde la sua efficacia ma si ritiene che non si possano più applicare le agevolazioni fiscali e contributive in quanto viene meno la prestazione sportiva.

In presenza del contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, l'associazione o società destinataria delle prestazioni dovrà effettuare una preventiva comunicazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche che permette inoltre la tenuta del Libro Unico del Lavoro in modalità telematica. Questa comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e non è obbligatoria per i rapporti con compensi fino a 5000 €.

Analizziamo ora sotto il profilo tributario e previdenziale questi rapporti di lavoro sportivi dilettantistici:

a – dal punto di vista fiscale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000. Qualora l'ammontare superi tale soglia esso concorre, per la parte eccedente, a formare il reddito del percipiente assoggettandolo a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali.

b – dal punto di vista previdenziale invece non costituiscono base imponibile i compensi fino ad € 5.000 annui. Superata tale soglia tutti i compensi oltre saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. La gestione previdenziale di riferimento sarà la gestione separata Inps. L'aliquota contributiva è pari al 24% se i soggetto è iscritto ad altre forme obbligatorie oppure al 25% se i soggetti sono privi di altre forme

previdenziali obbligatorie. Inoltre, fino al 31.12.2027 tale contribuzione è ridotta del 50% dell'imponibile contributivo.

4 – LE COLLABORAZIONI COORDINATE COONTINUATIVE DI NATURA AMMINISTRATIVA GESTIONALE

La legge delega della riforma dello sport oltre ad aver definito la figura del lavoratore sportivo ha posto l'attenzione anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Queste mansioni riguardavano tipicamente le mansioni di segreteria quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la cura dei rapporti di affiliazione ed il rinnovo dei tesseramenti, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità che non essendo lavoratori sportivi non potevano essere inquadrate nei compensi sportivi pur godendo delle medesime agevolazioni fiscali.

L'art. 37 D.lgs. 36/2021 riscrive l'inquadramento di tali mansioni alle quali viene attribuita la medesima regolamentazione dei lavoratori sportivi sia dal punto di vista fiscale che contributivo. Ne deriva che ad oggi tale attività può essere riconducibile sia ad un rapporto di lavoro autonomo che subordinato.

In caso di instaurazione di un rapporto subordinato su queste figure:

- Si applicano le regole generali del rapporto di lavoro subordinato
- non si applica la presunzione delle 18 ore settimanali previste per i lavoratori sportivi
- non hanno l'obbligo di essere tesserati.

In caso di instaurazione di un rapporto autonomo:

- si applicano le regole di rapporto di collaborazione amministrativo gestionale;
- l'obbligo assicurativo Inail ed all'iscrizione alla Gestione Separata per il versamento dei contributi previdenziali;
- si applicano le agevolazioni fiscali e contributive previste dagli art. 35-36 D.Lgs. 36/2021.

5 – ALTRE FORME COMUNI DI LAVORO PER GLI ALTRI LAVORATORI NON SPORT

Tutte le alte figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell'elencazione operata dal D- Lgs 36/2021 e che non rientrano nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti (si pensi ad esempio i custodi, le receptionist, gli addetti dalle pulizie, i giardinieri ecc) non rientrando nel mondo del lavoro sportivo dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro non sportivo.

CAPITOLO 1

CINOFILIA

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo

1.1 Descrizione della disciplina

La Federazione Italiana Sport Cinofili (FISC) fornisce un elenco degli sport appunto cinofili.
Di seguito elenchiamo i principali sport praticati:

– Obbedience: una disciplina sportiva che risalta le capacità di apprendimento, l'educazione, e l'addestramento del cane attraverso la pratica di esercizi di difficoltà progressiva;
– Agility dog: è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli che il cane deve percorrere nel minor tempo possibile e commettendo il minor numero di penalità;
– Mantrailing sportivo: è una disciplina sportiva che consiste in una attività di ricerca con un cane addestrato a seguire la specifica traccia di odore di una singola persona avendone prima individuato l'impronta olfattiva;
– Rally-obbedience: disciplina sportiva in cui il binomio cane-uomo compie un percorso lungo in cui si eseguono esercizi individuati da cartelli disposti lungo il tragitto.

1.2 Aspetti civilistici

Annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD Cinofila:

1. nello scopo sociale è opportuno riportare quante segue: “Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di varie attività sportive connesse tra cui gli sport cinofili, attività sportive cinotecniche (agility, ecc…), cinofilia intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la

gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di varie attività sportive tra cui gli sport cinofili, cinofilia e attività sportive cinotecniche (agility, ecc…), nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata e di altre discipline sportive previa delibera del consiglio direttivo. Inoltre potrà svolgere attività di stabulazione/ricovero cani purché la predetta sia finalizzata all'educazione sportiva e/o alle attività sportive cinotecniche. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare all'Ente Nazionale Assistenziale tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi".

1.3 Aspetti fiscali

Esiste un Registro per il Tesseramento dei Cani sportivi, a cura dell'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. È possibile infatti tesserare tutti i cani che sono utilizzati dall'associazione per fare attività sportiva al servizio del tesserato e quindi defiscalizzare la quota mantenimento mensile, ai sensi della Circolare n.18/E del 01/08/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

Per la richiesta basterà compilare il Modulo di richiesta tesseramento sociale del cane ed inviarlo a info@sportcinofili.it con copia:

- Documento di identità del proprietario o del legale rappresentante dell'ASD/ Az. Agr./ altro avente la proprietà dell'animale;
- Copia documento identificativo del cane da cui risulti microchip o n. di iscrizione;
- Copia versamento di euro 10,00.

Come chiarito dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 18 del 2018 "la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall'associazione o dalla ssd senza fini di lucro possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali

(quindi agevolabili ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR) a condizione che vi sia l'effettivo utilizzo dell'attrezzatura, del bene o dell'animale nella pratica sportiva dilettantistica, nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva".
Segnaliamo che il codice ATECO da utilizzare come codice attività cinofila è il seguente: 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari).

Caso particolare:
Campo di addestramento con presenza di piscina per "WATER GAMES" e relativa locazione degli spazi ad altra ASD cinofila per addestramento/allenamento.

L'art. 148 del TUIR al comma 3 stabilisce che per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Ai fini Iva, l'art. 4 comma 4 DPR 633/72 stabilisce che per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni sportive dilettantistiche, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei

rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
L'attività istituzionale è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, per cui si considera indetraibile, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 1 D.P.R. 633/72, l'imposta relativa agli acquisti di beni/servizi ad essa inerenti.
Tali norme introducono agevolazioni specifiche per gli enti associativi che possono non essere considerati soggetti passivi d'imposta in ipotesi in cui essi percepiscano corrispettivi specifici o contributi supplementari a fronte di cessioni o prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali.
Quindi, la regola generale prevede che si reputino effettuate nell'ambito dell'attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Dall'altro lato, in via eccezionale, viene previsto che restano escluse da Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore di soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari effettuati in conformità alle finalità istituzionali da associazioni sportive dilettantistiche, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Quindi anche l'utilizzo degli impianti sportivi, nel caso specifico si tratta della piscina per i c.d. "water games" da parte di tesserati/soci o ASD che fanno parte della medesima Federazione possono considerarsi detassati ai fini Ires ed esclusi Iva.
L'associazione o società sportiva dilettantistica che gestisce la piscina dovrà valutare attentamente il trattamento fiscale dei proventi per gli affitti degli spazi all'interno dell'impianto ad altri enti associativi soprattutto sotto il profilo del presupposto soggettivo dell'Iva, al fine di evitare di considerare come non commerciale un'attività che, invece, risulta svolta nell'esercizio d'impresa e che, pertanto, deve essere assoggettata ad Iva.
L'esclusione Iva ed Ires prevista per i suddetti enti associativi presuppone che siano soddisfatte però determinate condizioni di democraticità e di non devoluzione di eventuali avanzi di gestione. La norma

intende evitare che l'agevolazione (detassazione dei proventi) si applichi anche a quei soggetti che, attraverso l'utilizzo della forma associativa, esercitino una vera e propria attività d'impresa.
L'art. 4, comma 7, D.P.R. 633/72 dispone che la soggettività Iva è esclusa a condizione che gli atti costitutivi o statuti, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, debbano contenere le disposizioni previste dall'art. 148 e dall'art. 90, comma 18 della L. 289/2002.
I requisiti di democraticità e di non devoluzione degli avanzi di gestione devono essere soddisfatti non solo dall'ente locatore, ma anche da quello locatario. In questo senso, anche la Risoluzione n. 108/E/96 e la Circolare n. 150/E/94.
Pertanto, nel caso in cui lo spazio all'interno dell'impianto sportivo (la piscina) venga concesso in locazione ad un ente associativo, l'ASD cinofila locatrice dovrà verificare se l'ASD cinofila utilizzatrice, oltre a svolgere la medesima attività dell'ente locatrice, aderisca alla stessa federazione nazionale (FISC) e, per conseguenza, al CONI rispettando le condizioni di democraticità e non devoluzione di eventuali avanzi di gestione. In particolare, se l'associazione cinofila utilizzatrice della piscina non aderisce alla stessa federazione nazionale (FISC) dell'associazione cinofila locatrice, o non sottostà ai requisiti sopra citati, i relativi proventi costituiscono il corrispettivo di un'operazione commerciale e dunque imponibile.

1.4 Aspetti giuslavoristici

ASSICURAZIONI
Porre attenzione sui contratti assicurativi che si devono configurare sia per quanto riguarda il tesserato “umano” proprietario del cane e il cane stesso.
Nello specifico i tesserati FISC possono godere delle seguenti polizze:
– Infortuni e RC per il proprietario;
– Responsabilità civile verso terzi per danni arrecati dai cani durante la pratica di qualsiasi attività comprese quelle sportive, assistenziali, civili e sociali

1.5 Particolarità e riferimenti normativi

Particolari permessi da parte del Comune che ospita la struttura. Per questo tipo di attività sono comunque previsti una serie di finanziamenti e contributi a fondo perduto o particolari agevolazioni pubbliche. Per essere informati è bene studiare e conoscere le leggi e le norme di riferimento che regolano la realizzazione delle strutture per cani e dei centri di addestramento.

Segnaliamo che per l'attivazione del campo di addestramento cinofilo devono essere effettuate richieste specifiche di autorizzazione che variano da Comune a Comune. Pertanto, per l'attivazione bisognerà consultare la normativa del Comune nel quale si vuole realizzare il centro di addestramento.

https://www.sportcinofili.it/

CAPITOLO 2

ATTIVITA' EQUESTRI

A cura di Alberto Brusacà

2.1 Descrizione della disciplina

L'attività equestre è caratterizzata da una varietà di specialità sportive molto differenti tra loro. Ai fini della nostra trattazione però non deve sfuggire che l'attività coinvolge, oltre agli atleti, anche degli animali. Tale "dettaglio" determina alcune criticità soprattutto per quanto concerne l'aspetto fiscale.

La varietà delle specialità sportive si riscontra inevitabilmente nelle categorizzazioni effettuate sia dagli Enti di promozione sportiva (EPS) sia, ovviamente, dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

Si presentano qui di seguito tali specialità così come presentate nello Statuto nazionale FISE, ponendo in evidenza che esistono attività cui è attribuita una competenza esclusiva alla FISE ed altre cui non è attribuita una competenza esclusiva. Nella tabella seguente le raffronteremo con quelle presenti nella delibera CONI del maggio 2017 che identifica le attività sportive riconosciute dall'ente.

STATUTO FISE COMPETENZE ESCLUSIVE	STATUTO FISE COMPETENZE NON ESCLUSIVE	DELIBERA CONI N. 1569 10/5/2017
ATTACCHI		ATTACCHI
COMPLETO		CONCORSO COMPLETO
DRESSAGE		DRESSAGE
ENDURANCE		ENDURANCE
HORSEBALL		HORSE BALL
PARALIMPICA		EQUITAZIONE PARALIMPICA
POLO		POLO
PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO		

REINING		REINING
SALTO OSTACOLI		SALTO OSTACOLI
VOLTEGGIO		VOLTEGGIO
	EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	EQUITAZIONE DI CAMPAGNA
	RIABILITAZIONE EQUESTRE	RIABILITAZIONE EQUESTRE
	ATTIVITA' EQUESTRI DI TRADIZIONE E RASSEGNE	ATTIVITA' EQUESTRI DI TRADIZIONE E RASSEGNE
	CROSS COUNTRY	
	MONTA DA LAVORO - GIMKANE	
	TURISMO EQUESTRE - POINT TO POINT - TREKKING E ORIENTEERING EQUITAZIONE AMERICANA	
	ATTIVITA' LUDICA	

Le attività cui non è riservata una competenza esclusiva alla FISE sono il contesto disciplinare dove operano gli EPS e, anche per questo motivo, si riscontra che molte ASD/SSD del mondo equestre hanno oltre alla affiliazione FISE anche una affiliazione EPS.

2.2 Aspetti civilistici

Analizzando lo Statuto FISE si rileva un aspetto singolare rispetto al modo degli EPS: la Federazione, in sede di affiliazione di una ASD/SSD oltre a richiedere i dati anagrafici dei membri del Consiglio direttivo richiede anche quelli di:

a) un rappresentante dei cavalieri
b) un rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli
c) un rappresentante dei tecnici

Tali soggetti sono nominati in seno alle assemblee associative ma dai soli soci afferenti al comparto di riferimento. Ciò significa che i cavalieri componenti del consiglio direttivo solo eletti solo dai soci cavalieri, analogamente ciò si verifica per i cavalieri proprietari e i tecnici.

Benché lo statuto FISE non preveda l'obbligatorietà della presenza nei consigli direttivi di tali soggetti, nella pratica si verifica che cavalieri, cavalieri proprietari e tecnici di fatto ne sono membri.
Sempre lo statuto FISE prevede per le tre figure sopracitate la presenza negli organi direttivi regionali e nazionali.

Un'altra particolarità dell'ambito equestre è rappresentata dal trasporto degli animali che normalmente viene gestito in due modi:
- usufruendo di trasportatori "conto terzi"
- oppure usando mezzi di trasporto propri ma con il limite che su di essi possono viaggiare solo animali di proprietà dell'associazione o animali concessi "in uso" dai proprietari per la partecipazione a gare o manifestazioni.

2.3 Aspetti fiscali.

Come accennato in premessa, le associazioni operanti in questo settore sono caratterizzate del fatto che l'esercizio della pratica sportiva implica necessariamente la presenza di un animale la cui cura ha comportato in passato molti problemi soprattutto legati al cosiddetto "mantenimento" del cavallo. Infatti, spesso il proprietario - non disponendo di una stalla o di un paddok di proprietà – deve fare riferimento per la custodia del proprio cavallo alle strutture delle ASD/SSD.
Per tale cura dell'animale viene normalmente corrisposto alle ASD/SSD un "mantenimento" monetario che in passato è stato considerato dal controllore fiscale un ricavo commerciale. Lo stesso problema venne riscontrato nel settore velico relativamente al ricovero e ormeggio delle imbarcazioni di proprietà dei soci.
Solo dopo lungo contendere si è arrivati alla convinzione condivisa che l'animale, così come le imbarcazioni, sono elementi necessari per la pratica dell'attività sportiva connessa e come tali, pertanto, devono poter godere della decommercializzazione tipica del mondo sportivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel mondo equestre le ASD/SSD godono della decommercializzazione degli incassi derivanti dall'attività sportiva e formativa/didattica, ma anche per quelli derivanti dal mantenimento dei cavalli.

2.4 Aspetti giuslavoristici.

Per quanto concerne l'aspetto giuslavoristico, il riferimento è ancora una volta alla presenza degli animali.

La necessità del quotidiano accudimento dei cavalli comporta la presenza di personale formato a tale mansione che in gergo viene chiamato "groom".

Nei centri equestri di maggiori dimensioni questi collaboratori sono spesso inquadrati come lavoratori dipendenti, mentre nelle piccole realtà si ricorre ai compensi sportivi. La disparità di trattamento di queste figure ha portato in passato all'apertura di contenziosi paragonabili a quelli relativi alla gestione/cura dell'animale sopra enunciati.

Tale situazione ha trovato una definitiva risoluzione anche grazie alla circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A seguito delle precisazioni contenute in tale Circolare molte Federazioni ed EPS hanno deliberato le mansioni cui erano applicabili i compensi sportivi.

Anche la FISE ha recepito le indicazioni dell'INL inserendo la figura del groom tra quelle indispensabili allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche di riferimento e che in quanto tali possono percepire compensi sportivi. Tale aspetto è stato ulteriormente enfatizzato dalla recente organizzazione di un corso di formazione specificatamente rivolto a tale figura.

CAPITOLO 3

ATTIVITA' DI GINNASTICA PER IL BENESSERE PSICOFISICO

A cura di Pasquale De Rose

3.1 Descrizione della disciplina

La "Commission of the European Communities – WHITE PAPER ON SPORT, luglio 2007" comprende "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Con la delibera del 10 maggio 2017 il CONI ha riconosciuto come disciplina sportiva la "Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness" (disciplina n° 110). Con questa e altre recenti delibere, il CONI ha inteso andare oltre l'ormai superata equazione per la quale sport = agonismo, sottolineando come l'attività sportiva possa comprendere – certamente – la competizione, ma rappresenti anche molto di più. Lo scopo primario dello sport, infatti, è migliorare lo stato psico-fisico e portare ad una condizione di reale benessere.

I principi della ginnastica PER IL BENESSERE PSICOFISICO si basano sull'allungamento muscolare e il rafforzamento addominale e l'uso corretto della respirazione.

Gli esercizi possono essere svolti a corpo libero o con l'ausilio di strumenti specifici.

Innumerevoli sono i benefici delle attività di ginnastica. Trattandosi di una disciplina con poche controindicazioni può essere praticata da persone con diversi gradi di allenamento, ognuno può riscontrare benefici a diversi livelli.

Il codice attività CONI è BI001 Ginnastica- Attività finalizzata alla salute ed al fitness.

3.2 Aspetti civilistici

I documenti che sono alla base della costituzione di una ASD per lo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo sono due: l'atto costitutivo e lo statuto. Mentre l'atto costitutivo rappresenta la manifestazione di volontà dei soci promotori di costituire un circolo senza finalità di lucro con determinati scopi e finalità, provvedendo, altresì, alla nomina degli organi dirigenti provvisori, lo statuto entra nel dettaglio della disciplina associativa, stabilendo con precisione le finalità primarie del sodalizio, la composizione, il funzionamento e i poteri degli organi, la struttura dei diritti e dei doveri degli associati, la gestione patrimoniale ecc.

Affinchè si acquisisca lo status di ASD che deve risultare iscritta annualmente nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), introduce l'onere di adottare i LIBRI SOCIALI. Non devono essere vidimati ma si ritiene non più congrua una loro tenuta sotto forma di fogli liberi.

Giurisprudenza e prassi consigliano l'ordinata e regolare tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro dei verbali della Assemblea dei soci;
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro dei Soci;
- Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito).

Anche per lo svolgimento dell'attività di benessere si è sottoposti al rispetto delle norme di privacy dovendo fornire una informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati (art. 13 del D.Lgs. 196/2003);

- acquisire il consenso, sempre meglio per iscritto per poterne dare prova (32°, 42°, 43° considerando e artt. 6, 7 del GDPR);
- conferire gli incarichi al:
  - Responsabile (o responsabili) del Trattamento;
  - Responsabile della protezione dei dati;

o agli incaricati al trattamento;
- adottare le misure di sicurezza.

In via meramente esemplificativa, possono rappresentare misure di sicurezza:

• la riduzione al minimo del trattamento dei dati personali, nel rispetto dei principi di
pertinenza nell'utilizzo dei dati e dei termini di conservazione degli stessi;
• garantire trasparenza per quanto riguarda le funzioni ed il trattamento dei dati
personali e ripartire in modo chiaro le responsabilità nel trattamento
• custodire correttamente i dati personali
• predisporre il Registro del trattamento dei dati
• disciplinare la procedura nel caso di data breach o perdita dei dati

3.3 Aspetti fiscali

Il D. Lgs. n. 36 del 2021 "riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionisti e in materia di lavoro sportivo" definisce l'associazione e la società sportiva dilettantistiche come il soggetto giuridico, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad Ente di promozione sportiva, che svolge, senza scopo di lucro (in via stabile e principale), attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva.
Come associazioni non riconosciute, costituite senza finalità di lucro, le ASD sono assoggettati alla generale disciplina che il TUIR (Testo unico sulle imposte sui redditi) e il DPR 633/1972 (imposta sul valore aggiunto) così come modificati dal D. Lgv 460/1997, prevedono per gli enti non commerciali e, più specificamente, per gli enti di tipo associativo. Inoltre, essi sono destinatari degli specifici benefici previsti per i sodalizi sportivi, contenuti nell'art. 90 della legge 289 del 2002, nell'art. 37 della legge 342 del 2000 e nelle successive integrazioni e modifiche che tale corpus legislativo ha avuto nel tempo.

Le agevolazioni derivanti dal "riconoscimento ai fini sportivi di una ASD/SSD" prevedono innanzitutto la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e succ. modif.) sia per quanto riguarda la determinazione dell'Iva che per le imposte dirette, che, inoltre, per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali.

In particolare:

- ai proventi di natura commerciale si applica un coefficiente di redditività molto più basso;
- un sistema forfettario di determinazione dell'Iva;
- l'esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative;
- l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- l'esonero dall'emissione di scontrini e, o ricevute fiscali;
- l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
- l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio – TV e pubblicità);
- la possibilità di iscrizione all'elenco delle ASD che partecipano al riparto del "5 per mille" dell'IRPEF, in base all'art. 1, comma 1, lettera "e" del DPCM del 23/04/2010;
- la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da soci, associati e tesserati, di cui al comma 3 dell'art. 148 del TUIR (DPR n. 917/1986) ai fini delle imposte dirette, e art. 4, comma 4 del DPR n. 633/1972, ai fini IVA;
- la possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti e ai collaboratori amministrativo-gestionali, con un regime fiscale agevolato, in quanto rientranti nella categoria dei "redditi diversi" (cioè, per i primi 10.000 euro annui, sono esenti da IRAP, IRPEF e contributi INPS – artt. 67 e 69 del TUIR (DPR 917/1986) e norme collegate, nonché l'art. 1, comma 228 della Legge di Bilancio 2018).

3.4 Aspetti giuslavoristici

Ad oggi, per lo svolgimento di attività di benessere psico fisico si possono utilizzare due figure:

- operatore sportivo volontario (che definirei OSV)
- lavoratore sportivo (che definirei LS).

Gli associati di una Associazione Sportiva possono espletare la loro attività a titolo gratuito, al fine di un migliore raggiungimento dello scopo istituzionale dell'associazione stessa. È opportuno che nell'attività gratuita venga chiaramente specificata la volontarietà della prestazione e l'alternanza tra i soci.
I volontari possono in ogni caso percepire un rimborso spese documentate per gli oneri anticipati per conto dell'associazione.
Queste figure, inoltre, sono volontari ma possono ricevere rimborsi forfettari o anche indennità chilometriche per le trasferte, al di fuori del proprio comune di residenza, connesse direttamente all'attività sportiva riconosciuta dal CONI ed effettuate in nome e per conto dell'ente sportivo o in nome proprio ma autorizzate dall'ente sportivo. Possono ricevere anche premi, in relazione ai risultati sportivi ottenuti dagli atleti in competizioni sportive.
Non vi sono limiti ai rimborsi e sino alla cifra di 10.000 euro annui, per periodo d'imposta, sono considerati redditi diversi ma ESENTI da qualsiasi imposta sui redditi. Se si superano i 10.000 euro, tutta la cifra guadagnata è da considerarsi reddito professionale, e va quindi aperta partita IVA e fatturata. Il riferimento normativo è l'articolo 67 comma 1 lettera M del DPR 917/86.

I lavoratori sportivi
A prescindere dal lavoro "subordinato", inteso come lavoro dipendente "ordinario" dell'associazione, l'Associazione Sportiva Dilettantistica ha la possibilità di inquadrare i propri collaboratori con le forme di:

- Prestazione da parte di sportivi e collaborazioni amministrative gestionali;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuata;
- Prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- Prestazioni accessorie occasionali.

Si intendono prestazioni di sportivi e collaborazioni amministrative gestionali tutte quelle prestazioni di lavoro che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 205/2017, dal 1 gennaio 2018 "non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente per importi fino a 10.000,00 euro" e pertanto sono considerati redditi diversi.
Si possono classificare in compensi, premi, rimborsi e indennità erogati a favore di:

- Sportivi non professionisti;
- Collaboratori "non professionisti" che erogano prestazioni di carattere amministrativo gestionale.

Per essere considerati redditi diversi ed esenti da imposta per importi inferiori a 10.0000 euro, occorre necessariamente che:

- L'Associazione Sportiva Dilettantistica sia riconosciuta dal CONI;
- Il soggetto percettore non si qualifichi come "sportivo professionista" o, nel caso di prestazioni di carattere amministrative gestionali, queste ultime non rientrino nell'esercizio dell'arte o professione del prestatore stesso.

INPS e INAIL con proprie circolari e note, hanno chiarito che queste tipologie di compensi, non sono configurabili come redditi soggetti alla "gestione separata" o assoggettabili all'assicurazione antinfortunistica.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuata, sono i classici rapporti di lavoro definiti Co.Co.Co. i quali soddisfano i seguenti requisiti:

- di continuità;
- di coordinazione;
- di carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro;
- di assenza di un vincolo di subordinazione.

Tali contratti sono oggetto di iscrizione INPS nella sezione della gestione separata.

Come detto nell'ambito del capitolo "La Riforma dello Sport" , tale normativa sarà presto soggetta ad ampi cambiamenti.

CAPITOLO 4

GIOCO DEL PADEL

A cura di Matteo Mangia

4.1 Descrizione della disciplina

Il gioco del Padel nasce nel 1970 in Messico, quando Enrique Corcuera volle creare nel suo giardino, un campo da tennis, in un area limitata racchiusa da murature e con reti metalliche che impedivano alla palla l'uscita dal campo di gioco.
Negli anni si sviluppò in Spagna, Argentina, USA e negli anni Ottanta si affermò come sport divenendo popolare.
Da allora nelle varie nazioni si è diffusa la disciplina sportiva, arrivata in Italia agli inizi degli anni Novanta con la costruzione dei primi campi, la partecipazione ai tornei internazionali e con la nascita della Federazione Italiana Gioco Padel (F.I.G.P).
Nel 2008 il gioco del Padel viene definitivamente riconosciuto dal CONI e viene inaugurato un nuovo settore, quello del Padel appunto, all'interno della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.).
Ad oggi è una delle attività sportive maggiormente praticata sul territorio italiano con la presenza nell'anno 2021 di 4.012 campi, di cui 1.104 con copertura.
Le regioni in cui il gioco del Padel è maggiormente sviluppato sono il Lazio, la Lombardia e la Sicilia, mentre le regioni con il minor numero di campi di Padel sono il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e la regione Valle d'Aosta.

4.2 Aspetti civilistici

Per la costruzione di un campo di Padel è necessaria un'area di almeno 21,3m x 11,3m; ogni campo deve avere le seguenti caratteristiche strutturali:

- fondo del campo da gioco ben solido in modo da evitare avvallamenti e/o creste;
- pareti perimetrali in laterizio con finitura ad intonaco e tinteggiatura o in cristalli temperati o multistrato;
- recinzioni metalliche, zincate, verniciate e termorivestite con plastica;
- vetri temperati sul perimetro della dimensione di 12 mm in quanto deve essere garantita la resistenza ad una spinta orizzontale pari a 3 KN/m e ad un carico del vento pari a 2 KN/m2;
- 2 porte d'ingresso al campo;
- pavimentazione in cemento verniciato con prodotti antisdrucciolo o in erba sintetica;
- illuminazione con fari a led che possano illuminare tutto il campo di Padel.

Per aprire un campo di Padel sono necessarie le diverse autorizzazioni edilizie da parte del comune; Innanzitutto la prima autorizzazione è la Dichiarazione di ammissibilità urbanistica dell'installazione predisposta dall'Ufficio tecnico comunale a seguito della richiesta preliminare di fattibilità da parte del tecnico abilitato che si occupa del progetto e della sua realizzazione.

Successivamente verrà fatto uno Studio di Fattibilità dove indicare tutto il progetto per la costruzione del campo e indicare il tipo di struttura da realizzare.

1) Per la realizzazione di un campo di Padel scoperto si devono prendere in considerazione i vincoli paesaggistici e di rumore, i vincoli urbanistici ed inoltre la presenza sul territorio di condutture elettriche o di gas al di sotto della superficie.

2) Per la realizzazione di un campo di Padel coperto, lo studio di fattibilità richiede maggiore attenzione in quanto verrà studiata oltre alla zona urbana, alla destinazione d'uso e alla compatibilità del progetto, anche la struttura della copertura che andrà a coprire interamente il campo.

Dopo aver presentato lo studio di fattibilità, verrà effettuata la progettazione dell'intervento che avrà una tipologia differente di autorizzazione a seconda del posto dove lo si vorrà realizzare.
Il tecnico richiederà:

- Il Permesso di costruire per la realizzazione ex novo di un impianto con gli edifici annessi per consentire lo svolgimento dell'attività (campo, bagni, spogliatoio, sala attrezzature, deposito).
- La S.C.I.A (Segnalazione certificata di inizio attività) se si vorrà realizzare il campo su strutture già preesistenti, quali campi di calcio, campi di tennis.

Dopo aver ottenuto le varie autorizzazioni, le opere realizzate verranno verificate da un collaudatore e si rilascerà la Segnalazione Certificata di Agibilità per accertare la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'immobile e degli edifici ad essi connessi.
Il costo di realizzazione per un campo di padel varia dai euro 50.000,00 ai 80.000,00 euro, in base al tipo di campo da realizzare e le spese tecniche di realizzazione possono variare in media dai 10.000 euro ai 20.000,00 euro

4.3 Aspetti fiscali

Per la gestione dei campi di Padel la legge dà la possibilità attualmente di utilizzare la legge 398/1991 che permette di defiscalizzare i ricavi derivanti dall'attività sportiva e versare l'Iva ridotta sui ricavi al 50% sui proventi commerciali, quali sponsorizzazioni, pubblicità, affitto del campo e/o vendita di attrezzature sportive ai non tesserati.
La società per gestire i campi di Padel dovrà scegliere se prendere in affitto i campi e quindi pagare una retta mensile per la gestione oppure costruirli ex novo, diventando la proprietaria dei campi messi a disposizione per l'attività sportiva.
Ogni ente si dovrà affiliare alla Federazione Italiana Tennis (FIT) ed essere riconosciuta dal CONI.
A seconda della città e dei servizi offerti, chi gestisce i campi di Padel può richiedere ai propri clienti diverse tariffe:

- affitto singolo con prezzi differenti tra soci del centro e non;
- formula pacchetto;
- abbonamento per tutti i soci con tariffe agevolate o per persone non iscritte al centro dietro pagamento del prezzo pieno.

Ogni anno bisogna presentare il bilancio e depositarlo presso la Camera di Commercio dove ha sede la società e presentare le relative dichiarazioni in base al regime contabile e fiscale scelto.

4.4 Aspetti giuslavoristici

Per lavorare all'interno dei centri sportivi o strutture dove vi siano collocati dei campi di Padel con la qualifica di istruttore di Padel è necessario abilitarsi tramite i corsi organizzati sul territorio nazionale dalla FIT (Federazione Italiana Tennis) e nello specifico bisogna sostenere e superare due livelli:

- ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO DI PADEL;
- ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO DI PADEL.

Per il Corso di Istruttore di 1° livello, ai corsisti viene garantita l'acquisizione delle competenze necessarie per collaborare con l'istruttore di livello superiore ed essere parte attiva all'interno del proprio circolo o centro, per organizzare e coordinare l' attività federale.

Non è richiesta alcuna classifica minima, bisogna essere maggiorenni e possedere la licenza di Scuola Media Inferiore. Di solito la FIT pubblica nel mese di novembre il bando di concorso per l'anno successivo.

Per il Corso di Istruttore di 2° livello di Padel, l'obiettivo principale è quello di aumentare le competenze degli Istruttori di 1° livello in modo tale da poter seguire giocatori e praticanti, oltre che atleti che svolgono attività agonistica di livello nazionale con esclusione di quelli con classifica di prima categoria e che competono a livello internazionale.

Viene richiesta una classifica minima nel gioco del Padel o nel gioco del tennis, bisogna aver compiuto 21 anni e possedere la licenza di Scuola Media Inferiore. Logicamente a questo corso sono ammessi solo coloro che hanno già ottenuto il titolo di "istruttore di 1° livello di Padel.

Attualmente all'interno dei centri sportivi, associazioni, società sportive, in attesa dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, la forma

lavorativa più utilizzata per riconoscere il compenso agli istruttori di Padel è il contratto di collaborazione sportiva.

CAPITOLO 5

PALLACANESTRO

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo

5.1 Descrizione della disciplina

La Pallacanestro è uno sport a squadre, di origine statunitense, nel quale la palla può essere giocata con le mani su un terreno di gioco rettangolare, al centro dei cui lati minori sono disposti due tabelloni con un cerchio metallico a un'altezza di circa 3 m, al quale è sospesa una reticella senza fondo; scopo del gioco è che ogni squadra (di cinque elementi) riesca a mandare il pallone nel canestro avversario; specialità olimpica.

Secondo quanto previsto dal Regolamento esecutivo del tesseramento alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP. Per "tesserato" di deve intendere chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, arbitro, ufficiale di campo, medico e massofisioterapista.

Nello specifico, con il termine "atleta" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una Società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile: ogni atleta può essere tesserato per una sola Società

Con la firma della richiesta di tesseramento, l'atleta si vincola nei confronti della Società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate. L'atleta può partecipare a gare soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti dalla categoria di appartenenza. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP: il tesseramento e la partecipazione alle gare, avvengono a rischio e

pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
a) Atleti di divisione nazionale;
b) Atleti di divisione regionale.
In base all'età gli atleti si suddividono altresì in:
a) atleti senior;
b) atleti giovanili.
Gli atleti partecipanti ai Campionati under 13, under 14, under 15, under 16, under 18 e under 20, sono considerati atleti giovanili.
È qualificato "non professionista" l'atleta che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici o Regionali maschili o femminili.

5.2 Aspetti civilistici

Si vuole ora porre l'attenzione su alcune annotazioni importanti da prevedere nello statuto della ASD pallacanestro:

SCOPO

- Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro.
- L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il

regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

- L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Oltre alle necessarie previsioni statutarie previste per le ASD, si sottolinea che per quanto riguarda le ASD di basket, nello Statuto deve essere espressamente indicato:

1. Consiglio Direttivo composto da almeno 3 membri – Presidente, Vicepresidente, Segretario:
2. Organizzazione attività didattica
3. Organizzazione attività sportive dilettantistiche
4. Conformità con le regole del Coni e FIP (Statuto e Carte Federali)

Si ricorda inoltre che, per quanto concerne la nomina dei consiglieri, esiste l'obbligo di non ricoprire le stesse cariche in altre società/associazioni nell'ambito della stessa disciplina sportiva, nonché non aver subito condannate passate ingiudicato per delitti non colposi, e i medesimi non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

5.3 Aspetti fiscali

Una particolarità nel mondo della pallacanestro sono i cosiddetti “Contributi federali”: la Società che tessera l’atleta può trasferirlo ad altra Società, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Esecutivo del Tesseramento (FIP):
a) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento a favore della Società di primo tesseramento;
b) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento unicamente a favore di Società appartenente a Campionato della stessa categoria o di categoria inferiore;
c) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento a favore di una Società appartenente a Campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l’atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l’atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento.
Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.
Il contributo deve essere riconosciuto per 3 anni sportivi, a partire da quando una società tessera un atleta secondo quanto stabilito dal presente articolo
La Società che tessera l’atleta a norma degli artt.20, 22 e 23 del presente Regolamento, prelevato a sua volta da un’altra Società, che aveva ottenuto il tesseramento come previsto dal presente articolo, nella medesima stagione sportiva e/o nelle successive due stagioni, deve riconoscere l’eventuale differenza del contributo, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 3 lettera b), in relazione al massimo Campionato cui partecipa.
Una Società che sottoscriva un nuovo tesseramento con un atleta precedentemente tesserato a norma del presente articolo nelle ultime tre stagioni sportive dovrà riconoscere un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l’atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l’atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene

definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

TABELLA A

CAMPIONATO maschile	Contributo
Serie A	€ 10.000,00
Serie A2	€ 8.000,00
Serie B	€ 6.500,00
Serie C gold	€ 3.000,00
Serie C silver	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali Senior e Under	€ 3.000,00
CAMPIONATO femminile	
Serie A1	€ 6.000,00
Serie A2	€ 5.000,00
Serie B e C	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali senior e Under	€ 3.000,00

N.B.: i Contributi Federali, sopra descritti, devo essere riportati nel rendiconto annuale dell'Associazione/Società sportiva dilettantistica, ed essere indicati nelle Attività istituzionali

5.4 Aspetti giuslavoristici

Per l'atleta non professionista è esclusa ogni forma di rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato.
Esclusivamente per gli atleti tesserati possono essere riconosciuti, per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, amichevoli, Coppa Italia e Tornei, erogazioni, nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe di appartenenza riconosciute.
L'importo potrà essere erogato con corresponsione di una somma lorda annuale o con corresponsione della medesima somma ripartita in dieci rate mensili di pari importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.
L'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.
Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza degli atleti e le Leghe riconosciute di competenza, per essere

ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi federali competenti.

5.5 Particolarità e riferimenti normativi

Tesseramento atleti - http://fip.it/public/statuto/re-tess_as_2020_2021%20agg.%2023_ottobre%2020.pdf.
L'affiliazione, richiedibile dal 1° luglio al 28 febbraio dell'anno successivo, alla Federazione Italiana Pallacanestro necessita dei seguenti requisiti minimi:
http://fip.it/public/statuto/ro%20approvato%20dal%20cf%207%2012%202021%20e%20giunta%20coni%20n.%2013%20del%2018%2001%202022.pdf
Ogni società affiliata dovrà essere a conoscenza e osservare, le norme federali riportate nella sezione http://fip.it/statuto-e-carte-federali.aspx del sito Nazionale
Adempimenti federali http://fip.it/public/statuto/regare_2020_2021.pdf
Omologazione campi di gioco: requisiti minimi per omologazione del campo idoneo per l'attività agonistica a norma dell'art. 20 del Regolamento Esecutivo Gare

CAPITOLO 6

PESCA SPORTIVA

A cura di Andrea Coppola

6.1 Descrizione della disciplina sportiva

La pesca sportiva è una disciplina che sfrutta le risorse acquatiche viventi per fini ricreativi o sportivi (reg. CE 1967/2006 cosiddetto "regolamento del Mediterraneo"). Praticata nel tempo libero, senza finalità commerciali e con l'impiego di un numero limitato di attrezzi - quali canne, fili e ami - annovera ad oggi un numero altissimo di praticanti e appassionati, tanto da essere menzionata all'interno dei regolamenti comunitari (UE). Tale disciplina è dunque una attività organizzata che comprende "la libera competizione tra pescatori per catturare il pesce più grande di una certa specie, il maggior numero di catture o il maggior peso totale a seconda delle regole di ogni particolare competizione" così come descritto dalla Commissione Generale Pesca del Mediterraneo (GFCM).

Negli ultimi decenni la pesca sportiva ha registrato un marcato sviluppo che, in Italia, ha interessato prevalentemente le Regioni centrali e settentrionali. La direttiva 2006/88/CE, nell'art. 3 definisce i laghetti di pesca sportiva "stagni o altri impianti in cui la popolazione è mantenuta a puri scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura". I laghetti di pesca sportiva presentano diverse tipologie di impianto ma gli ambienti più sfruttati sono rappresentati da corpi idrici artificiali derivati da attività di escavazione di sabbie e di ghiaia. Tali attività sono regolate con normative regionali ma solo poche Regioni hanno elaborato una legislazione relativa alla pesca sportiva dando luogo ad una situazione di grande variabilità.

6.2 Aspetti civilistici

L'esercizio della pesca sportiva a pagamento, nei laghetti e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private non è soggetto alle disposizioni relative al possesso della licenza di pesca e del tesserino regionale, nonché a quelle relative alle misure minime e ai periodi di divieto di pesca. Per esercitare la pesca sportiva nelle acque interne Regionali, tipicamente, è necessario il possesso di una licenza di pesca, rilasciata generalmente dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Il Circolo di pesca: primari aspetti gestionali

La pratica della pesca sportiva ancor più se legata alla detenzione e gestione di uno specchio d'acqua – privato o in concessione pubblica –, richiede alcuni aspetti utili per la gestione degli spazi nonché della medesima disciplina sportiva. In Italia, tipicamente, ci si affida alla costituzione di un ente non profit, secondo cui grazie ad una forma giuridica ad hoc - quale Associazione Sportiva Dilettantistica (Asd) - i soci si riuniscono legati dalla passione per la pesca sportiva. È necessario, infatti, rispettare una serie di requisiti formali e sostanziali per poter accedere alle agevolazioni fiscali (così come descritto nel capitolo precedentemente dedicato alla disciplina fiscale) e per poter dimostrare la genuinità associativa. Il riconoscimento dell'associazione ai fini sportivi presuppone l'iscrizione nel Registro tenuto dal CONI che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l'ammissione ai benefici di carattere fiscale. L'iter burocratico, che permetterà ad una associazione di godere delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, prevede appunto l'affiliazione presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento): tale prassi sarà quindi utile per ottenere il certificato necessario per l'obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). L'affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva, inoltre, consentirà all'associazione affiliata la coperta assicurativa dei propri soci – ammessi alla pratica sportiva nonché all'accesso al singolo circolo affiliato - e delle attività

sportive in essere. Tra i maggiori organismi legati al mondo della pesca sportiva vi sono: la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS) storica sigla esistente dal 1942 e maggiormente diffusa sul territorio nazionale per numero di circoli affiliati e soci iscritti e, a seguire, la Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva (F.I.O.P.S.), di più recente costituzione. Ovviamente, a tali Federazioni, si affiancheranno i maggiori organismi sportivi ai quali sarà ugualmente possibile affiliarsi per il riconoscimento al registro del Coni (quali Uisp, Csen, Us Acli, Csi..). Ad affiliazione acquisiti ed attività del circolo avviata, analizziamo la figura dei soci aderenti – e regolarmente iscritti, abilitati dunque all'accesso negli spazi e nelle attività dell'Associazione/Circolo - i quali sono tutti coloro che iscrivendosi, dichiarano di voler partecipare alla vita associativa, di aderire alle regole contenute nello Statuto e ai principi etici indicati al suo interno nonché di condividere le finalità, le attività, il metodo dell'associazione. Questi associati partecipano direttamente alla vita associativa dell'associazione intervenendo all'assemblea, votando direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tipologie di licenze (a mera citazione)
Le licenze di pesca per l'abilitazione all'attività di pesca nelle acque interne sono le seguenti:
a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca professionale, riservata agli iscritti negli elenchi di cui alla legge n° 250 del 13.03.1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i possessori della licenza di tipo "A" potranno comunque esercitare anche la pesca non professionale, alle condizioni previste per la licenza di tipo "B";
b) Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, con gli altri attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
c) Tipo "C": riservata agli stranieri, per l'esercizio della pesca secondo quanto espresso per la licenza di tipo "B".

6.3 Aspetti fiscali

Per gli aspetti fiscali si rimanda alla fiscalità generale già descritta nel capitolo ad esso dedicato

6.4 Particolarità e riferimenti normativi

Divieti generali

Costituisce reato stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento in acqua di sostanze tossiche o anestetiche. È altresì un reato catturare i pesci provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici. È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci. È vietata l'immissione di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Regione. È fatto divieto di immettere specie alloctone nelle acque interne – siano esse pubbliche e/o private – che siano in comunicazione diretta con le acque pubbliche. Le immissioni di salmonidi, timallidi ed esocidi possono essere effettuate soltanto con materiale proveniente da allevamenti dichiarati indenni da setticemia e da necrosi ematopoietica virale.

Tipologie di impianto e realizzazione

Numerose sono le tipologie di impianto: si va dalla semplice vasca in cemento di limitate dimensioni, in cui vengono immesse poche specie ittiche, a veri e propri bacini estesi di pesca, popolati da una molteplicità di specie la cui scelta è fatta soprattutto in funzione delle caratteristiche climatiche della zona, della temperatura dell'acqua e della dimensione degli invasi. Gli specchi d'acqua si estendono, infatti, da qualche migliaio di metri quadrati ad alcuni ettari con profondità media di circa 1-1,5 metri anche se nelle ex cave si possono raggiungere batimetrie più importanti. Per la realizzazione di laghetti di pesca sportiva, gli ambienti più sfruttati sono rappresentati da corpi idrici artificiali derivati da attività di escavazione di sabbie, di ghiaie, torbe, ecc.. La grande quantità di materiali asportati per l'edilizia, nei pressi degli alvei fluviali o, comunque, in connessione con falde superficiali, ha prodotto

siti idonei alla realizzazione dei laghetti per la pesca sportiva. Buona parte di queste strutture si sono, infatti, sviluppate attraverso azioni di vero e proprio recupero, anche estetico, delle cave che prevedevano interventi di consolidamento delle rive e di rimboschimento delle aree limitrofe. Gli invasi derivanti da scavi appositi o originati da cave, possono essere potenzialmente adibiti all'attività di pesca sportiva, in quanto per avviare tale attività i requisiti richiesti sono rappresentati quasi sempre da ambienti ben accessibili, spesso privi di vegetazione sommersa e superficiale. Questi laghi sono per lo più rappresentati da bacini artificiali, solitamente caratterizzati da una bassa diversità ambientale, ma di facile accesso da parte dei pescatori. In generale, le principali tipologie note sul territorio nazionale afferiscono a tre sistemi. La prima è rappresentata da invasi creati o realizzati su anse abbandonate di corsi d'acqua e provvisti di sistemi di alimentazione e scarico. La seconda tipologia è riconducibile a specchi d'acqua alimentati direttamente dalla falda affiorante, senza scarico e immissione, come ad esempio aree di ex cave abbandonate. La terza, più rara, è collegata direttamente alle aree sorgentizie che alimentano l'invaso e le acque defluiscono attraverso un apposito canale di deflusso. In generale, per la progettazione di un lago di pesca sportiva si devono considerare alcuni elementi. Il primo elemento da considerare riguarda lo studio di fattibilità che deve scaturire da un'indagine socio-economico: analisi delle tendenze, età media, tipologia d'impiego del tempo libero, reddito medio della comunità dei centri abitati più vicini. Segue un progetto di massima che consiste nel disegno schematico della planimetria della struttura e delle infrastrutture necessarie; la progettazione esecutiva si esplica nella rappresentazione grafica dettagliata dell'area interessata, nella planimetria dei bacini da realizzare. Per quanto riguarda la localizzazione dei bacini artificiali per la pesca sportiva, le aree più idonee per tali scopi sono quelle adiacenti gli insediamenti urbani, in zone provviste di buone vie di comunicazione stradale. Risultano idonee anche aree dove sono già esistenti bacini derivati da precedenti attività di escavazione di materiali inerti che presentano strade carrabili e recinzioni perimetrali.

Caratteristiche delle acque

Per garantire buoni standard di qualità delle specie ittiche introdotte, per una corretta gestione del corpo idrico, sarebbe utile prevedere il monitoraggio periodico delle acque utilizzando opportuni indicatori chimico-fisici, microbiologici e biologici. I laghi artificiali e naturali, rispetto ai corsi d'acqua, essendo ambienti chiusi caratterizzati da maggiore profondità e da un più lento tasso di ricambio dell'acqua, sono più vulnerabili alla contaminazione ma le acque e l'ecosistema possono ugualmente essere in buono stato di qualità. I bacini chiusi sono caratterizzati, in rapporto alla loro massa idrica, da immissioni ed emissioni d'acqua limitate; questo determina una buona qualità dei parametri chimico-biologici ma, essendo il ricambio talora piuttosto lento, le conseguenze di eventuali inquinamenti possono essere gestiti in modo più complesso. Un completo ricambio dell'acqua di un laghetto, per esempio, può avvenire in periodi variabili e dipendenti dalla estensione e dalla gestione. Questi sistemi idrici sono soggetti a variazioni periodiche giornaliere (temperatura, illuminazione, ecc.) e a variazione periodiche stagionali (variazioni climatiche) e, inoltre, può presentare una composizione variabile in rapporto alla portata. La composizione delle acque varia anche in senso verticale, ovvero, dalla superficie al fondo e la caratterizzazione della concentrazione dei vari parametri alle varie quote sono importanti elementi di valutazione della qualità delle acque. Condizioni esterne caratterizzate da situazioni di contaminazione diffusa, oltre a quella puntuale, possono ripercuotersi negativamente sulla salute delle specie ittiche presenti nelle strutture e sulla qualità dell'ecosistema acquatico nel suo complesso. Nell'acqua dei laghetti sportivi in situazione di elevata contaminazione e in presenza di elevati carichi organici si può verificare una proliferazione di microrganismi quali batteri patogeni e non patogeni, virus e parassiti che, oltre a poter indurre eventi morbosi a carico dell'ittiofauna, possono essere trasmessi ad altre popolazioni selvatiche e all'uomo attraverso la manipolazione e il consumo alimentare.

CAPITOLO 7

PUGILATO

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo

7.1 Descrizione della disciplina

La disciplina sportiva del pugilato (o boxe) viene delineata dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI) distinguendo tra Pugile-Pro e Pugile AOB ("Dilettanti").
"AOB" (Aiba Open Boxing) è la sigla nella quale l'International Boxing Association (AIBA) racchiude tutti quei tornei un tempo considerati per "Dilettanti" sia a livello nazionale che internazionale; è "Pugile AOB" l'atleta che partecipa a pubbliche gare per puro spirito agonistico e non a scopo di lucro.
Nella categoria dei pugili A.O.B. sono comprese le seguenti qualifiche: Schoolgirl, Schoolboy, Junior, Youth e Elite
Per frequentare la palestra di una Società/Associazione affiliata e per svolgere attività agonistica, è indispensabile essere muniti della tessera FPI per la stagione sportiva in corso. I pugili al loro primo tesseramento possono combattere solamente dopo un periodo di preparazione non inferiore a 30 giorni
Per pugilato pro si intende il pugilato tradizionale, i cui incontri si disputano sulla distanza minima di quattro riprese ed una massima di dodici riprese.
Sono qualificati "Pugili PRO" coloro che svolgono attività pugilistica pro in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI.
I Pugili si suddividono in: a) Pugili Pro 1^serie; b) Pugili Pro 2^ serie; c) Pugili Pro 3^ serie
Possono chiedere il passaggio al Settore Pro ed acquisire la qualifica di Pugile Pro 3^ Serie, i pugili AOB che abbiano i seguenti requisiti:
a) appartengano alla qualifica Elite uomini e alla qualifica Elite 1^ serie donne;

b) siano regolarmente tesserati per l'anno in corso;
c) abbiano disputato almeno un incontro entro i dodici mesi precedenti l'inoltro della domanda a passaggio
al Settore Pro;
d) abbiano disputato almeno 25 incontri per le categorie di peso 49-52-56-91- +91 Kg.;
e) abbiano disputato almeno 35 incontri per le categorie di peso 60-64-69-75-81Kg.;
f) abbiano totalizzato minimo il 40% di vittorie sul numero degli incontri disputati;
g) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
Per concludere si evidenzia che è presente, per la pratica del pugilato, il Settore Amatoriale che disciplina le attività motorie propedeutiche alla pratica del pugilato attraverso l'apprendimento dei fondamentali tecnico-tattici ed ha come obiettivo la cura del benessere psicofisico.
Nel pugilato amatoriale rientrano la Gym Boxe, per le attività con contatto controllato, e la prepugilistica
Attività Amatoriali attualmente riconosciute dalla FPI:
per la Gym Boxe, che prevede il contatto controllato

a) Soft Boxe
b) Light Boxe
c) Boxe Competition per le attività amatoriali senza contatto
d) Boxe in Action
e) Prepugilistica

7.2 Aspetti civilistici

Si vuole ora porre l'attenzione su alcune annotazioni importanti da prevedere nello statuto della ASD pugilistica:

1. nello scopo sociale è opportuno riportare quante segue:

"Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o della Federazione Pugilistica Italiana, se da questo delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina del Pugilato, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non,

idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata, impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.
L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
L'Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme stabilite dallo stesso Ente, dalla Federazione Pugilistica Italiana.
L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione Pugilistica Italiana.
L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.".

2. nelle clausole delle cariche sociali è necessario precisare quanto segue:

"è fatto divieto agli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva".

Affiliazione alla FPI

Le domande di Prima Affiliazione devono essere redatte sugli appositi Modelli (completi in ogni loro parte) e sottoscritte dal Legale Rappresentante. Non potranno essere accettate le domande incomplete o irregolari e che non rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano disciplinate da uno Statuto registrato e conforme a quanto disposto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni nonché alle vigenti norme civilistiche, che intendono praticare le discipline sportive controllate dalla FPI compresa l'attività didattica e che dichiarino nel proprio Statuto di accettare espressamente le norme della Federazione e del CONI (scaricabili all'interno del sito www.fpi.it sezione modulistica);

b) le Associazioni siano rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci o associati, oppure, per i Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato, nominato dalle competenti Autorità;

c) le ASD che svolgono attività agonistica AOB/Pro devono essere rette da un Consiglio Direttivo composto da almeno 5 componenti: Presidente, Vicepresidente e almeno 3 consiglieri di cui 1 con funzione di Direttore Sportivo e 1 con funzione di Segretario;

d) le Associazioni che svolgono solo attività amatoriale devono essere rette da un Consiglio Direttivo composto da almeno 4 componenti: Presidente e 2 consiglieri (di norma, 1 con funzioni di Vicepresidente), e la nomina del Direttore Sportivo; qualora tali A.S.D. intendano successivamente svolgere anche attività agonistica, saranno obbligate ad integrare il proprio Consiglio Direttivo con 1 altro componente;

e) le Società Sportive Dilettantistiche (di Capitali o Cooperative), sia che svolgono sia attività agonistica che amatoriale, possono essere rette da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dagli artt. 2380 e ss. Codice civile. Nel caso di Amministratore Unico sarà sufficiente il suo tesseramento e la nomina del Direttore Sportivo tra i propri tecnici tesserati; Nel caso di un Consiglio di Amministrazione sarà necessario il tesseramento del Presidente e dei componenti e la nomina del Direttore Sportivo tra i propri tecnici tesserati;

f) richiedano il tesseramento dei propri Atleti a condizione che siano già in possesso del relativo certificato di idoneità come previsto dalla vigente legislazione sanitaria e regolamenti federali;
g) comunichino alla Federazione, entro 30 giorni, le eventuali modifiche della denominazione dell'Associazione o Società o dello Statuto e/o le eventuali modifiche intercorse rispetto a quanto comunicato all'atto dell'Affiliazione o del rinnovo di affiliazione (art. 40 Reg. Org.);
h) ad ogni società deve essere associato OBBLIGATORIAMENTE un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presso il quale andranno inviati, nell'ambito della giustizia sportiva e ai fini dell'efficacia della notifica, tutte le comunicazioni ufficiali (convocazioni ed indizioni assemblee, ecc.) anche gli atti del procedimento che coinvolge i propri tesserati; all'atto di tesseramento gli stessi eleggeranno domicilio presso la società di appartenenza (se ancora sprovvisti di PEC);
i) potranno richiedere l'affiliazione alla FPI anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che non dispongono di un Ring, a condizione che il competente Comitato Regionale rilasci una dichiarazione che attesti la disponibilità in un impianto idoneo al regolare svolgimento dell'attività del pugilato;
j) le Associazioni e le Società Sportive devono in particolare rispettare la clausola di incompatibilità relativa agli amministratori, ossia "è fatto divieto agli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva".
k) tutti i requisiti di cui sopra sono validi per la prima Affiliazione, nonché per la Riaffiliazione, e devono permanere per tutta la durata del rapporto con la FPI, pena la revoca dell'Affiliazione già concessa. Il Presidente dichiarerà di aver preso esatta visione dello Statuto, dei Regolamenti della F.P.I. e della presente circolare di accettarli e volersi in tutto e per tutto uniformare ed assoggettare.
Pertanto, è indispensabile che la ASD pugilistica

– si munisca di uno statuto registrato in linea con quanto previsto dalle norme di associazioni sportive e dalle norme FPI;
– elegga un Consiglio Direttivo in sede assembleare tenendo presente la distinzione tra agonismo e amatoriale così come descritta nei precedenti punti c) e d)
– abbia un indirizzo PEC.

Caso Specifico: Prima Affiliazione ASD/SSD (AOB)

Per poter procedere con la domanda di affiliazione alla FPI, è richiesto quanto segue:

a) domanda di affiliazione redatta sull'apposito modello, scaricabile sul sito dell FPI, recante il timbro sociale e la firma del Presidente, con visto del Presidente del Comitato Regionale FPI competente per territorio;

b) Atto costitutivo e Statuto registrato conforme a quanto disposto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni;

c) dichiarazione, acquisita dal Presidente del Comitato Regionale FPI competente, comprovante la disponibilità di una palestra con la presenza dei requisiti di idoneità e della specifica destinazione d'uso;

d) domanda di tesseramento individuale del Presidente/Amministratore Unico e/o dei componenti il Consiglio Direttivo e relative ricevute dei versamenti;

e) verbale dell'assemblea sociale dal quale risulti l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (completo di tutti i suoi componenti), nonché la nomina del Tecnico o Istruttore amatoriale e, solo per le ASD che svolgono attività agonistica, del segretario e del direttore sportivo;

f) copia dell'Atto d'impegno con un Tecnico Sportivo o Istruttore Amatoriale FPI tesserato per l'anno in corso;

g) la quota di prima Affiliazione per le ASD/SSD (inclusa RCT/O)

Impianti destinati allo svolgimento di manifestazioni agonistiche

Gli impianti di nuova costruzione destinati allo svolgimento di manifestazioni agonistiche Pugilato AOB e Pugilato PRO della FPI (manifestazioni organizzate direttamente dalla FPI ovvero dai suoi organi territoriali e/o ASD/SSD affiliate, a cui partecipano esclusivamente Atleti

Agonisti) devono essere omologati secondo le norme e procedure stabilite dalla Federazione stessa. In ogni caso, per essere omologato l'impianto sportivo deve essere completo, potenzialmente funzionante e dotato di tutte le attrezzature richieste secondo le procedure stabilite dalla FPI. L'omologazione dura 4 anni.

7.3 Aspetti fiscali

Per quanto concerne gli aspetti fiscali delle ASD di Pugilato, si deve fare riferimento alla più amplia disciplina fiscale delle Associazioni.

7.4 Aspetti giuslavoristici

Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, fanno parte dell'elenco dei Tecnici sportivi riconosciuti dalla Federazione Pugilistica Italiana, coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento del pugilato rilasciata dai competenti Organi Federali.
I tecnici si distinguono in:

- Istruttori di Pugilato Amatoriale (60 ore) - Per tale categoria occorre far riferimento al regolamento del Settore amatoriale. Pur essendo inseriti negli specifici Elenchi federali, non godono di elettorato passivo e attivo, ed acquisiscono la prequalifica SNaQ.
- Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato – Coloro che abbiano frequentato il corso di formazione per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato (almeno 70 ore, a carattere regionale) superando l'esame finale, ed acquisendo n. 10 crediti validi per il 1°livello SNaQ.
- Tecnici di Pugilato 1° livello - Coloro che abbiano raggiunto 3 anni (=/>36 mesi) di tesseramento in qualità di Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I. e abbiano frequentato il corso di formazione per Tecnici di Pugilato 1° livello (40 ore, a carattere regionale) superando l'esame finale, acquisendo n. 20 crediti validi per il 2° livello "A" SNaQ.
- Tecnici di Pugilato 2° livello - Coloro che abbiano raggiunto 7 anni (=/>84mesi) di tesseramento in qualità di Tecnici di Pugilato 1° livello operando presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I. e abbiano frequentato il corso di formazione per Tecnici di Pugilato 2° livello (30

ore, a carattere nazionale e residenziale) superando l'esame finale, acquisendo n. 25 crediti validi per il 2° livello "B" SNaQ.

- Maestri di Pugilato 1° livello – Coloro che abbiano raggiunto 10 anni (=/>120 mesi) di tesseramento in qualità di Tecnici di Pugilato 2° livello operando presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I. ed a seguito della frequenza del corso di formazione per Maestro di Pugilato (20 ore, a carattere nazionale e residenziale) e che abbiano presentato e discusso una tesi finale valutata positivamente dal C.E. del S.T.S., acquisendo n. 30 crediti validi per il 3° livello SNaQ.
- Maestri di Pugilato 2° livello - Coloro che abbiano raggiunto 10 anni (=/>120 mesi) di tesseramento in qualità di Maestri 1° livello operando presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I., previa valutazione da parte del C.E. del S.T.S. dei risultati tecnici, che dovranno essere almeno di livello internazionale.
- Maestri di Pugilato Benemeriti – Il Consiglio Federale, anche su proposta del C.E. del S.T.S., può conferire la "Benemerenza" a tutti gli appartenenti alla categoria Tecnici Sportivi che abbiano raggiunto 25 anni (=/>300 mesi) di tesseramento alla F.P.I. e abbiano conseguito risultati tecnici di livello almeno nazionale.
- Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello – Rivolto agli Studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze Motorie, ai laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI e che abbiano frequentato il corso di formazione per Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello (25 ore, a carattere regionale) superando l'esame finale con esito positivo.
- Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello – Rivolto a coloro che siano in possesso della qualifica di Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello da almeno 2 anni (=/> 24 mesi) e siano Laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI e che abbiano frequentato il corso di formazione per Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello (30 ore, a carattere nazionale e residenziale) superando l'esame finale con esito positivo.

La facoltà di operare in qualità di Tecnico cessa automaticamente in assenza del certificato di idoneità non agonistica rilasciato dal medico di base ai sensi del Decreto Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.
Sono autorizzati a svolgere attività formativa-giovanile, amatoriale e agonistica per la stagione sportiva in corso, solo gli Istruttori Gym Boxe, gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato, i Tecnici di Pugilato 1° livello, i Tecnici di Pugilato 2°livello, i Maestri di Pugilato 1° livello, i Maestri di Pugilato 2° livello, i Maestri di Pugilato Benemeriti., i Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello e i Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello regolarmente tesserati tramite associazioni affiliate alla F.P.I
Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici non possono tesserarsi e svolgere attività per più di una Società o Associazione. Il Presidente o Delegato Regionale per comprovate situazioni di difficoltà di altra società/associazione, che non sia alla prima affiliazione, può concedere l'autorizzazione a sottoscrivere un secondo Atto di Impegno che ha valore per una sola stagione sportiva federale e non è rinnovabile. Di tale autorizzazione deve essere data formale comunicazione al C.E. del S.T.S
Presso la FPI sono istituiti gli Elenchi federali dei formatori che costituiscono documento ufficiale, aggiornato annualmente ed accessibile al pubblico.
La FPI organizza corsi regionali per il conseguimento della qualifica di Istruttore Amatoriale secondo quanto previsto e stabilito dal Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.
Con la qualifica d'Istruttore Amatoriale si è abilitati a svolgere l'attività Amatoriale di insegnamento e di allenamento solo all'interno delle palestre delle ASD/SSD affiliate e/o nelle strutture autorizzate e solo con atleti ed atlete regolarmente tesserati alla FPI.
L'Istruttore Amatoriale se previsto nei Regolamenti delle attività riconosciute della Gym Boxe potrà svolgere il ruolo di Arbitro/Giudice in occasione di manifestazioni, gare, tornei e campionati amatoriali.

CAPITOLO 8

VELA

A cura di Valentina Papa

8.1 Descrizione della disciplina

Per potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica e godere del relativo regime fiscale di favore un'associazione ha l'obbligo di affiliarsi ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva.

Qualora l'associazione avesse esigente agonistiche e volesse partecipare a gare o a tornei riconosciuti dalle Federazioni Sportive, allora opterà per l'affiliazione ad una specifica Federazione che si occupa dello sport per cui l'ente è stato costituito. Solitamente per potersi iscrivere in una Federazione, la stessa richiede determinati requisiti, come avere soci istruttori o avere l'utilizzo di impianti sportivi e/o attrezzature specifiche.

Qualora invece l'associazione non avesse esigenze agonistiche o praticasse uno sport per cui non esiste una Federazione specifica, opterà per affiliarsi ad un ente di promozione sportiva.

L'affiliazione dovrà essere rinnovata annualmente e i soci dell'ente dovranno essere in possesso della tessera associativa di riferimento della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva.

In entrambi i casi tali enti iscriveranno poi l'associazione sportiva ai registri del CONI. Infatti, solo tramite questa iscrizione un'associazione può definirsi "sportiva dilettantistica" e beneficiare del regime fiscale di favore previsto per tali enti. Il Consiglio Nazionale del CONI ha infatti istituito il Registro al fine di ottenere uno strumento che identifichi il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e/o società sportive dilettantistiche già affiliate alle Federazioni, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Un’associazione velica che intende svolgere attività a livello agonistico può decidere di iscriversi alla FIV, acronimo dei Federazione Italiana Vela.

8.2 Aspetti civilistici

Lo Statuto Sociale di un’associazione/società che intende affiliarsi alla FIV, deve essere redatto a norma delle disposizioni Federali e di legge e rappresenta il documento in cui sono recepiti tutte le norme regolamentari e di funzionamento delle Associazioni Sportive e delle Società. Inoltre, deve rispettare i principi generali previsti dallo Statuto della FIV e deve ispirarsi ai Principi Informatori emanati dal CONI.

Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

1. la denominazione che deve essere preceduta dalla dizione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "Società Sportiva Dilettantistica";
2. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività velico sportiva-agonistica dilettantistica, compresa l’attività promozionale, formativa e del tempo libero;
3. l’indicazione della propria rappresentanza legale;
4. l’assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche in maniera indiretta;
5. le norme sull’ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati (diritto di voto attivo e passivo), con la previsione della elettività alle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
6. le modalità di scioglimento dell’associazione;
7. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
8. la regolamentazione per la convocazione e la celebrazione delle assemblee, con il quorum minimo, per le cariche elettive, per le modifiche statutarie, e per l’eventuale scioglimento;
9. la votazione, a scrutinio segreto, in caso di elezioni o di argomenti che riguardino i Soci;

10. indicazioni sull'attività del Consiglio Direttivo (della durata possibilmente quadriennale);
11. la previsione di decadenza e le modalità di sostituzione del Presidente, dei Consiglieri o dell'intero Consiglio;
12. le indicazioni, nelle norme di giustizia disciplinare interna, di almeno il doppio grado di giudizio, la composizione degli organi di giustizia collegiali con membri effettivi e supplenti ove necessario;
13. l'obbligo del ricorso alla clausola compromissoria così come disciplinata dallo Statuto FIV;
14. il vincolo dell'incompatibilità ovvero il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva;
15. l'obbligo di conformare la propria azione alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIV.

Qualora successivamente all'acquisizione dell'affiliazione l'affiliato decidesse di apportare, in parte o in toto, modifiche allo Statuto, dovrà obbligatoriamente darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale che, dopo averne verificato la conformità al dettato regolamentare FIV, sottoporrà il testo a ratifica del Consiglio Federale.
Per completezza delle informazioni sui requisiti di affiliazione, si rimanda alla normativa di cui al link seguente: https://www.federvela.it/images/fiv/normativa_affiliazioni_2019.pdf

8.3 Aspetti fiscali

Oltre a quanto chiarito nella parte generale va rilevato che la gestione delle imbarcazioni necessita di strutture di ricovero e/o ormeggio che difficilmente possono essere nella disponibilità dei singoli soci, anche per oggettivi problemi di trasporto delle imbarcazioni.
I soci dei sodalizi sportivi velici, pertanto, corrispondono delle quote decommercializzate per il rimessaggio e/o ormeggio delle barche. Le criticità fiscali riscontrate negli anni relativamente a queste quote sono state le medesime del mondo equestre; le imbarcazioni, sono elementi necessari per la pratica dell'attività sportiva connessa e come tali,

pertanto, devono poter godere della decommercializzazione tipica del mondo sportivo.

8.4 Aspetti giuslavoristici

Per gli aspetti giuslavoristici si rimanda alla normativa generale.

8.5 Particolarità e riferimenti normativi

Disponibilità sede sociale e base nautica
La FIV è una Federazione radicata sul territorio nazionale che conta più di centomila tesserati.
Per potersi affiliale alla FIV, gli enti devono necessariamente rispettare quanto indicato nel regolamento di affiliazione o rinnovo dell'affiliazione.
Una Associazione Sportiva dilettantistica o Società Sportiva che intende richiedere l'affiliazione alla FIV deve poter dimostrare le disponibilità di una sede sociale, di una base nautica e di attrezzature nautico – sportive, con particolari caratteristiche. Secondo le previsioni della FIV, la base nautica e la sede sociale potrebbero essere coincidenti ma devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate:
a) Sede Sociale: la sede sociale, situata preferibilmente nella località ove è ubicata la base nautica (se non coincidente con la stessa) dovrà essere dotata di: locale ad uso sociale e locale ad uso segreteria. Gli ambienti di cui sopra, provvisti di accesso ai diversamente abili, dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura (preferibilmente 1:100 o 1:50) La Sede sociale risultante dalla documentazione depositata presso gli uffici federali sarà la sola valida a tutti gli effetti per l'eventuale recapito e la notifica degli atti ufficiali federali. L'eventuale variazione di sede sociale dovrà essere deliberata dall'Assemblea dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale FIV entro 15 giorni dalla stessa deliberazione, allegando il verbale dell'Assemblea Straordinaria.
b) Base nautica, attrezzature nautiche e mezzi di assistenza e soccorso: la base nautica situata in prossimità di un idoneo specchio

d'acqua e di fatto identificabili come "sede dell'impianto sportivo" deve poter consentire lo svolgimento dell'attività velica in piena sicurezza e dovrà avere i seguenti requisiti: Area per ricovero barche, windsurf, carrelli e mezzi di assistenza e rimessaggio attrezzature; idoneo accesso allo specchio acqueo compatibile al tipo di attività svolta; locali spogliatoi e servizi (anche realizzati con strutture mobili e all'aperto o in uso da altre strutture con apposita dichiarazione); locali per attività formativa teorica. Gli ambienti di cui sopra dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura preferibilmente 1:500 o 1:200. Oltre a ciò l'affiliando dovrà corredare la propria dichiarazione con l'indicazione della disponibilità di mezzi di assistenza e soccorso in acqua e a terra e di attrezzature nautiche quali: defibrillatore e suo posizionamento, boe per la gestione di regate (numero e tipo); set di bandiere per la gestione di regate (numero e tipo); apparati ricetrasmittenti (sostituibili con telefoni cellulari) per l'organizzazione e l' assistenza regate o per attività di istruzione (numero, tipo, se omologati); attrezzature per posa campo di regata (GPS, bussole, anemometri ecc.).
Per completezza delle informazioni sui requisiti di affiliazione, si rimanda alla normativa di cui al link seguente: https://www.federvela.it/images/fiv/normativa_affiliazioni_2019.pdf

CAPITOLO 9

SPORT INVERNALI

A cura di Denise Pederiva[12]

D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 40 – in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Il presente decreto ha per oggetto la revisione e l'adeguamento delle norme in materia di sicurezza in particolare nella pratica delle discipline invernali. Con tale decreto si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni che operano nel settore degli sport invernali. Si precisa che la normativa nazionale, applicabile su tutto il territorio a partire dal 01 gennaio 2022, introduce alcune importanti novità che tuttavia erano già previste da alcune Leggi Provinciali (assicurazione obbligatoria) ed in particolare le novità previste dal decreto sono le seguenti:

Personale operante nell'area sciabile attrezzata (art. 9).

Il gestore dell'impianto individua il direttore delle piste il quale ha i seguenti compiti:

- Vigila sullo stato della sicurezza delle piste;
- Coordina e collabora con il soccorso piste;
- Segnala al gestore situazioni che impongono la chiusura delle piste, provvedendo direttamente in caso di pericolo;
- Indica gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria per la messa in sicurezza della pista;

[12] *Dottore Commercialista in Trento, Membro Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport*

- Predispone un piano di emergenza in caso di valanghe.

Piste di allenamento (art 10).

All'interno delle aree sciabili vengono riservati tratti di pista agli allenamenti di sci, snowboard ed evoluzioni acrobatiche.
Le piste per l'allenamento sono chiuse al pubblico e delimitate. La predisposizione di tali tracciati spetta alle società sportive che deve provvedere anche a togliere i pali ed a eliminare le buche una volta terminato l'allenamento. Tutti coloro che si allenano devono essere muniti di casco omologato.

Manutenzione delle piste (art 12).

I gestori delle aree provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione.
Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato a monte, a valle e presso le stazioni a trasporto con fune.
In caso di ripetute violazioni l'ente o la regione può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Segnaletica (art 13)

È prevista un'armonizzazione nazionale della segnaletica nelle aree sciabili.

Obbligo del soccorso (art 14)

I gestori assicurano il primo soccorso e il trasporto ai più vicini centri sanitari.
È obbligo per i gestori di munirsi di defibrillatori.

Obbligo utilizzo del casco protettivo (art. 17)

Per la pratica di sci alpino, snowboard, slitta e slittino è obbligatorio il casco ai soggetti di età inferiore ai 18 anni.

Assicurazione obbligatoria (art. 30)

Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

LA FISI: affiliazioni e tesseramenti

Affiliazione associazioni e società sportive dilettantistiche alla FISI

La Federazione Italiana Sport Invernali è stata fondata nel 1920 e si occupa di promuovere la pratica degli sport invernali e coordinarne l'attività agonistica in Italia "*curandone l'organizzazione, la regolamentazione e la sicurezz*a." I primi Campionati Italiani di sci di fondo e di salto furono organizzati nel 1909, cui seguirono quelli di bob nel 1930, di sci alpino nel 1931 e di slittino nel 1966.
Le discipline sportive invernali di cui la F.I.S.I. si occupa sono molteplici:

- Combinata Nordica;
- Salto;
- Sci di Fondo;
- Skiroll;
- Sci Alpino;
- Sci Alpinismo;
- Freestyle;
- Snowboard;
- Sci Velocità;
- Slittino Pista Naturale;
- Slittino;
- Sketeton;
- Bob;
- Biathlon;
- Sci erba.

La F.I.S.I. si articola mediante strutture presenti su tutto il territorio nazionale, in particolare opera in rapporto federativo con il C.O.N.I. e con

il C.I.O. Ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, purché non contrastante con le normative di riferimento.
L'organizzazione si suddivide in Organi Centrali, Organi Periferici e Organi di Giustizia. In particolare, per il coordinamento dell'intera struttura è riconosciuto un ruolo fondamentale ai Comitati Regionali, che si interfacciano con le strutture contrali.
Per affiliare la ASD/SSD alla FISI per la prima volta è necessario rivolgersi al Comitato Regionale (CR) territorialmente competente, l'elenco dei comitati è disponibile all'indirizzo: https://www.fisi.org/.
L' Affiliazione della ASD/SSD decorre dal 1° giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo. La prima richiesta è di n. 35 quote Tesseramento obbligatorie, con quote differenziate per fasce d'età.
Dopo il parere positivo di conformità degli Atti da parte dell'ufficio Tesseramento FISI, la ASD/SSD dovrà completare la richiesta di Affiliazione allegando:
1. Atto Costitutivo (Registrato presso l'Agenzia delle Entrate)
2. Statuto Sociale (Registrato presso l'Agenzia delle Entrate)
3. Certificato Codice Fiscale (Registrato presso l'Agenzia delle Entrate)
4. Mod.20 Affiliazione (Compilato dal CR nelle parti di pertinenza)
5. Parere del CR.
L'Ufficio Tesseramento federale effettua una verifica supplementare di tutta la documentazione ricevuta dal CR; in caso positivo predispone specifica comunicazione di "conformità" da sottoporre alla Segreteria Generale per la successiva affiliazione definitiva.

TESSERAMENTI DEGLI ATLETI.

Il costo per il tesseramento degli atleti è pari a:
- Adulti: 35 euro;
- Giovani (minori di 18 anni): 20 euro.

Fisi.org offre alle società affiliate alla Federazione le quali possono tesserare i propri iscritti direttamente tramite un sistema On-Line che consente risparmio di tempo al seguente sito: https://online.fisi.org/.
Il tesseramento per gli atleti permette di avere un'assicurazione e per questo motivo devono essere sottoposti a controllo sanitario con periodicità annuale per la pratica di:

- Attività sportiva agonistica: obbligatorio il Certificato di Idoneità Agonistica, così come previsto dal D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni.
- Attività sportiva non agonistica: obbligatorio il Certificato Medico Non Agonistico, così come individuato dall'art.42 bis della Legge 9 agosto 2013 n.98, e dalle linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.

Si raccomanda alle associazioni di verificare scrupolosamente i Codici Fiscali dei tesserati perché saranno controllati dall'Agenzia delle e successivamente inoltrati al registro CONI.
I dettagli assicurativi e gli altri vantaggi derivanti dal tesseramento sono definiti nel seguente link: https://www.fisi.org/federazione/tesseramento/.

Aspetti civilistici

Per la stesura dello statuto e dell'atto costitutivo è possibile rifarsi al modello guida fornito dalla FISI al seguente indirizzo: https://www.fisi.org/federazione/documentazione/, il quale risulta analogo per tutti gli sport invernali modificando le parti evidenziate in rosso e facendo riferimento al tipo di sport sul quale ha oggetto l'associazione.

Aspetti fiscali

Si segnala che il codice ATECO da utilizzare è il seguente: 93.12.00 nel quale sono compresi tutti gli sport invernali.

Le Professioni sportive Invernali: il maestro di sci

Si introduce la figura di maestro di sci e si analizzano gli aspetti fiscali e previdenziali in base alla casistica di riferimento per poter dare un inquadramento generale alla mansione.

Come diventare maestri di sci.

La professione di Maestro di è disciplinata a livello nazionale dalla legge 8 marzo 1991 n.81 e dalle Leggi Regionali e Provinciali vigenti.
La normativa nazionale definisce il Maestro di sci "*chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci (…)*"

Per sostenere l'esame di abilitazione che consente l'iscrizione all'Albo Regionale/Provinciale, tenuto dal rispettivo Collegio Regionale/Provinciale, è indispensabile superare le prove di abilitazione.
Le guide e le normative di riferimento, nonché la modulistica necessaria, sono generalmente disponibili sul sito della Regione/Provincia in cui si intende sostenere le prove, che consistono in:

- Una prova attitudinale;
- Un corso di formazione;
- Esame di abilitazione.

Le principali normative di riferimento Nazionali, Regionali e Provinciali e relativi Regolamenti sono raccolte all'indirizzo https://www.collegionazionalemaestridisci.it/collegi-regionali-maestri-di-sci-italiani-normative.
Le prove di abilitazione sono organizzate dalle Regioni e dalle Province su tutto il territorio nazionale, con la collaborazione dei Collegi e degli organi preposti della FISI.
L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:
a) le discipline alpine;
b) le discipline del fondo;
c) le discipline dello "snowboard".

Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con l'abilitazione posseduta.

La legge di riferimento regionale delinea inoltre, generalmente, anche l'ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna. Tali professioni hanno molti elementi in comune con la professione di maestro di sci.
Una volta superato l'esame per esercitare la professione è necessario iscriversi al relativo Albo presso il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione/Provincia in cui si intende esercitare la professione.
L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Casi particolari legge n. 81 del 8 marzo 1991.

Trasferimento (art. 5).

Le condizioni per il trasferimento da un albo regionale ad un altro per esercitare (anche temporaneamente) l'attività di maestro di sci sono determinate dalle leggi regionali.

Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale (art. 11).

L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica e a seguito della frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

Aspetti civilistici e fiscali del maestro di sci

Il seguente paragrafo ha lo scopo di informare circa il trattamento civilistico e fiscale riservato ai maestri di sci e fornire una conoscenza di base di tale argomento.

Aspetti Civilistici.

Il maestro di sci rientra tra le c.d. Professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad un albo (art. 2229 c.c.)

Di conseguenza, il contratto tra il Cliente e il Maestro di sci (o la Scuola di sci) è un contratto d'opera intellettuale, in forza del quale:

- il compenso, assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore (art. 2571-bis CC), può essere liberamente pattuito;
- il cliente può revocare in qualsiasi momento il mandato;
- il professionista può recedere solo per giusta causa.

Trattasi di obbligazione di mezzi e non di risultato.

Il codice di attività economica ATECO 2007 è individuato nel *85.51.00 Corsi Sportivi e Ricreativi.*

Aspetti fiscali: Esercizio in forma autonoma.

Il maestro di sci che intende svolgere l'attività di insegnamento professionalmente e in forma autonoma deve aprire una partita IVA, ciò comporta quindi i seguenti obblighi:

- Determinazione imposte sui redditi;
- Obblighi in materia di IVA;
- Obblighi in materia di IRAP (salvo esonero per gli imprenditori individuali dal 2022)

Obblighi fiscali

La configurazione è quella di un lavoratore autonomo; pertanto, l'inquadramento fiscale è lo stesso degli altri liberi professionisti. Il reddito prodotto è reddito di lavoro autonomo (art. 53 D.P.R. 917/1986), si può quindi aderire a due tipologie di regimi:

Il regime ordinario:

> *è tenuto ad effettuare le scritture contabili, all'adempimento degli obblighi dichiarativi, alla ritenuta d'acconto sulle fatture e all'applicazione dell'IVA al 22% sulle prestazioni. Il reddito derivante dall'insegnamento come maestro di sci è determinato in forma analitica (ricavi – spese) affluisce nelle dichiarazioni dei redditi e quindi assoggettata ad IRPEF e alle relative deduzioni/detrazioni.*

Il criterio di determinazione del reddito è quello di cassa.
Per il codice ATECO 85.51.00 dal 01/01/2018 è prevista l'applicazione degli ISA – Indici Sintetici Affidabilità, mentre in precedenza era escluso dall'applicazione di parametri e studio di settore

Regime forfettario:

per beneficiare di questo regime il maestro di sci deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- *Ricavi/compensi non superiori a 65.000 €.*
- *Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori non superiori a 20.000 € lordi.*

Per coloro che sono già in attività questi requisiti devono essere rispettati sui dati dell'anno precedente, mentre per chi intende iniziare una nuova attività sui dati presunti dell'anno in corso.
Tale regime prevede l'esonero dai principali obblighi contabili come la registrazione delle fatture e dagli obblighi dichiarativi come la dichiarazione IVA.
Con il regime forfettario non viene applicata l'IVA sulle prestazioni e non si opera la ritenuta d'acconto, il professionista è obbligato però a conservare e numerare le fatture di vendita e alle compilazioni della dichiarazione dei redditi.
Il calcolo del Reddito da inserire nelle dichiarazioni dei redditi avviene nel seguente modo:

- *REDDITO = COMPENSI * 78 % - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*

L'aliquota è quella prevista dal codice ATECO 85.51.00 prevista per i maestri di sci.
Il seguente reddito determinato è quindi assoggettato ad imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% nel caso di nuova attività al posto dell'imposta sui redditi IRPEF, addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

Obblighi previdenziali

Come chiarito nella circolare del 13/03/2013 dell'Associazione Maestri di Sci Italiani il maestro di sci titolare di partita IVA è obbligato all'iscrizione all'INPS presso la Gestione Commercianti e l'obbligo di versamento dei contributi per l'intero anno. È possibile limitare tale iscrizione solamente al periodo stagionale, ciò comporta però la chiusura e l'apertura della partita IVA annualmente.
In caso di svolgimento contemporaneo di diverse attività rientranti in diversi regimi contributivi, è necessario verificare caso per caso l'eventuale prevalenza di una tipologia di reddito rispetto alle altre tipologie e la possibilità di evitare la doppia contribuzione.

Contributi dovuti con il regime ordinario.

Con riferimento alla circolare INPS numero 22 del 08/02/2022 è previsto il versamento dei seguenti contributi:

- Contributo fisso con possibilità di pagamento in 4 rate annuali di:
    - Soggetti con età superiore ai 21 anni: 3.983,73 €.
    - Soggetti con età non superiore ai 21 anni: 3.788,81 €.
- Contributo variabile che si calcola sulla quota eccedente del minimale pari a 16.243,00 €:
    - Soggetti con età superiore ai 21 anni:
        - Fino a 48.279,00 € aliquota pari a 24,48 %;
        - Superiore a 48.279,00 € aliquota pari a 25,48 %.
    - Soggetti con età non superiore ai 21 anni:
        - Fino a 48.279,00 € aliquota pari a 23,28 %;
        - Superiore a 48.279,00 € aliquota pari a 24,28 %.
- Il massimale di reddito annuo 2020 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 80.465,00 € esclusivamente ai soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valenza anzianità contributiva a tale data, per gli altri soggetti iscritti con decorrenza 1° gennaio

1996 o successiva è previsto il massimale annuo pari a 105.014,00 €.

Contributi dovuti in regime forfettario.

Con riferimento alla circolare INPS numero 22 del 08/02/2022 nella quale viene comunicato che non è stata apportata nessuna modifica al regime previdenziale agevolato per l'anno 2022, si fa quindi riferimento alle precedenti circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio 2019 e n. 28 del 17 febbraio 2020, alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio.
I soggetti in regime forfettario possono quindi beneficiare in una riduzione contributiva nella misura del 35% dei contributi previsti.

Esercizio presso una scuola di sci.

Il maestro di sci può esercitare la propria attività anche associandosi ad una scuola di sci, dovrà rispettare la normativa di riferimento ai soci in base alla forma giuridica dell'Ente.
Il procedimento di riconoscimento delle Scuole di sci è disciplinato da specifiche Leggi Regionali o Provinciali.
Le scuole di sci, infatti, possono assumere diverse forme giuridiche:

- Società Semplici;
- ATP (Associazioni tra Professionisti), iscritte all'Albo del Collegio appartenenza obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e nella cui compagine sociale possono essere presenti solo professionisti iscritti all'albo;
- STP (Società tra Professionisti), costituite sotto forma di società di persone o di capitali e disciplinate dalla Legge 183/2011 con obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, oltre che all'Albo del Collegi professionali di appartenenza e nella cui compagine sociale possono essere iscritti anche soci "investitori non iscritti all'albo".

Gli obblighi contabili in questo caso ricadono a capo dell'Ente, il maestro è tenuto però alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, dichiarando il reddito professionale sulla base del quadro di partecipazione predisposto dalla Scuola. Egli inoltre dovrà verificare la propria eventuale iscrizione all'INPS.
Ai fini previdenziali, i maestri di sci soci di A.T.P. hanno la possibilità di iscriversi alla Gestione IVS Commercianti solo per il numero di mesi di effettivo esercizio dell'attività, con conseguenti iscrizioni e cancellazioni (Messaggio INPS 20027 dd 05/12/2012). Nel caso di maestri soci di S.T.P. vi è obbligo di iscrizione annuale, con eventuale possibilità di sospensione della stessa solo in caso di svolgimento di altra attività di lavoro (dipendente, autonomo..)
E' interessante la possibilità di introdurre nello Statuto delle sole A.T.P. varie categorie di associati, a cui possono corrispondere diversi obblighi e diversi diritti. Tra queste si evidenzia il c.d. "Associato temporaneo", che consente ad esempio l'associazione temporanea del maestro alla Scuola di sci solo per la stagione turistica. Tale forma di associazione è particolarmente utilizzata per i giovani maestri di sci, in alternativa all'apertura di una posizione fiscale autonoma.
Particolare attenzione va posta al criterio di riparto degli utili e delle perdite tra gli associati/i soci. Per poter ripartire il reddito in misura differenziata in base alle prestazioni svolte dal singolo maestro è consigliabile che l'Atto costitutivo e lo Statuto vengano redatti da un Notaio anche in caso di ATP, prevedendo nello statuto un metodo di assegnazione del reddito proporzionato alle prestazioni svolte. In caso contrario, o in mancanza di una simile previsione statutaria, le quote di partecipazione ai redditi si presumono uguali tra gli associati.
Le Scuole di Sci costituite sotto forma di Società Semplici o Associazioni Tra Professionisti determinano il reddito con il criterio di cassa, mentre quelle costituite sotto forma di Società tra Professionisti adottano il criterio della competenza con applicazione della Contabilità Ordinaria, o della Contabilità Semplificata se ne ricorrono i requisiti.

Obblighi fiscali.

Di solito la forma giuridica delle scuole da sci è Associazione tra Professionisti ovvero sotto la forma di Società semplici. Il socio ha quindi il diritto di percepire gli utili della Società i quali andranno a formare il reddito del soggetto il quale sarà obbligato a dichiarare tramite Modello Unico nel quadro RH "Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate ".
Sommando questo reddito agli altri redditi percepiti del maestro di sci si forma un reddito imponibile al quale viene applicata l'aliquota a scaglioni IRPEF corrispondente con relative deduzioni/detrazioni.
Le prestazioni erogate tramite la scuola sci sono riconosciute come prestazioni di insegamento autorizzate dalle regioni e sono quindi esenti IVA in quanto sono equiparate alle prestazioni emesse dagli isituti scolastici come descritto dall'art 10, punto 20, D.P.R. 633/1972.

Obblighi previdenziali.

Per gli obblighi previdenziali si rimanda al cap. 6.1.2.

Collaboratore.

È possibile esercitare la professione di maestro di sci facendosi inquadrare come collaboratore/dipendente della scuola sci, in tal caso tutti gli obblighi sono trasferiti al datore di lavoro e le tipologie contrattuali possono essere di contratto a tempo determinato/indeterminato oppure di contratto a chiamata.

Prestazioni Occasionali

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41E del 15/07/2020 ha espressamente escluso dalla possibilità di remunerare il lavoro di professionisti intellettuali iscritti in albi, quali i maestri di sci, mediante le c.d. "prestazioni occasionali". Di conseguenza, non è possibile per le Scuole di sci instaurare rapporti di lavoro autonomo occasionale per prestazioni professionali di insegnamento dello sci.

Iva

L'art. 10, punto 20 del D.P.R. 633/1972 prevede una generica esenzione Iva per le "*prestazioni didattiche (…) di ogni genere (…) rese da scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni".*

L'insegnamento dello sci è pertanto esente Iva, solo se le prestazioni vengono effettuate da Scuole di sci, costituite sotto qualsiasi forma giuridica, e se la Scuola di sci ha ottenuto il riconoscimento dalle Provincia o dalla Regione territorialmente competente. In tal caso le Scuole di sci possono optare dunque per la dispensa degli adempimenti (emissione delle fatture) ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/1972.

Le prestazioni di insegnamento effettuate da maestri liberi professionisti e le prestazioni rese per il tramite di Scuole di sci diverse dall'insegnamento sono dunque soggette ad Iva nella misura ordinaria (salvo l'applicazione del regime forfettario).

Il libero professionista deve emettere la fattura al momento dell'incasso del compenso.

In caso di dispensa degli adempimenti, la Scuola di sci deve registrare in apposito registro le singole operazioni di incasso e le singole operazioni di pagamento.

L'allenatore

I maestri di sci che frequentano gli appositi corsi tecnici organizzati dalla FISI, possono ottenere la qualifica di allenatore federale.

Nel caso di collaborazione con gli Sci club, se gli stessi sono costituiti sotto forma di Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente iscritta al Registro del Coni, e se

Le Discipline FISI: la Combinata nordica

Descrizione della disciplina

La combinata nordica è uno sport, le quale i partecipatati esercitano due distinte discipline:

- Salto con lo sci.

- Sci di fondo.

Oggigiorno vi sono cinque tipi di competizioni nella combinata nordica:

- Individuale Gurdersen: prevede un salto dal trampolino seguito da 10 km di sci di fondo. Il punteggio nel salto viene determinato da un punteggio in base alla misura del salto, successivamente i distacchi tra gli atleti sono trasformati in tempo e si procede con la gara di fondo facendo partire il vincitore del salto con gli sci come primo, seguito dagli altri a distanza in base ai punteggi ottenuti.
- Sprint: risulta analogo all'individuale Gurdersen ma prevede una distanza di 7,5 da percorrere con gli sci di fondo.
- Partenza in linea: si inizia con la gara di sci di fondo nella quale i partecipanti partono tutti assieme, al primo vengono assegnati 120 punti mentre ai successivi partecipanti vengono tolti 15 punti ogni minuto di ritardo. Successivamente, si procede alla gara di salto in lungo con gli sci, assegnando punteggi solo in base alla lunghezza del salto.
- Penalty race: nel salto in lungo non viene calcolato un punteggio per lo stile. I punti realizzati vengono successivamente convertiti in giri di penalità per la gara di sci di fondo.
- Gara a squadre: il meccanismo è lo stesso della combinata nordica Gurdersen ma partecipano squadre da 4 membri, ogni partecipante effettua due salti e i distacchi sono convertiti in tempo.

Salto con gli sci

Descrizione della disciplina

Il salto con gli sci è uno sport invernale riconosciuto dalla FISI in cui atleti che indossano sci scendono lungo una rampa di un trampolino dal quale effettuano un salto con l'obbiettivo di arrivare più lontano possibile.

Il punteggio dell'atleta è determinato dalla lunghezza del salto e dai punti di stile, questi ultimi sono assegnati da una giuria con un punteggio da 1 a 20.

Caratteristiche tecniche del trampolino

Gli impianti utilizzati per il salto con gli sci sono classificati in cinque categorie, vengono misurati in base alla distanza del punto HS (Hill Size – "misura del pendio", punto nel quale il pendio raggiunge un angolo di 32 gradi) e il punto di partenza del salto nel seguente modo:

Classe del trampolino	Distanza punto HS e punto di partenza
Trampolino piccolo	<= 49 metri
Trampolino medio	50-84 metri
Trampolino normale	85-109 metri
Trampolino lungo	>=110 metri
Trampolino per il volo con gli sci	>=185 metri

Sci alpinismo

Descrizione della disciplina

Lo sci di alpinismo è uno sport che permette di muoversi sia in discesa che in risalita tramite l'utilizzo di opportuni sci che nella fase di salita sono muniti di pelle di foca permettendo di non scivolare all'indietro. In questo sport gli atleti gareggiano tenendo conto del tempo impiegato in un determinato percorso oppure tramite una partenza in linea vincendo chi arriva prima al traguardo.
Le principali competizioni sono i Campionati Mondiali con cadenza annuale e la Coppa del Mondo con cadenza biennale.
Per la prima volta nel 2020 lo sci di alpinismo è stato introdotto nelle olimpiadi giovanili invernali.

Maestro e Istruttore di sci alpinismo

Il Maestro di sci non è automaticamente abilitato all'insegnamento dello Sci Alpinismo, in quanto tale disciplina è di competenza esclusiva della Guida Alpina.
Il procedimento di selezione delle Guide Alpine è simile a quello descritto nei paragrafi precedenti in merito alla figura del Maestro di Sci, e anche esso è di competenza delle Regioni e delle Province.
Il Club Alpino Italiano inoltre organizza regolarmente per i propri soci un percorso che consente l'ottenimento del titolo di Istruttore di Scialpinismo che prevede la partecipazione e il superamento con esito positivo di moduli specifici:

- Modulo Scialpinismo;
- Modulo Ghiaccio in alta montagna;
- Modulo didattico-culturale

Impatto della riforma dello sport - novità del D.lgs 28 febbraio 2021, numero 40:

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni operanti nel settore degli sport invernali dello sci alpinismo.

Delimitazione piste da fondo e altre piste (art 7).

Le piste per la risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con solo sul lato destro con bandierine verdi.

Sci fuori pista (art. 26).

Si rimanda alla normativa per la responsabilità e gli obblighi di sci fuori pista.
Il gestore delle piste può destinare specifici percorsi per la fase di risalita.

Descrizione della disciplina

Lo sci alpino, chiamato anche sci da discesa consiste nello scendere in velocità da una pista innevata indossando degli sci, si articola in 4 discipline che si differenziano per lunghezza del percorso e velocità di percorrenza dello stesso:

- Discesa libera: l'atleta deve passare all'interno di due porte di colore rosso e blu separate tra loro non meno di 8 metri con velocità di punta che toccano i 150 km/h.
- Supergigante: chiamato anche super G, i partecipanti devono passare attraverso una serie di porte ma la distanza tra esse e la lunghezza della pista sono maggiori rispetto agli slalom. A differenza della discesa libera in questa disciplina non vengono effettuate prove cronometrate prima della gara.
- Slalom gigante: anche in questa specialità gli atleti devono attraversare delle porte di colore rosso e blu alternate ma rispetto al supergigante è più lento e più tecnico dato il raggio di curvatura maggiore delle curve.
- Slalom speciale: con funzionamento analogo dello slalom gigante con la differenza che è una disciplina più tecnica e raramente si supera la velocità di 35 km/h.

Oltre a queste 4 discipline si aggiunge:

- La combinata che unisce una prova di discesa e una di slalom.
- La supercombinata che unisce una prima manche di discesa breve o di supergigante con una seconda di slalom.

In tutte le discipline è tenuto il tempo di percorrenza degli atleti nel completare uno stesso tracciato.

Maestro di sci alpino

Relativamente alla procedura per diventare maestro di sci di alpino e il relativo inquadramento normativo si rimanda ai paragrafi precedenti.

Impatto della riforma dello sport – novità del D.lgs 28 febbraio 2021, numero 40:

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni operanti nel settore degli sport invernali dello sci alpino, per le novità in materia generale sugli sport invernali si invita alla lettura del paragrafo n. 2.

Sci fuori pista (art.26)

Il gestore delle piste non è responsabile degli incidenti verificatesi nei percorsi fuori pista.
I soggetti che praticano sci alpinismo o sci fuoripista devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per un idoneo intervento di soccorso.

Assicurazione obbligatoria (art. 31)

Lo sciatore deve possedere un'assicurazione che copra la propria responsabilità civile per danni causati a terzi, è obbligo del gestore mettere a disposizione degli utenti all'acquisto del titolo di transito una polizza assicurativa.

Soggetti con disabilità (art. 35-36-37-38)

Le persone con disabilità la cui situazione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza devono essere assistite da un accompagnatore.
Tale funzione di accompagnatore può essere svolta da personale formato da associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposito registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Le persone con disabilità si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta "guida" sull'avanbraccio e sul retro della giacca.
Le persone con disabilità hanno il diritto di precedenza in fase di risalita con gli impianti.
L'obbligo del casco rimane al soggetto minorenne salvo certificato del medico attestante tale esenzione.

Descrizione della disciplina

Lo sci di fondo è uno sport invernale che appartiene al gruppo sport degli sci nordici nel quale i soggetti gareggiano con degli sci più stretti e leggeri rispetto a quelli da discesa e muniti di bacchette per aiutarsi con la spinta.

Vi sono varie specialità, tra cui:

- Partenza a cronometro: tramite dei sorteggi viene estratto l'ordine di partenza, gli atleti partono a distanza regolare e vengono cronometrati i tempi. Le lunghezze del tragitto possono essere variabili da 5 a 10 km.
- Partenza in linea: i partecipanti sono disposti in griglia di partenza secondo l'ordine di merito e vince chi attraversa prima il traguardo.
- Gimkana: consiste nel compiere un percorso ad ostacoli, specialità utilizzata soprattutto tra le categorie più giovani.
- Granfondo: si parte in linea e la loro lunghezza supera i 40 km.
- Gundersen: la gara è composta da due prove, la prima è individuale e a cronometro mentre la seconda è a tecnica libera.
- Skiathlon: una prova disputata con due tecniche, una metà con tecnica classica e la seconda con tecnica libera.
- Sprint: si gareggia su una pista breve (circa 1,5 km) dopodiché i classificati sono inseriti in un tabellone di tipo tennistico nel quale passano i primi due di ogni gruppo per poi passare ad una semifinale e successivamente una finale. Sono gare a cronometro e le tecniche utilizzate sono quella classica e quella libera.
- Staffetta con due modalità:
    - Tradizionale: gara con partenza in linea, le squadre sono composte da quattro membri, il cambio tra i partecipanti durante la gara avviene tramite tocco della mano.

    - Sprint: gara su pista breve (circa 1,5 km), le quadre sono composte da due staffettisti che si danno il cambio ad ogni giro. I giri da compiere sono otto e le squadre competono in due semifinali e le prime dieci squadre si affrontano in finale.
- Biathlon: è una modalità praticata solo con la tecnica pattinato, e prevede ogni 3 km circa di fermarsi al poligono e colpire dei bersagli posti a 50 metri.
- Ski-arc: analoga al biathlon con la differenza che vi è una sola tappa e si tira ai padiglioni.
- Tour de ski: è una modalità nella quale si effettuano varie gare con tempistiche ravvicinate in modo da dar poco riposo agli atleti, queste possono essere di vario tipo.

Maestro di sci di fondo

Relativamente alla procedura per diventare maestro di sci di fondo e il relativo inquadramento normativo si rimanda ai precedenti paragrafi.

Impatto della riforma dello sport – novità del D.lgs 28 febbraio 2021, numero 40:

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni operanti nel settore degli sport invernali dello sci di fondo.

Segnalazione delle piste in base al di difficoltà (art. 5).

Le piste di fondo sono suddivise in tre colori in crescente difficoltà (blue, rosso e nero) in base alle seguenti caratteristiche della pista:
Pendenza longitudinale;

- Pendenza media longitudinale;
- Lunghezza media.

Delimitazioni piste da fondo (art. 7).

Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate con apposita pallinatura:

- Lungo i bordi della pista in modo da separare i tracciati con diverso senso di marcia.
- Lungo il bordo della pista in ambiti non delimitati da elementi naturali.

La pallinatura può essere omessa:
- Quando la pista è delimitata da elementi naturali;
- Nei tratti nei quali sono stati posizionati elementi di sicurezza;
- Nei tratti di raccordo tra più piste.

Bisogna effettuare la rimozione di tale pallinatura a fine stagione.

Slittino

Descrizione della disciplina

In questo sport gli atleti viaggiano in posizione supina su una piccola slitta in una pista ghiacciata nella quale muovono i piedi flettendo a loro volta i pattini dello slittino per curvare lungo il percorso.
Esistono vari tipi di piste con lo slittino:
- Pista artificiale: sono costruiti in muratura e refrigerati artificialmente oppure scavando il ghiaccio già presente sul percorso con poche o nulle costruzioni murarie e refrigerate naturalmente.
- Pista naturale: i tracciati sono ricavati da sentieri esistenti o strade di montagna.

Vi sono vari tipi di gara, tra cui:
- Singolo: unica disciplina in cui in cui esiste la suddivisione delle categorie per uomo e donna, nel quale si gareggia in 4 discese sommando i tempi delle prove.
- Doppio: la competizione di disputa su due manche e anche in questo caso sono sommati i tempi delle discese
- Gara a squadre: a differenza delle tipologie precedenti il secondo membro della squadra parte appena il primo tocca uno

tabellone sopra l'arrivo, permettendo quindi di non interrompere la gara al cambio di atleta.

- Sprint: consiste in una sola discesa del tracciato con il tempo che viene preso a 100/150 metri più in basso rispetto alla rampa di partenza.

Impatto della riforma dello sport – novità del D.lgs 28 febbraio 2021, numero 40:

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni operanti nel settore degli sport invernali dello slittino.

Novità del D.lgs. 28 febbraio 2021, numero 40 – in materia di sicurezza:

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni riferite allo specifico sport invernale dello slittino.

Aree sciabili attrezzate (art. 4)

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti sono individuate aree specifiche per la pratica delle attività con slitta e slittino.

Segnalazione delle piste in base alla difficoltà (art. 5)

Come per le piste da sci alpino le piste per lo slittino sono suddivise e segnalate tramite colori in base alla loro difficoltà data dalla pendenza longitudinale.

Delimitazione piste (art. 7)

Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste per la discesa.

CAPITOLO 10

RUGBY

A cura di Andrea Coppola[13]

10.1 Descrizione della disciplina

Si parla sempre più spesso di Rugby perché, oltre ad essere lo sport di squadra per eccellenza, è uno sport che ha in seno dei valori encomiabili che potrebbero tornare utili per vivere meglio la quotidianità.
Una leggenda attribuisce a William Webb Ellis – giovane studente inglese - l'invenzione dell'omonimo gioco. Nel 1823, in occasione di una partita di football giocato con regole ancora non standardizzate, Ellis raccolse la palla con le mani ed iniziò a correre verso la linea di fondo campo avversaria. Da quell'episodio dal valore rivoluzionario si fa partire la storia di questo sport che oggi annovera quasi 100 nazioni, tra le quali l'Italia. Il Rugby infatti è uno sport di origini nobili, nel quale il rispetto delle regole e degli avversari è considerato un valore fondamentale ed ha quindi, per sua natura, una forte valenza educativa. Oltre agli aspetti legati alla socializzazione, la pratica di questo sport offre l'opportunità di confrontarsi con la propria e altrui aggressività in un contesto di gioco. Il Rugby è definito come uno sport di contatto e di situazione: di contatto, perché il confronto fisico tra i giocatori è una costante del gioco; di situazione, perché nella sua evoluzione sta diventando sempre più importante la capacità di comprendere il contesto momentaneo in cui ogni fase della partita si sviluppa concretamente. E' inoltre interessante sottolineare come, stando ai numeri attuali, tale sport sia praticato anche dalle donne le cui squadre iscritte in regolari campionati presentano numeri positivi e crescenti.

[13] *Dottore Commercialista in Parma, Membro Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport*

Tipicamente il rugby è giocato con squadre composte da 15 giocatori (con in aggiunta massimo 7 riserve esterne) in un campo da gioco di forma rettangolare in cui si distinguono principalmente:
A) l'area di meta, di forma rettangolare è sovrastata da una H - disegnata con dei pali e posta al centro della linea di meta - in cui avviene posando il pallone ovale in terra, l'assegnazione del punto. A seguire vi è la "linea di pallone morto" oltre la quale non si dovrebbe sconfinare.
B) l'area di gioco, mai superiore ai 100 mt di lunghezza ed un minimo di 66 mt di larghezza.
C) l'area dei 22, a ridosso dell'area di meta ne indica la distanza della linea di meta quindi tipica delle azioni di attacco dell'uno o l'altra squadra avversaria.
D) il recinto di gioco include oltre al campo di gioco regolamentare, un'area perimetrale esterna tipicamente ad uso e supporto tecnico delle squadre.
Una partita ha una durata di 80 minuti suddivisi in due tempi da 40 ognuno intervallati da 10 minuti di pausa. Scopo del gioco è totalizzare più punti della squadra avversaria durante il tempo di gioco previsto e attraverso i tre sistemi leciti: meta (e relativo calcio di trasformazione), drop o calcio di punizione. Ciò, acquisendo il possesso palla per mezzo di tre azioni, quali afferrando l'ovale e correndo in avanti, calciandola in avanti, passandola ai compagni che siano in linea o all'indietro rispetto la propria posizione. L'assegnazione dei punti prevede valori differenti a seconda dell'azione realizzata, quali:

- Meta, si realizza quando la palla viene 'schiacciata' – con le braccia o la parte anteriore del tronco - al suolo nell'area di meta avversaria e vale 5 punti.
- Trasformazione, avviene dopo aver ottenuto e battuto un calcio di punizione in cui la sfera ovale attraversa in volo i due pali posti sopra la linea di meta fruttando 2 punti.
- Meta di punizione, assegnata dall'arbitro dinanzi a grave fallo volto ad evitare una chiara azione di meta; + 5 punti all'avversario.

- Punizione, assegnata dopo un fallo grave, può fruttare + 3 punti qualora il calcio di punizione riesca a far passare la palla ovale tra le barre sopra la linea di meta.
- Drop, calcio di rimbalzo durante l'azione in grado di attraversare i pali della linea di meta; + 2 punti.
- Porta tecnica, assegnata dall'arbitro dinanzi a tocco falloso; + 3 punti.

10.2 Aspetti civilistici

Anche per la pratica dello sport rugbystico, al fine di avviare un centro di allenamento o dar vita ad una squadra in grado di iscriversi e dunque svolgere un campionato federale, occorre partire dalla costituzione di una società. Richiamando l'art. 90 L. 289/2002 – comma 18 – "le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono per atto scritto", sia esso pubblico o privato. Senza dubbio la forma più comune è quella relativa all'associazione sportiva dilettantistica (Asd) in cui, dopo aver redatto statuto ed atto costitutivo, si provvede alla registrazione di questi presso la locale sede dell'Agenzia delle Entrate, provvedendo preventivamente alla richiesta di attribuzione del codice fiscale, utile per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta, ad oggi pari ad € 200. Seguirà l'inoltro della domanda di affiliazione presso la Federazione Italiana Rugby (FIR), provvedendo entro i 90 giorni successivi obbligatoriamente all'iscrizione al Registro del Coni. Ricordiamo, il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali per cui ritenute validamente costituite e idonee a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa già discussa in precedenza.

10.3 Aspetti fiscali

Poiché sono applicabili le disposizioni previste dalla L. 398/91, si rimanda allo specifico paragrafo.

CAPITOLO 11

ARTI MARZIALI

A cura di Maira Michele[14]

11.1 Descrizione della disciplina

Le arti marziali (martial arts) sono metodi di combattimento – veri e propri sistemi codificati – tradizionali o moderni, concepiti per ragioni talvolta molto differenti: autodifesa, offesa, applicazioni militari, competizione sportiva, sviluppo fisico, mentale e spirituale, intrattenimento e conservazione del patrimonio culturale immateriale di una nazione.
Le arti marziali riconosciute oggi dal Coni, sono molteplici ed a titolo di esempio non esaustivo si possono annoverare: il Karate, il Judo, l'Aikido, il Ju- jitsu, o le meno praticate: Capoeira, Grappling, MGA, Pancratio, Athlima, S'istrumpa.
Esse, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, hanno per finalità lo sviluppo e la diffusione, nella sede principale e nelle sedi periferiche dislocate sul territorio nazionale, di attività sportive, agonistiche e non agonistiche, connesse alle discipline di cui sopra.
Per poter svolgere mansioni qualificate all'interno di Asd/Ssd vige l'obbligo legale di aver un diploma riconosciuto; pertanto è necessaria un'accurata formazione che si distingue in allenatori, istruttori e maestri.
Per poter ottenere la qualifica di allenatore è necessario avere almeno al qualifica di cintura nera Primo Dan,aver compiuto 18 anni e superare un esame che preveda la conoscenza di:

- Anatomia, traumatologia, e primo soccorso;
- Psicologia e psicopedagogia applicata allo sport;

[14] *Dottore Commercialista in Nicosia Membro Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport*

- Organizzazione sportiva;
- Regolamento arbitrale.

Per quanto riguarda la qualifica di istruttore è necessario avere almeno la qualifica di cintura nera II Dan e qualifica di Allenatore, aver compiuto 21 anni e superare un esame che preveda la conoscenza di:

- Didattica specifica dell'arte marziale oggetto d'esame;
- Programma tecnico propedeutico;- Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento;
- Aspetti civilistici e fiscali delle società sportive;
- Regolamenti e tipologie di gara;
- Nozioni relative all'organizzazione di manifestazioni sportive.

Per quanto riguarda la qualifica di Maestro è necessario avere almeno la qualifica di Cintura Nera IV Dan e qualifica di Istruttore, aver compiuto 40 anni e superare un esame che preveda la conoscenza di:

- Didattica specifica;
- Programma tecnico propedeutico;
- Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento;
- Aspetti civilistici e fiscali delle società sportive;
- Regolamenti e tipologie di gara; - Nozioni relative all'organizzazione di manifestazioni sportive;
- Tesina.

Ovviamente per ogni arti marziale può essere richiesto per il superamento degli esami, una particolare attenzione negli elementi che lo caratterizzano; ad esempio la particolarità del karate consiste nella conoscenza dei fondamentali del kata ed i relativi bunkai.

11.2 Aspetti civilistici

Per la costituzione di una associazione sportiva dilettantistica sono necessari due documenti: l'atto costitutivo che rappresenta la volontà dei soci fondatori di costituire un'associazione senza finalità di lucro, e lo statuto che determina lo scopo principale dell'associazione, la composizione del consiglio direttivo e il funzionamento a loro attribuiti, i diritti e doveri dei soci, nonché l'uguaglianza tra di essi, la gestione contabile e patrimoniale ecc; è importante che lo statuto preveda le disposizione previste dal''art. 148 comma 8 del d.p.r. 22 dicembre 1986/917.

E' fondamentale per l'associazione redigire il modello Eas entro 60 giorni dalla costituzione e comunicare eventuali variazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
L'associazione ha l'obbligo inoltre di iscriversi nel registro nazionale delle Associazioni sportive tenute dal Coni, nonché autenticarsi nle registro detenuto presso il dipartimento dello sport della presidenza del consiglio dei ministri ai sensi del D.Lgs 39/2021.
Inoltre l'associazione ha l'obbligo della tenuta dei libri sociali obbligatori; i quali non devono essere vidimati ma si consiglia una regolare tenuta dei seguenti libri:

• Libro soci: nel quale registrare le varie iscrizioni dei soci che fanno richiesta di far parte dell'associazione, compresa dei soci fondatori;
• libro verbali consiglio direttivo: nel quale si registra l'ordinaria amministrazione associativa;
• Libro dei verbali della Assemblea dei soci;
• Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito).

11.3 Aspetti fiscali

Per gli aspetti fiscali si rimanda alla fiscalità generale già descritta nel capitolo ad esso dedicato

CAPITOLO 12

CICLISMO

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo[15]

12.1 Descrizione della disciplina

Il ciclismo è un'attività sportiva regolamentata dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI).

Nell'ambito del ciclismo sportivo classico esistono storicamente tre specialità:

- il ciclismo su pista;
- il ciclismo su strada
- il ciclocross.

Esistono altre discipline derivanti dal ciclismo riconosciute dall'UCI.(come per esempio mountain biking, BMX, ciclismo indoor, ecc...),

12.2 Aspetti civilistici

Annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD di ciclismo.

Nello scopo sociale è opportuno riportare quante segue: "... L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:

a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.

b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;

---

[15] *Dottoressa Commercialista in Padova, Membri Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

(...)

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana (in alternativa più genericamente: "della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva alla quale intende affiliarsi e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione (o dell'Ente) dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali(o dell'Ente) dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva (nei rispettivi ambiti di competenza).

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali (o dell'Ente) nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate."

Si prenda ora in esame la differenza che c'è tra la tessera da cicloturista, da ciclosportivo e da cicloamatore.

Per ciclosportivo e cicloamatore viene richiesta una certificazione che attesti l'idoneità a praticare attività sportiva agonistica per il ciclismo.

Attenzione per ogni sport praticato occorre una certificazione che riporti espressamente il tipo di sport, pertanto il certificato dovrà espressamente riportare la descrizione dello sport. Nel nostro caso Ciclismo.

Per il cicloturista viene richiesta una certificazione per l'idoneità a praticare attività sportiva non agonistica.
La certificazione va consegnata alla società per la quale si intende tesserarsi e verrà da questa conservata. Il certificato ha validità di un anno.
I certificati vengono rilasciati dalle ASL, dai centri di medicina per lo sport, dai medici sportivi.

12.3 Aspetti fiscali

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si ritiene importante segnalare il caso particolare della tassazione relativa ai compensi pagati al vincitore di una gara sportiva, oppure a compensi giornalieri corrisposti per la partecipazione ad uno stage di allenamento o a tornei, al di fuori del territorio nazionale.
La tassazione dei compensi degli atleti presenta caratteri di evidente complessità stante la mobilità internazionale che contraddistingue l'attività di atleti agonisti.
Il principio che si dovrà applicare è quello dettato dall'art. 17 del modello OCSE: gli sportivi che svolgono l'attività in più Stati devono necessariamente individuare la quota di compenso attribuibile a ciascun Stato in cui l'attività è stata svolta.
La parte del compenso strettamente collegata ad una determinata performance sarà allocata (anche) allo Stato estero in cui l'attività è stata esercitata. Il compenso che, invece, non può essere attribuito specificatamente ad un determinato evento, quale la remunerazione corrisposta a fronte di un contratto di lavoro dipendente, dovrà essere (anche) allocato allo Stato estero utilizzando un meccanismo di proporzionamento quale, ad esempio, il numero dei giorni lavorativi spesi dall'atleta in ciascun Stato. Secondo l'OCSE, è ragionevole allocare lo stipendio ai diversi Stati sulla base dei giorni lavorativi di presenza dell'atleta nei diversi Stati ed allocare il bonus allo Stato in cui si sono svolte le gare a cui l'atleta ha partecipato.
Gli stessi principi di territorialità dei compensi sono stati espressi dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai compensi erogati da una società sportiva professionistica italiana a ciclisti professionisti non residenti. L'elemento che radica il reddito dei corridori in esame all'Italia

secondo la norma convenzionali (il caso specifico atteneva la Convenzione Italia – Germania) è il luogo di svolgimento delle specifiche prestazioni personali dello sportivo e non il complesso dell'attività sportiva ovunque svolta dallo sportivo non residente. Secondo l'Agenzia delle Entrate per i redditi imputabili a giornate di gara svolte al di fuori del territorio italiano non sussiste il potere impositivo dello Stato, ai sensi del richiamato art. 17 della Convenzione, né sono applicabili le regole di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni convenzionali. Secondo l'amministrazione finanziaria italiana in presenza di un contratto che regoli unitariamente il rapporto di lavoro tra una società residente e uno sportivo non residente, è possibile ripartire il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara (tappe ciclistiche) svolte in Italia e quelle svolte all'estero.

12.4 Aspetti giuslavoristici

Attenzione particolare meritano le varie forme di incompatibilità all'interno dell'assetto della ASD come nello specifico:

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI TECNICI

La tessera di Tecnico è compatibile con la carica di Dirigente della propria Società ad esclusione della carica di Presidente e Vice Presidente. Può, invece, ricoprire qualsiasi carica dirigenziale in una Società diversa da quella per cui è tesserato.

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI DIRETTORI DI CORSA

In base a quanto stabilito dall'articolo 30 dello Statuto Federale l'attività di Direttore di Corsa è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva a livello nazionale e con quella di Presidente Regionale.

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI GIUDICI DI GARA

In base a quanto stabilito dall'articolo 30 dello Statuto Federale la tessera di Giudice di Gara in attività di servizio è incompatibile con qualsiasi altra tessera federale ad esclusione di quella da cicloturista e di socio di società. I Giudici di Gara in attività di servizio non possono svolgere funzioni di tecnico.

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI

In base all'articolo 10 del Regolamento Tecnico, la tessera per le categorie agonistiche è incompatibile con qualsiasi altra tessera federale ad

eccezione di quella di consigliere federale eletto nella componente atleti.
Assicurazione
Le polizze stipulate dalla FCI tutelano i tesserati e gli affiliati rispettivamente contro i rischi infortuni ed RCT per fatti verificatisi, a titolo esemplificativo e non limitativo, in occasione di gare, corsi, manifestazioni, iniziative promozionali, riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, allenamento anche individuale, con o senza l'uso della bicicletta, previsto, disposto, autorizzato o controllato dalla societa sportiva affiliata del soggetto, come previsto dall'art. 7 del Decreto 3 novembre 2010 – Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (G.U. n. 296 del 20.12.2010).
Le prestazioni relative al ramo infortuni sono prestate con una franchigia assoluta del 4% sulle lesioni riportate nella tabella allegata al testo di polizza
Le prestazioni relative al ramo RCT sono prestate con una franchigia assoluta pari ad euro 300,00 limitatamente ai danni a cose.

12.5 Particolarità e riferimenti normativi

TESSERAMENTO
Per poter partecipare alle attività ciclosportive, cicloturistiche e cicloamatoriali ed alle manifestazioni ciclistiche in genere è necessario essere in possesso di una tessera valida per l'anno in corso rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana o da un altro Ente di Promozione Sportiva.
Per quanto la tessera degli Enti di Promozione Sportiva permetta di partecipare a molta parte dell'attività proposta dalla Federazione Ciclistica Italiana (e viceversa), solo la tessera FCI permette la partecipazione alle gare di Campionato e l'attribuzione di punteggi in circuiti o challange organizzati dalla FCI.
La tessera alla FCI può essere richiesta solo tramite una società ciclistica (associazione sportiva dilettantistica) affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana.
Devi recarti presso una Associazione Sportiva dilettantistica affiliata e richiedere il tesseramento.

Il tesseramento ha durata annuale, dalla data di rilascio tessera al 31 dicembre dell'anno di tesseramento
Per trovare una società sportiva affiliata alla FCI che svolga attività cicloturistica, ciclosportiva o amatoriale puoi rivolgerti agli uffici regionali e provinciali della FCI.
N.B.: La Federazione ciclistica Italiana non rilascia tessera a titolo individuale pertanto il tesseramento sarà possibile solo attraverso l'adesione ad una società affiliata
Le informazioni principali sui comitati regionali FCI si possono reperire alla voce "Comitati Regionali" del menù principale delle pagine della Federazione Ciclistica Italiana.
Per ogni regione sono indicate le informazioni principali e il link alle pagine web del comitato attraverso le quali potrete trovare le informazioni necessarie.
AUTOCERTIFICAZIONE ETICA
Le ASD di ciclismo che organizzano una gara devono acquisire da tutti gli iscritti alla gara non in possesso di tessera FCI/ENTI di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (tesserati di altra Federazione straniera o partecipanti tramite tessera giornaliera) la dichiarazione etica.
Con l'Autodichiarazione etica (disponibile sul sito internet della Federazione Ciclistica Italiana) l'iscritto dichiara di accettare e condividerne integralmente lo statuto della ASD organizzatrice, e di attenersi al rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari dell'Ente cui la predetta ASD è affiliata.

CAPITOLO 13

PALLAVOLO

A cura di Salvatore Lacagnina[16]

13.1 Descrizione della disciplina

La pallavolo moderna nasce nel 1895 in America nello stato del Massachusetts dall'idea di William Morgan un insegnante di educazione fisica. Questa disciplina si basa sul gioco di squadra, sulla velocità e abilità nei movimenti, su intuito e strategia.
Ogni squadra ha la propria tattica di gioco e gli atleti in campo comunicano tra di loro attraverso un codice numerico eseguito con dei gesti. A seguito delle situazioni di gioco, le strategie si suddividono in offensive e difensive. Le azioni fondamentali della pallavolo sono cinque: palleggio, bagher, servizio, attacco e muro.
Una partita di pallavolo si svolge tra due squadre di 6 giocatori ciascuna. Lo scopo del gioco è realizzare punti facendo cadere la palla nel campo avversario (fase di attacco), impedendo che l'altra squadra faccia altrettanto (fase difensiva).
Il terreno di gioco è di forma rettangolare (18 m×9 m) ed è diviso in due parti uguali da una rete tesa fra due paletti, lunga 9,50 m e alta 1 m, distante dal suolo (misurando dal bordo superiore) 2,43 m per le squadre maschili seniores e 2,24 m per le formazioni femminili.
Una linea, tracciata sotto la rete, lo divide in due quadrati uguali. Altre due linee, parallele alla linea centrale e da questa distanti 3 m, delimitano le zone di attacco. Attorno al campo deve esserci una zona di rispetto, o "libera", che deve essere larga fra 3 e 5 m dalle linee laterali

[16] *Dottore Commercialista in Caltanisetta, Membro Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport*

e fra i 3 e gli 8 m dalle linee di fondo. Il pallone di gioco è di forma sferica, con circonferenza di 65-67 cm e massa di 260-280 g.
Le partite internazionali e di serie A sono dirette da2 arbitri, 4 giudici di linea e 2 segnapunti.

13.2 Aspetti civilistici

L'attività sportiva della pallavolo può essere strutturata secondo due forme giuridiche:

- associazioni sportive dilettantistiche (ASD): si tratta di enti non commerciali, in cui la responsabilità patrimoniale ricade sui soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione e in cui vi è una partecipazione democratica all'amministrazione e alla gestione;
- società sportive dilettantistiche (SSD): si tratta di società di capitali (o società cooperative), caratterizzate da autonomia patrimoniale e in cui la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale conferito; in esse vi è una partecipazione capitalistica all'amministrazione e alla gestione.

In entrambi i casi ciò che prevale è la promozione dell'attività didattica e sportiva che viene svolta dai tesserati in modo non professionale e l'assenza della finalità di lucro.
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, al fine di poter svolgere tale attività, devono essere affiliate alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito per legge presso Sport e Salute (precedentemente Registro CONI).
La richiesta di affiliazione alla FIPAV deve precedere qualsiasi atto ufficiale dell'associazione o società nonché la partecipazione a qualsiasi attività indetta o autorizzata da FIPAV. Per affiliazione si intende l'atto negoziale di tipo associativo attraverso il quale una persona giuridica entra a far parte dell'ordinamento federale e prevede l'accettazione, integrale e incondizionata, di tutta la normativa interna federale.
La procedura di affiliazione si suddivide in due fasi: registrazione al portale e affiliazione. Affinché si possa procedere alla registrazione sul portale istituzionale la denominazione dell'associazione/società dovrà essere differente da qualsivoglia altra associazione/società già affiliata in

FIPAV e non dovrà contenere termini offensivi o contrari alla legge. La verifica della disponibilità delle denominazioni disponibili potrà essere richiesta al Comitato Territoriale di competenza. Inoltre, nella denominazione dovrà obbligatoriamente essere inclusa la finalità, "sportiva", e la ragione sociale o denominazione, "dilettantistica" (Art.90, legge 289/2002, comma 18).
I componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione/società devono comprendere sempre il Presidente e almeno un Vicepresidente. Per le associazioni/società che svolgono unicamente attività indoor il tesseramento dei dirigenti è gratuito fino al tesseramento del sesto dirigente, per tutte le altre attività è gratuito fino al tesseramento del terzo dirigente.
L'associazione/società entro 5giorni dall'inoltro della richiesta di prima affiliazione in FIPAV invia, preferibilmente tramite posta elettronica, brevi mano con lettera raccomandata A.R. la seguente documentazione al comitato territoriale di competenza:
1. Modulo A1 (anagrafica dati societari);
2. Modulo A2 (anagrafica dati consiglio direttivo);
3. Statuto societario: dovrà rispettare i requisiti stabiliti dal D.lgs. 36/2021 e successive modifiche, dovrà essere vidimato dall'Agenzia delle Entrate o registrato presso studio notarile e dovrà riportare il timbro di registrazione o documento analogo contenente data, numero e serie di registrazione.
4. Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
5. Copia della ricevuta di pagamento di prima affiliazione.
La produzione della suddetta documentazione è a pena di irricevibilità della domanda di prima affiliazione. La società/associazione dovrà obbligatoriamente conservare presso la sede sociale tutti i documenti sopra elencanti in originale. La FIPAV si riserva in qualsiasi momento di chiederne copia per eventuale necessità.
La nuova affiliata dovrà rimanere in attesa di ratifica da parte degli organi competenti FIPAV.
Nel solo caso in cui è richiesta l'affiliazione per anticipare le operazioni inerenti l'assetto societario (assorbimento, cessione diritto, iscrizione

ai campionati) da effettuare prima del 1° luglio la validità decorre dalla data del versamento della relativa tassa, comprensiva anche di quella per i dirigenti obbligatori.
Il Presidente della società, sottoscrivendo il modulo di affiliazione, dichiara sotto la propria responsabilità che tutti gli atleti/e tesserati/e sono in possesso dei requisiti previsti e che tutti i componenti del Consiglio direttivo della società sono stati tesserati alla FIPAV.
Il modulo A1 di prima affiliazione integra anche la prevista richiesta di "riconoscimento sportivo" ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera c, del Decreto Legislativo 242/1999. Il riconoscimento dell'associazione o della società a fini sportivi presuppone l'iscrizione al Registro tenuto da Sport e Salute che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l'ammissione ai benefici di carattere fiscale.
Successivamente alla ratifica di prima affiliazione alla FIPAV, l'associazione/società dovrà effettuare il caricamento dello statuto societario registrato all'Agenzia delle Entrate e utilizzato in fase di procedura di prima affiliazione in FIPAV, dandone comunicazione via e-mail all'indirizzo federale.
In alternativa all'affiliazione FIPAV, è possibile affiliarsi ad altri EPS (Enti di Promozione Sportiva).

13.3 Aspetti fiscali

All'attività della pallavolo, in qualunque forma svolta, si applica la disciplina generale degli enti non commerciali e, inoltre, le società/associazioni in cui si pratica tale sport, facendo parte della categoria degli "enti associativi", possono beneficiare della L. 398/1991.
Il regime forfetario, di cui alla L. 398/1991, è il regime contabile di determinazione del reddito più utilizzato dalle A.S.D. e dalle S.S.D. per i numerosi vantaggi fiscali che esso prevede. Il D.L. n. 185/2008 (convertito in L. 28/01/2009 n. 2) ha previsto l'applicabilità del regime forfetario, di cui alla Legge n. 398/1991, alla preventiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi (mod. EAS). Solo dopo aver effettuato la trasmissione telematica del mod. EAS, "i corrispettivi, le

quote e i contributi" percepiti dalle S.S.D. ai sensi dell'art. 148 TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, potranno essere considerati non imponibili.
Gli enti associativi sono soggetti alla disciplina fiscale degli enti non commerciali, per cui è prevista una de-commercializzazione generica ai sensi dell'art. 143 del TUIR. Secondo tale disciplina, non costituiscono attività commerciali:

- le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 2195 del c.c., effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
- le attività di raccolte pubbliche occasionali di fondi, poste in essere in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, ecc;
- lo svolgimento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, in regime di convenzione con enti pubblici.

Alla de-commercializzazione generica di cui sopra, se ne aggiunge una"speciale" per le Società sportive dilettantistiche, prevista ai sensi dell'art. 148 del TUIR, ovvero:

- si considerano non commerciali quelle attività svolte in conformità alle loro finalità istituzionali di sviluppo e promozione dello sport, a fronte delle quote o contributi associativi percepiti, le quali non concorrono alla formazione del reddito complessivo;
- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate dietro il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei partecipanti (o degli associati delle ASD), ed anche di altre SSD (o ASD) che svolgono la medesima attività e dei relativi tesserati.

Quest'ultima, si applica solo a quelle ASD e SSD che abbiano inserito, nell'atto costitutivo e nello statuto, le clausole previste dall'art. 90 della Legge 289/2002 (tale articolo ha subito delle modifiche che saranno in vigore dal 01/01/2023).
Occorre effettuare una distinzione tra ASD e SSD: nelle ASD sono presenti associati e tesserati; nelle SSD i soci sono solo coloro che hanno costituito la Società, mentre gli utilizzatori dei servizi sportivi della SSD sono definiti frequentatori e/o partecipanti. Sia le quote dei soci delle ASD che le quote pagate dai soci delle SSD sono non imponibili, come

anche le altre prestazioni "istituzionali", se sono rese, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei frequentatori delle SSD e delle ASD, se questi sono tesserati alla Federazione o Ente di promozione sportiva a cui risulti affiliata l'Associazione o Società Sportiva. Sono invece da considerare commerciali le eventuali quote di frequenza percepite da partecipanti saltuari o non tesserati, o i corrispettivi percepiti per altre attività considerate commerciali.

13.4 Aspetti giuslavoristici

Alle associazioni sportive/società sportive finalizzate alla pratica della pallavolo si applica la generale disciplina sui contratti di lavoro. Pertanto, potranno essere stipulati contratti per:

- Attività di volontariato;
- Rapporti di lavoro subordinato;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Rapporti di lavoro occasionale;
- Rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica.

Gli atleti che militano nei campionati di serie A (Nazionale) della Federazione Italiana Pallavolo non rientrano nella normativa di cui alla L. 91/1981 e, pertanto, sono considerati atleti dilettanti.

Al fine di poter svolgere l'attività didattica e sportiva, potrebbero essere necessarie differenti professionalità, per le quali la FIPAV organizza specifici corsi di formazione, con conseguimento di qualifiche:

- Allenatori;
- Dirigenti;
- Ufficiali di gara.

CAPITOLO 14

TENNIS

A cura di Salvatore Lacagnina[17]

14.1 Descrizione della disciplina

Il tennis è uno sport che può essere praticato in due (singolare) o in quattro (doppio),in un campo diviso da una rete, in cui i giocatori utilizzano delle racchette per colpire una pallina con l'obiettivo di mandarla dall'altro lato del campo senza che l'avversario sia in grado di ribattere correttamente. Tale sport può essere praticato uno contro uno (singolare) o due contro due (doppio).
Il campo da gioco è lungo 23,77 m e largo 8,23 m per il singolare e 10,97 m per il doppio ed è diviso a metà da una rete che ha un'altezza al centro di 0,914 m.
Il campo può avere diverse superfici: terra battuta, erba naturale, cemento e superfici sintetiche.

14.2 Aspetti civilistici

Un circolo di tennis, come le altre attività sportive dilettantistiche, può essere strutturato secondo due forme giuridiche:

- associazioni sportive dilettantistiche (ASD): si tratta di enti non commerciali, in cui la responsabilità patrimoniale ricade sui soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione e in cui vi è una partecipazione democratica all'amministrazione e alla gestione;
- società sportive dilettantistiche (SSD): si tratta di società di capitali (o società cooperative), caratterizzate da autonomia patrimoniale e in cui la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale

[17] *Dottore Commercialista in Caltanisetta Membro Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport*

conferito; in esse vi è una partecipazione capitalistica all'amministrazione e alla gestione.
In entrambi i casi ciò che prevale è la promozione dell'attività didattica e sportiva che viene svolta dai tesserati in modo non professionale e l'assenza della finalità di lucro.
Le società/associazioni e i propri tesserati, al fine di poter partecipare all'attività sportiva promossa dalla FIT (Federazione Italiana Tennis) devono procedere con la richiesta di affiliazione alla FIT stessa.
Per affiliazione si intende l'atto negoziale di tipo associativo attraverso il quale una persona giuridica entra a far parte dell'ordinamento federale e prevede l'accettazione, integrale e incondizionata, di tutta la normativa interna federale.
Sussistono requisiti soggettivi e statutari necessari ai fini dell'affiliazione:

- Requisiti soggettivi: l'affiliato deve essere costituito in una delle forme giuridiche previste dal Codice Civile, con atto pubblico o scrittura privata registrata o autenticata dal Presidente del Comitato Provinciale o dal Delegato Provinciale competente o, in mancanza, dai corrispondenti organi regionali. Devono poi essere rispettati i requisiti prescritti dall'art. 90, c. 17, L. n. 289/2002 per le ASD e le SSD. Per le prime deve trattarsi di associazione priva di responsabilità giuridica (artt. 36 e ss. C.C.) o associazione con personalità giuridica di diritto privato. Per le seconde deve trattarsi di società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative senza fine di lucro.
- Requisiti statutari: nello statuto dell'affiliato è necessario che sia espressamente riportato quanto previsto dall'art. 90 L. n. 298/2002 e dall'art. 2.1.1, c. 2 del Regolamento Organico FIT.

In particolare:

- inserimento nella denominazione sociale di "associazione sportiva dilettantistica" (ASD) o "società sportiva dilettantistica" (SSD);
- indicazione della sede legale in uno degli stati membri dell'Unione europea e della sede sportiva nel territorio dello Stato italiano;

- finalità precipua, la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis;
- indicazione del soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione;
- esclusione dai propri intenti di ogni fine di lucro: 1) con l'obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva di eventuali utili di gestione; 2) con l'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, salva diversa prescrizione legislativa; 3) con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
- attuazione al proprio interno dei principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci, nonché l'elettività delle cariche sociali; (per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o di cooperative si applicano le disposizioni del codice civile);
- obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIT;
- obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FIT, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI;
- obbligo di tesserare tutti i soci(nelle polisportive, tutti i soci della sezione tennis);
- obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
- redazione annuale del rendiconto economico-finanziario e le modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari;
- adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT;
- impossibilità per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive tennistiche;
- obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla

FIT di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati;

- modalità di scioglimento dell'associazione;
- nelle associazioni che abbiano più di venti soci, obbligo di costituzione del Collegio dei Probiviri.

In alternativa all'affiliazione FIT, è possibile affiliarsi ad altri EPS (Enti di Promozione Sportiva), quali a titolo esemplificativo UISP.

14.3 Aspetti fiscali

L'attività, in qualunque forma svolta, è assoggettata alla disciplina generale degli enti non commerciali e, inoltre, facendo parte della categoria degli "enti associativi" (si ricorda la necessaria presentazione del modello EAS), è assoggettata ad un particolare regime tributario agevolato, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate all'interno del circolo.

Ne deriva che, il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere è disciplinato ai fini IRES dagli artt. 143 e ss. del DPR n. 917/1986 (TUIR) e ai fini IVA principalmente dall'art. 4 del DPR n. 633/1972. Inoltre, sussistono delle agevolazioni con riferimento a IMU e TARI.

Pertanto, le prestazioni rese ai soci, associati/tesserati dietro compenso (anche nella forma di contribuzione supplementare),come a titolo esemplificativo le quote orarie per i campi da tennis, non si considerano svolte nell'esercizio di un'attività commerciale sia ai fini IVA che IRES, sempre che esse siano effettuate in conformità alle finalità istituzionali previste dallo Statuto Sociale. La medesima disciplina si applica anche in caso di prestazioni rese in favore di altre associazioni svolgenti la stessa attività e ai soci di queste.

I circoli, quando svolgono le suddette prestazioni:

- pagano l'IVA come ultimo consumatore e, quindi, sono esentati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esentati dalle scritture contabili obbligatorie;
- sono esentati dalla presentazione del bilancio ad organismi esterni;
- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO) a meno che non posseggano beni fondiari

(immobili) o di natura fondiaria (affitti di campi a terzi) o di capitali (esclusi gli interessi sul C/C bancario che sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta).
Gli unici obblighi a cui sono tenuti sono:

- conservazione delle fatture di acquisto debitamente numerate per 10 anni;
- richiesta del codice fiscale (per i circoli "natura giudica": 12 e "codice attività" 91338)

Non sono considerate attività commerciali né i fondi provenienti da raccolte pubbliche, né i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività convenzionate o attività aventi finalità sociali. Ogni qualvolta venga organizzata una manifestazione con raccolta di fondi, dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio uno specifico rendiconto e una relazione illustrativa che descrivano in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite derivanti dalla stessa manifestazione. Tali documenti dovranno poi essere allegati al rendiconto economico e finanziario (bilancio) che il gruppo dirigente è tenuto a presentare ai soci per l'approvazione.
La normativa vigente elenca alcune condizioni affinché l'attività svolta dalle associazioni sportive/circoli sia effettivamente qualificata come non commerciale:

- le cessioni di beni e le prestazioni dei servizi devono essere svolte solo nei confronti dei soci;
- per la gestione del bar, l'associazione sportiva o il circolo deve essere iscritta ad un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale "assistenziale";
- gli statuti devono contenere obbligatoriamente gli elementi previsti dall'art. 5 D.Lgs 460/97, art. 3 Legge 383/00 e art. 4 Legge 128/04:
    - denominazione dell'associazione deve contenere la dicitura di "associazione sportiva dilettantistica"(ovviamente ciò è richiesto alle sole associazioni o circoli che svolgono prevalentemente attività sportiva);
    - indicazione della sede sociale;
    - finalità istituzionali;

- indicazione del fondo sociale;
- poteri degli organi associativi e loro durata in carica;
- assenza di fine di lucro;
- oggetto e scopo non economico;
- divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione;
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo che dovrà essere nominato con decreto interministeriale;
- uniformità e parità del rapporto associativo, con esclusione espressa di temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione o di limitazioni democratiche in funzione della scarsa partecipazione alle attività sociali (non è possibile limitare i diritti dei soci in relazione al tempo di adesione o alla frequenza per esempio della sede sociale);
- diritto di voto a tutti gli associati maggiori di età per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- principio di voto singolo ai sensi dell'art. 2532 del codice civile;
- sovranità dell'assemblea;
- indicazione dei criteri di ammissione e di esclusione degli associati;
- obbligo di redigere ed approvare il rendiconto economico e finanziario annuale (o bilancio se previsto dallo statuto);
- indicazione delle forme di pubblicità ai soci delle convocazioni delle assemblee, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributi associativi per atto tra vivi (può però prevedersi la possibilità di subentro dell'erede in caso di morte dell'associato);
- non rivalutabilità della quota o contributi associativi;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito della medesima

Federazione o, negli Enti di promozione Sportiva, nella medesima disciplina (anche questa clausola riguarda solo chi svolge attività sportiva).

Il comma 18 dell'art. 90 della legge 289/02 prevedeva espressamente la gratuità delle cariche associative. La nuova formulazione del comma 18 (art. 4, comma 6 ter, L. 21/5/04n° 128) non prevede più il divieto di erogare compensi agli amministratori; divieto che è invece previsto da leggi regionali, con particolare riferimento agli statuti delle associazioni di "promozione sociale". L'inserimento nello statuto della clausola suddetta diventa quindi necessaria per l'iscrizione dell'associazione negli albi (o registri) regionali che spesso è la condizione per accedere ai contributi pubblici a questo livello.

Con riferimento alla tenuta della contabilità esistono notevoli differenze a seconda del volume di affari concernente l'attività considerata commerciale.

Per gli enti non commerciali sono previsti i seguenti regimi contabili: regime forfetario (L. n. 398/1991), regime forfetario (art. 145 del DPR 917/1986TUIR), regime semplificato (art. 18 DPR 600/1973), regime ordinario.

L'affiliazione alla FIT consente, inoltre, di usufruire di notevoli vantaggi in termini fiscali:

- agevolazioni federali per il potenziamento degli impianti;
- accesso a contributi stanziati dalla federazione a vario titolo (es. acquisto defibrillatore);
- accesso a rimborsi per la partecipazione ai campionati a squadre;
- accesso a sistemi premiali previsti per i circoli che hanno ottenuto i migliori risultati nel settore agonistico;
- semplificazioni burocratiche per l'ottenimento della licenza necessaria per la gestione del bar o/e del ristorante sociale;
- possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 148, c. 3, del TUIR e dall'art. 4 DPR 633/1972 con riferimento alla decommercializzazione di alcune attività rivolte ai propri associati e ai frequentatori/praticanti che non rivestono la qualifica di soci ma sono tesserati FIT.

14.4 Aspetti giuslavoristici

Alle associazioni sportive/società sportive finalizzate alla pratica del tennis si applica la generale disciplina sui contratti di lavoro. Pertanto, potranno essere stipulati contratti per:

- Attività di volontariato;
- Rapporti di lavoro subordinato;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Rapporti di lavoro occasionale;
- Rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica.

In particolare, per poter svolgere attività didattica finalizzata all'apprendimento della disciplina del tennis, l'associazione/società dovrà avvalersi di personale specializzato da inquadrare secondo la disciplina prevista dai contratti suddetti.

Esistono 4 livelli di qualifica del personale destinato all'attività didattica:

- Istruttore di I grado: la qualifica ha validità biennale e può essere confermata per i bienni successivi, subordinatamente alla partecipazione ad un corso di aggiornamento (con presentazione di una relazione sull'attività svolta nel biennio e superamento di un test di valutazione).Questa può essere conseguita da candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbia svolto un corso di formazione richiesto da un affiliato e un periodo di tirocinio e abbia superato gli esami finali. L'istruttore di I grado può collaborare con insegnanti di qualifica superiore nei corsi di minitennis, può svolgere autonomamente corsi collettivi ai tesserati che non hanno classifica federale, non può svolgere lezioni individuali. Straordinariamente, il presidente dell'affiliato può far richiesta di autorizzazione all'insegnamento del minitennis da parte dell'istruttore di I grado;
- Istruttore di II grado: la qualifica ha carattere permanente e può essere conseguita da un istruttore di I grado che abbia compiuto il ventesimo anno di età, abbia svolto due anni di attività professionale documentata e abbia ottenuto il rinnovo annuale della qualifica. Per conseguire la qualifica occorre: frequentare un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio, e superare l'esame finale. Per mantenere l'iscrizione all'Albo, l'istruttore di II grado dovrà partecipare

ogni due anni ad un corso di aggiornamento. Egli può svolgere in autonomia corsi di minitennis e di avviamento, può collaborare con maestro nazionale o tecnico federale nei corsi di perfezionamento e specializzazione rivolti a tesserati che abbiano classifica federale non superiore alla terza categoria, può svolgere lezioni individuali a tesserati che abbiano classifica federale non superiore al gruppo NC (non classificati) e che non appartengano al settore under. Straordinariamente, il presidente dell'affiliato può far richiesta di autorizzazione all'insegnamento nei corsi di perfezionamento;

- Maestro nazionale: la qualifica ha carattere permanente e può essere conseguita dagli istruttori di secondo grado che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e che abbiano conseguito l'idoneità attraverso la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio, e abbiano superato un esame finale. Il maestro nazionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis che prevedano l'insegnamento del minitennis, l'avviamento al tennis, il perfezionamento e la specializzazione; è abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA, ed a svolgere lezioni individuali; non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il maestro nazionale è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
- Tecnico nazionale: la qualifica di tecnico nazionale ha carattere permanente ed è conseguita dai maestri nazionali che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e che abbiano conseguito l'idoneità attraverso la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio, ed il superamento di un esame finale. Il tecnico nazionale può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al maestro nazionale ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA; non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis; qualora voglia operare in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse. Per il mantenimento

dell'iscrizione all'Albo, il tecnico nazionale è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
Oltre l'attività didattica, potrebbero essere necessarie differenti professionalità, per le quali la FIT organizza specifici corsi di formazione, con conseguimento di qualifiche.

- Preparatore fisico;
- Preparatore mentale;
- Educatore alimentare;
- Incordatore;
- Fisioterapista;
- Dirigente;
- Maestro con specializzazione per tennis in carrozzina.

Inoltre, per poter partecipare a talune manifestazioni sportive organizzate dalla FIT, potrebbe rendersi necessaria la presenza di arbitro e giudice arbitro, per i quali la stessa FIT organizza specifici corsi di formazione con superamento di un esame finale.

5) Particolarità e Riferimenti normativi

L'affiliazione alla FIT consente di usufruire di ulteriori vantaggi, oltre quelli di natura fiscale:

- Polizza infortuni tesserati/tecnici/maestri, sia per l'attività svolta sotto l'egida della FIT, sia per tutte le attività svolte H24 (solo per tecnici/maestri);
- Polizza responsabilità civile terzi per tesserati/maestri/tecnici/affiliati;

CAPITOLO 15

ATLETICA LEGGERA

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo[18]

15.1 Descrizione della disciplina

L'atletica leggera è un termine che si utilizza per determinare diverse discipline sportive. Anche se la parola atletica deriva da athlos che significa lotta, in realtà tra le sue discipline non ci sono competizioni che prevedono il combattimento.

Tra le discipline dell'atletica leggera troviamo varie gare queste sono suddivise in:

- Corsa (corsa ad ostacoli, corsa di velocità ecc…)
- Lanci (lancio del peso, lancio del giavellotto ecc…)
- Salti (salto in alto e salto in lungo)
- Corsa su strada
- Corsa in montagna
- Corsa campestre

15.2 Aspetti civilistici

Annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD di atletica leggera.

Nello scopo sociale è opportuno riportare quante segue: "Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell' atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la

[18] *Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. (...)
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano".

15.3 Aspetti giuslavoristici

TESSERAMENTO

Il tesseramento è l'atto con il quale un atleta è abilitato a svolgere attività sportive di atletica leggera per la FIDAL attraverso una specifica società sportiva riconosciuta dalla stessa Federazione mediante affiliazione: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. La validità del tesseramento decorre dal momento in cui il sistema on-line ha portato a buon fine la procedura.
Nell'ambito dello stesso anno l'atleta non può tesserarsi con altra società fino alla scadenza del tesseramento e oltre questo limite sempre che non sussistano vincoli.
La tessera federale dell'atleta è rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio ed è valida per i dieci anni successivi al rilascio.
L'atleta con doppia cittadinanza - italiana e di uno stato estero - deve dichiarare, all'atto del tesseramento, la nazione per la quale gareggia in competizioni internazionali: nel caso scelga la nazione estera viene considerato ai fini dell'attività federale come atleta straniero
Ai sensi del D.P.R. 334/2004 – art. 37 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", la FIDAL può autorizzare il tesseramento di una quota di atleti stranieri extracomunitari che richiedono di soggiornare in Italia per svolgere attività sportiva dilettantistica nei limiti di anno in anno stabiliti dal C.O.N.I.
Al raggiungimento dei limiti concorrono gli atleti in possesso di visti d'ingresso in Italia e permessi di soggiorno rilasciati per attività sportiva dilettantistica, indipendentemente dal loro status di rinnovati o nuovi tesserati.
A tale scopo la società sportiva, che intende far entrare l'atleta in Italia per tesserarlo, deve farne domanda alla Federazione; le modalità di compilazione della domanda, giusto quanto disposto dalla circolare Ministero dell'Interno n. 8 del 2/03/2007, verranno indicate dalla Segreteria federale con apposita lettera circolare.
La società può tesserare un numero massimo di due atleti stranieri extracomunitari di sesso maschile e due straniere extracomunitarie di sesso femminile appartenenti in via esclusiva alle seguenti categorie: juniores, promesse e seniores.

15.4 Particolarità e riferimenti normativi

L'Affiliazione è l'atto con il quale una società sportiva dichiara di voler svolgere attività sportive di atletica leggera con la FIDAL: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico.
Le domande di Prima Affiliazione devono pervenire ai Comitati Regionali di competenza territoriale, esclusivamente in formato cartaceo su apposita modulistica. Contestualmente alla domanda, deve essere specificato il settore di attività e deve essere allegata la seguente documentazione: atto costitutivo; statuto e verbale dell'assemblea dei soci che li approva, redatti in conformità alle norme di cui all'art. 90 della Legge 289/2002. I Comitati Regionali, effettuate le verifiche previste, provvedono a rilasciare alle società in regola i codici di accesso per l'utilizzo dei Servizi on-line e la password per la webmail FIDAL. Tramite i Servizi on-line è quindi possibile affiliarsi. Le domande di Rinnovo dell'Affiliazione devono invece essere effettuate direttamente attraverso i Servizi on-line. Le società devono iscriversi obbligatoriamente al "Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" gestito dal CONI
Le tipologie delle Società affiliate alla FIDAL sono le seguenti:

- Società Sportiva Dilettantistica;
- Associazione Sportiva Dilettantistica;
- Gruppo Sportivo Militare e di Stato (ovvero costituito all'interno del Corpo della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria);
- Società Sportiva Scolastica (costituita all'interno di un Istituto Scolastico)

La FIDAL riconosce il Gruppo Sportivo Scolastico (costituito all'interno di un Istituto Scolastico) a condizione che esso sia collegato con una Società affiliata alla Federazione, che ne assume il ruolo di "Tutor".
Le Società cessano di appartenere alla FIDAL per scioglimento della società o, in caso di polisportiva, della sezione di atletica leggera, mancata riaffiliazione, mancata iscrizione al registro nazionale CONI,

provvedimento di radiazione e negli ulteriori casi previsti dal Regolamento Organico. Nel caso di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera la Società dovrà inviare alla Federazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, copia dei verbali dell'Assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.
Le fonti normative utilizzate sono:
a) lo STATUTO della F.I.D.A.L.;
b) il REGOLAMENTO ORGANICO della F.I.D.A.L.;
c) la Normativa specifica W.A.;
d) la Normativa specifica C.O.N.I.;
e) le Leggi dello Stato Italiano.

CAPITOLO 16

CALCIO

A cura di Lucia Bisaccia, Marianna Caivano, Roberta Riccitelli[19]

16.1 Descrizione della disciplina

È diventato lo sport più popolare al mondo poiché è basato su norme semplici, si gioca con un pallone senza altre attrezzature specifiche e può essere adattato ai luoghi e alle situazioni più diversi, la sua origine è antica, tra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo, in Cina si praticava il "Tsu'chu", un gioco militare con la palla in cui due squadre, rimanendo all'interno di un campo rettangolare, dovevano calciare un pallone tra due canne di bambù senza toccarlo con le braccia. La versione moderna e codificata del calcio invece è nata in Inghilterra nel XIX secolo.

Il gioco consiste in due squadre composte da 11 giocatori che si affrontano su un campo di gioco rettangolare, con l'obiettivo di segnare più punti gol o reti della squadra avversaria, facendo passare il pallone oltre la linea della porta avversaria: dieci di loro possono toccare il pallone solo con i piedi, il corpo e la testa; uno solo, il portiere, posto a difesa della porta, può toccare il pallone anche con mani e braccia, ma solamente se il pallone si trova in area di rigore. La durata di una partita è di 90 minuti, divisi in due tempi da 45 ciascuno più un eventuale recupero. Nel caso in cui la palla finisca fuori dal terreno di gioco, si riprende l'azione con modalità diverse a seconda della squadra che per ultima ha toccato il pallone prima che uscisse e della zona di delimitazione da cui ha varcato la linea. Quando un calciatore commette un'infrazione,

[19] *Dottori Commercialisti, Membri Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

il gioco viene interrotto e riprende con un calcio di punizione o di rigore, a seconda dalla zona nel quale il fallo è stato compiuto.
Il terreno di gioco è di forma rettangolare, le misure del campo devono variare in un intervallo compreso tra 90 e 120 metri per le linee laterali e tra i 45 e i 90 metri per le linee di fondo inoltre tutte le linee devono avere uno spessore compreso tra 10 e 12 centimetri. Il campo è, inoltre, diviso da una linea centrale detta linea mediana, e nel centro di essa si trova il centro campo, che deve essere segnato, e che rappresenta il centro della circonferenza (di raggio 9, 15 metri), da dove si batte il calcio di inizio e si riavvia il gioco dopo ogni rete.
Le aree di rigore, terminanti nella porta e nella linea di fondo, sono costituite da due linee che distano 16,5 metri da ciascun palo della porta e che sono perpendicolari alla linea di fondo e alla linea parallela a quest'ultima posizionata anch'essa a 16,5 metri, il dischetto del rigore è a 11 metri dal centro della linea di porta. Dentro l'aria di rigore, vi è l'aria di porta, utilizzata per i calci di rinvio da fondo campo, è costituita da due linee perpendicolari alla linea di fondo, distanti 5,5 metri dai pali e lunghe 5,5 metri, dove sono chiuse da una linea parallela alla linea di fondo.
Agli angoli del campo vi sono le bandierine d'angolo e di cerchio che viene utilizzato quando una squadra manda la palla oltre la propria linea di fondo. Le bandierine non possono essere rimosse o spostate, neanche temporaneamente durante un calcio d'angolo.

16.2 Aspetti civilistici

La nascita e l'operatività di un Associazione Dilettantistica Sportiva Calcistica richiede una serie di adempimenti:
1. Redazione dello statuto e dell'atto costitutivo e con la firma di questi documenti l'associazione è costituita. Nel caso in cui si voglia costituire un'associazione riconosciuta per evitare che gli amministratori rispondano con il proprio patrimonio degli eventuali debiti della stessa, sarà necessario recarsi da un notaio. Quanto al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, le Asd:
- Devono indicare nella denominazione sociale della finalità sportiva e ragione/denominazione sociale dilettantistica;

- Si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale;
- Devono indicare nello statuto:
  - La denominazione;
  - L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
  - La rappresentanza legale;
  - L'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione degli utili;
  - Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civili;
  - L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  - Le modalità di scioglimento dell'associazione;
  - L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e delle associazioni.

Con decorrenza 1° gennaio 2022, il D.lgs. 36/2021 all'art.7 ha disciplinato il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, è stata inserita la definizione di assenza di fini di lucro, è stata data la possibilità di distribuire gli utili in piccolissima parte ed infine, attraverso quanto disposto dall'art.9, è stata data la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo prevedano;

2. Richiesta del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del modello AA5/6 (consegnato direttamente, in duplice esemplare, o in unica copia, mediante raccomandata o pec). Se l'associazione intende svolgere anche attività commerciale in modo continuativo dovrà fare richiesta della Partita IVA, presso l'Agenzia delle Entrate, attraverso il Modello AA7/10 entro 30 giorni dall'inizio dell'attività;

3. Registrazione dell'associazione sportiva, necessaria se si vuole dare data certa alla costituzione dell'ente e ottenere le agevolazioni fiscali prevista per i vati tipi di ente no profit. La registrazione va fatta entro 20 giorni dalla data di costituzione attraverso la consegna all'Agenzia delle Entrate dell'atto costitutivo, dello statuto in duplice copia, del Modello 69 firmato e della ricevuta di versamento dell'imposta di registro pari a € 200,00 tramite F24;

4. Compilazione del modello EAS, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione, per comunicare i dati di rilevanza fiscale, il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo, ogniqualvolta ci siano variazioni nei dati precedentemente comunicati. Le ASD sono esonerate dalla presentazione di questo modello se non svolgono attività commerciale e sono regolarmente iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

5. Affiliazione, ogni associazione sportiva è tenuta ad affiliarsi alla federazione sportiva di riferimento o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Le associazioni sportive dilettantistiche calcistiche, al fine di poter svolgere tale attività, possono affiliarsi alla FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, fondata nel 1898, riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e membro fondatore della UEFA nel 1954, è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia. Per affiliazione si intende l'atto negoziale di tipo associativo attraverso il quale una persona giuridica entra a far parte dell'ordinamento federale e prevede l'accettazione, integrale e incondizionata, di tutta la normativa interna federale. La FIGC ha lo scopo di:

- Promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e degli aspetti ad esso connessi, conciliando la dimensione professionistica con quella dilettantistica attraverso una struttura centrale;
- Promuovere l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, razzismo, xenofobia e violenza.

6. Iscrizione al Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche, attivo dal 31 agosto 2022, il nuovo Registro Nazionale ha assorbito e sostituito il “vecchio” registro gestito dal CONI. l’ASD, una volta confermata l'affiliazione, deve richiedere alla federazione o all'ente di promozione scelto di procedere all'iscrizione della stessa nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, solo l’iscrizione al registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta da un’associazione, permettendo così di godere dei benefici previsti dalla normativa di riferimento per le ASD.

7. Inoltre l'associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri:
- Libro soci: nel quale registrare le varie iscrizioni dei soci che fanno richiesta di far parte dell'associazione, compresa dei soci fondatori;
- Libro verbali consiglio direttivo: nel quale si registra l'ordinaria amministrazione associativa;
- Libro dei verbali della Assemblea dei soci;
- Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito).

La disciplina sportiva del calcio è caratterizzata da diversi soggetti giuridici. Il gioco calcio può essere difatti praticato non solo attraverso enti di tipo associativo dilettantistico o professionale, ma anche attraverso società sportive, consorzi, associazioni non riconosciute, cooperative, etc. questo perché unitamente alla natura professionistica dei suoi attori –calciatori- è caratterizzato dalla grande peculiarità del prodotto offerto, lo spettacolo.
Particolarità da rilevare è posta in relazione all’approvazione del bilancio. Associazioni e società sportive dilettantistiche devono predisporre gli adempimenti civilistici e tributari previsti dalla normativa con riferimento al termine della stagione sportiva. L’esercizio fiscale può dunque non coincidere con l’anno solare.
Le norme che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio per le società di calcio professionistiche sono principalmente:
1. Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

2. Norme organizzative interne della Federazione (N.O.I.F.) ;
3. Raccomandazioni contabili federali che aiutano i club dal punto di vista tecnico in quanto interpretano le norme di legge e fissano alcuni principi generali sulla formazione del bilancio.

16.3 Aspetti fiscali

Fisco e calcio: un binomio complesso. La gestione particolare delle società di calcio è rappresentata, difatti, dall'organizzazione dello spettacolo sportivo, pertanto, gli asset "operativi" di queste aziende sono rappresentati dai calciatori.
Il crescente interesse sociale ed economico e la presenza di voci puramente valutative hanno reso nel tempo necessari provvedimenti, cambiamenti e riforme, volti a dare maggior chiarezza e rappresentatività ai bilanci ed ai rendiconti.
Aspetti fiscali più rilevanti da analizzare:

1) Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori (DPC)
2) Disciplina del trasferimento dell'atleta professionista
3) Rapporto procuratori/calciatori/società – Fringe benefit
4) Trattamento fiscale dei compensi percepiti dall'Agente Sportivo
5) Tassazione dei premi
6) Contributi ricevuti

1.VALORE DEI DPC

La risorsa derivante dall'acquisto di un calciatore non può ascriversi tra le attività tangibili, poiché l'oggetto della compravendita non è costituito dal calciatore nella sua entità fisica, bensì dal diritto ad utilizzare le sue prestazioni sportive. La prassi ha convenuto di inserire tale valore nell'attivo patrimoniale delle società, assimilandoli alle immobilizzazioni immateriali. Nella redazione dei bilanci il costo andrà pertanto iscritto alla voce B I 7 dello Stato patrimoniale e ammortizzato solitamente a quote costanti, secondo quanto disposto dall'articolo 2426, cod. civ., e IAS 38 in base alla durata del contratto; nello specifico, a bilancio sarà indicata la voce "diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti".

Tale tesi sembra essere anche quella seguita dall'Agenzia delle entrate, come può chiaramente evincersi dalla circolare n. 18/E/2018, dove al punto 7.8 si menziona come oggetto della cessione proprio il "diritto alla prestazione sportiva" e dunque il bene immateriale: "la cessione verso corrispettivo del diritto della prestazione sportiva dell'atleta può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 148, comma 3, Tuir sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito della associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente, un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica".
I DPC sono iscritti inizialmente al costo, comprensivo degli eventuali oneri accessori ed eventualmente attualizzato per tener conto di pagamenti dilazionati in più esercizi. Tra gli oneri accessori possono rientrare i compensi per i servizi resi alla società da terzi abilitati, ovvero gli agenti FIFA.
Di contro, sono invece contabilizzati di volta in volta a conto economico, per competenza, gli oneri sostenuti per l'acquisizione di un calciatore condizionati alla permanenza del calciatore quale tesserato della società o riferiti a servizi resi per l'acquisizione temporanea o per la cessione, sia essa definitiva o temporanea, del diritto.
Il piano di ammortamento originario può subire un prolungamento a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato del contratto, a partire dalla stagione di decorrenza del rinnovo stesso.
Tra i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono contabilizzate anche le compartecipazioni attive e passive, ovvero i crediti e debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis delle NOIF.
Le compartecipazioni attive rappresentano il valore del contestuale riacquisto del 50% dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori ceduti. Queste sono iscritte al costo rettificato e non sono ammortizzate in quanto utilizzate da società terze. Le compartecipazioni attive sono svalutate qualora il valore residuo stimato al termine della compartecipazione sia durevolmente inferiore al valore di iscrizione. Il costo rettificato è il minore tra il costo sostenuto secondo la forma legale del rapporto intercorso tra le parti ed il valore di riacquisto realmente concretizzatosi. Le compartecipazioni passive che rappresentano invece il

valore al quale è stato ceduto il diritto di comproprietà al 50%, sono iscritte al valore nominale, ma vengono portate in riduzione del valore del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore la cui comproprietà è stata ceduta, al fine di rappresentare l'acquisto realmente concretizzatosi.
In virtù di ciò, l'ammortamento del diritto pluriennale oggetto della cessione della comproprietà è calcolato sul minor costo conseguentemente determinato.
Infine, in presenza di indicatori di perdita di valore dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, ad esempio infortuni di particolare rilevanza, minusvalenze da cessioni effettuate successivamente alla chiusura del bilancio, nonché condizioni di mercato e contrattuali che di fatto impediscano la cessione di calciatori non più compatibili con il progetto tecnico, il valore di carico residuo è svalutato fino a concorrenza del valore recuperabile.

2. DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELL'ATLETA PROFESSIONISTA

Il trasferimento del calciatore rientra nella gestione accessoria della società.
Oggetto del contratto di cessione è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso e tale diritto deve essere considerato un bene immateriale strumentale.
La cessione del contratto dell'atleta professionista in Italia è prevista dall'art. 5 della Legge n. 91/1981. Tale articolo detta al primo comma la durata massima del contratto di lavoro sportivo: cinque anni. In seguito prevede che al contratto di lavoro sportivo stipulato tra le parti possa seguire un altro contratto -il c.d. rinnovo del contratto- e disciplina infine la possibilità di "cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali".
Nel settore calcio le modalità sono fissate dalla FIGC -Federazione Italiana Giuco Calcio- e sono dettate dagli artt. 95, 102 e 103 delle NOIF – Norme Organizzative Interne FIGC-.

Il trasferimento del calciatore professionista o la cessione del contratto devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante l'utilizzo di moduli predisposti dalle Leghe, ed ivi depositati nel termine previsto di cinque giorni dalla stipulazione.
Come ben noto, la cessione può essere a titolo definitivo oppure a titolo temporaneo e deve avvenire esclusivamente nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
Con riguardo ai trasferimenti a titolo temporaneo, è bene tener presente che essi possono avere una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi di trasferimento ed una durata massima pari ad una stagione sportiva. In ogni caso, sia che si tratti di un trasferimento a titolo definitivo o temporaneo, le NOIF stabiliscono che uno stesso calciatore può tesserarsi per un massimo di tre volte durante una stagione sportiva e può prender parte a competizioni ufficiali di prima squadra soltanto per due diverse società sportive nel corso della stessa stagione sportiva.
L'iter della cessione del contratto del calciatore professionista si articola mediante la sottoscrizione di tre documenti:
a) Variazione di tesseramento, viene sottoscritto dalla società sportiva cedente, da quella cessionaria e dal calciatore ceduto (tale documento risponde al modello della cessione del contratto ex art. 1406 c.c.);
b) Documento di variazione del tesseramento, viene sottoscritto dalla società sportiva cedente e dalla cessionaria. Oltre a ciò nel documento è presente l'indicazione specifica del corrispettivo della cessione e delle relative modalità di pagamento;
c) "Nuovo" contratto di lavoro sportivo, è l'ultimo documento, stipulato tra la società sportiva cessionaria ed il calciatore ceduto.
Va precisato che nel momento in cui viene effettuato il deposito presso le Leghe della documentazione relativa al trasferimento/cessione del contratto del calciatore, la Lega di competenza svolge un ruolo di accertamento e di verifica della situazione finanziaria della società sportiva cessionaria. Soltanto nel caso in cui vi sia una decisione positiva da parte della Lega si potrà ritenere il trasferimento avvenuto. In caso di decisione contraria, è ammesso il reclamo innanzi ai competenti organi della giustizia sportiva nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Durante tutto il periodo di contenzioso gli effetti del trasferimento restano sospesi e la società cedente sarà così tenuta all'adempimento delle varie obbligazioni di natura economica nei confronti del calciatore, avrà però, un eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria nel caso in cui venga concessa l'esecutività del trasferimento.
Il rilascio del c.d. nullaosta e dunque del cartellino dell'atleta normalmente avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte della società cessionaria in favore della cedente. L'ammontare di tale somma viene liberamente determinata tra le parti.
La cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore professionista non assistita da un corrispettivo, è un'operazione onerosa e non gratuita nel sistema del reddito d'impresa se determina vantaggi reciproci per le parti. Tale inquadramento determina la deducibilità delle eventuali minusvalenze, ai sensi degli articoli 86 e 101 del TUIR, a fronte del costo fiscalmente riconosciuto residuo dell'atleta. Tale tesi è stata del resto ritenuta corretta dal Consiglio di Stato nel 2012, con parere di cui anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità (Cassazione, Ordinanza n. 2144 del 25/01/2019).
La cessione del contratto realizza una immobilizzazione, in quanto non esaurisce la propria utilità in un solo esercizio, ma manifesta i suoi benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi, pertanto, il compenso derivante dalla cessione del bene immateriale strumentale genera plusvalenza o minusvalenza e nel conto economico di cui all'art. 2425 c.c. .
In relazione all'applicazione dell'IVA sussistono diverse previsioni:
– articolo 4, L. 398/1991 prevede che "le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'Iva con l'aliquota del 9%";
– articoli 148, Tuir e 4, D.P.R. 633/1972, dove l'articolo 4 al comma 4: "si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi

supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, a esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali".
E' possibile quindi detassare tali tipologie di prestazione in presenza però di determinate condizioni. Le due previsioni sono tra loro inconciliabili, andrà quindi valutato caso per caso in relazione al soggetto giuridico che effettua l'operazione se società o associazioni sportive dilettantistiche.
Peraltro, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate del Friuli Venezia Giulia, nel documento denominato Protocollo di intesa con il Comitato Regionale Coni: "Nel caso di trasferimento di un atleta tra Asd, se la somma viene riconosciuta a fronte di una obbligazione (nel caso specifico l'obbligazione a rilasciare il nullaosta al nuovo tesseramento), esistono i presupposti di natura commerciale e pertanto, in quanto tale, imponibile ai fini delle imposte dirette e assoggettabile ai fini Iva (con emissione di fattura), Qualora l'associazione abbia optato per la L. 398/1991, l'Iva andrà versata al 50% e la somma percepita costituirà plusvalenza tassabile".
Va inoltre specificato che la cessione del diritto alla prestazione dell'atleta, sotto il profilo fiscale, non si differenzia nel caso in cui si tratti di trasferimento temporaneo, c.d. prestito, o di trasferimento a titolo definitivo.
Il trasferimento del calciatore può, infine, generare una plusvalenza o una minusvalenza. La risoluzione n. 213/E/2001, ripresa anche dalla decisione della CTR Lombardia con sentenza n. 3625/2015, ha chiarito che: "la plusvalenza derivante dalla cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori concorre alla determinazione della base imponibile Irap, dal momento che, con la cessione del contratto, viene trasferito il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta.

Pertanto, tale diritto rappresenta un bene immateriale strumentale, appartenente alla gestione ordinaria dell'impresa, e come tale rilevante ai fini Irap".
È necessario precisare inoltre che:
– nel caso in cui la cessione della prestazione dell'atleta abbia fini meramente speculativi, ad esempio se il diritto è stato precedentemente acquistato e successivamente ceduto senza che l'atleta sia stato coinvolto nella formazione tecnica dell'attività sportiva praticata, il trattamento di tale cessione non potrà rientrare nell'alveo dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, TUIR;
– nel caso in cui tale operazione abbia generato una plusvalenza, la stessa sarà da assoggettare alla normativa prevista dall'articolo 86 TUIR ovvero concorrono a formare il reddito;
– e qualora tale cessione venga effettuata da un ente che abbia optato per il regime agevolativo di cui alla L. 398/1991, la plusvalenza derivante dai diritti alle prestazioni sportive degli atleti è da assoggettare a tassazione in aggiunta al reddito determinato forfettariamente.
Stesso trattamento subirà la cessione da parte di un ente senza scopo di lucro nei confronti di un sodalizio sportivo non avente la qualifica di associazione o società lucrativa: tale transazione sarà obbligatoriamente soggetta ad ordinaria imposizione fiscale, affermando che la decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3 TUIR è applicabile sul presupposto che l'attività sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, in ogni caso, sia resa in favore di altri enti che siano affiliati alla stessa Federazione sportiva nazionale.
Nel diritto sportivo, e quindi nel calcio, vengono riconosciute diverse fattispecie:
A) Cessione da parte di ASD/SSD di diritti alla partecipazione al campionato (TITOLO SPORTIVO) (quando consentito)
Effettuato da ASD/SSD ad altra ASD/SSD affiliata alla stessa Federazione Sportiva. La cedente deve comunque continuare a partecipare ai campionati, anche se in categoria inferiore.
- IVA: non soggetto – Art. 4 DPR 633/72 e s.m.i.
- IRES/IRAP: Non soggetto per ASD/SSD

B) PREMIO DI PREPARAZIONE – PREMIO DI ADDESTRAMENTO – INDENNITA' DI FORMAZIONE

Corrispettivo per giocatore con tesseramento annuale/biennale che effettua il primo tesseramento con società dilettantistica con vincolo pluriennale:

- IVA: esente ai sensi art. 15 L.81/91 – circ. n.37/E del 20/12/2013;
- IRES/IRAP: non soggetto per le società in 398/91 – (nemmeno come plusvalenza in aggiunta al reddito determinato forfettariamente) - (Non computato nel limite di € 400.000/L.398/91)
- Ordinariamente tassabile per le altre

C) PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

Corrispettivo a favore della società presso la quale il giocatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica (tesseramento annuale/biennale o pluriennale) a carico della società professionistica che stipula il primo contratto da professionista:

- IVA: esente ai sensi l.81/91;
- IRES/IRAP: non seggetta per le società in 398 (nemmeno come plusvalenza in aggiunta al reddito determinato forfettariamente) - (Non computato nel limite di € 400.000/L.398/91)
- Ordinariamente tassabile per le altre

D) CESSIONI DEI DIRITTI ALLA PRESTAZIONE SPORTIVA DA ASD/SSD A SOC. PROFESSIONISTICHE

(Ad esempio negli anni precedenti alla sottoscrizione del primo contratto da professionista):

- IVA: soggetta ad aliquota ordinaria 22%;
- IRES/IRAP: ordinariamente tassabile come plusvalenza in aggiunta al reddito determinato forfettariamente per le ASD/SSD in 398/91
- Ordinariamente tassabile per le altre

E) ART.99 BIS NOIF/FIGC PREMIO ALLA CARRIERA

Compenso spettante alle società dilettantistiche in occasione dell'esordio in serie A del giocatore o quando viene convocato (con lo stato di professionista) nella nazionale A o Under 21:

- IVA: soggetto con aliquota ordinaria 22%;

- IRES/IRAP: ordinariamente tassabile come plusvalenza in aggiunta al reddito determinato forfettariamente per le società in 398/91 – (non computato nel limite di € 400.000/L.398/91)
- Ordinariamente tassabile per le altre

F) TRASFERIMENTI DEFINITIVI O TEMPORANEI TRA ASD/SSD AFFILIATE ALLA STESSA FEDERAZIONE SPORTIVA

Trasferimenti tra società dilettantistiche di giocatori vincolati:
- IVA: non soggetto art.4 DPR 633/72 – Circ. 18/E del 01/08/2018;
- IRES/IRAP: non soggetto nemmeno come plusvalenza in aggiunta al reddito determinato forfettariamente in L.398/91 - (non computato nel limite di € 400.000/L.398/91)
- Ordinariamente tassabile per le altre a condizione che il giocatore sia stato formato dalla cedente e che non si tratti di operazione speculativa (acquisto e cessione senza sostanziale formazione tecnica) altrimenti la plusvalenza è tassabile.

3.RAPPORTO PROCURATORI/CALCIATORI/SOCIETÀ: FRINGE BENEFITS TASSATI IN CAPO AL CALCIATORE

I procuratori possono prestare la loro attività a favore del club oppure del calciatore.

Tuttavia, l'attività degli agenti è in realtà diretta a convincere entrambe le parti della trattativa, con la prassi che le società si accollano tutte le spese dell'intermediazione.

Sotto il profilo tributario l'ultimo decennio è stato caratterizzato dal tema dei pagamenti agli agenti sportivi e dalla riqualificazione fiscale di tali compensi sotto forma di fringe benefits dei calciatori.

Il testo di cui all'art. 51, comma 4 bis del TUIR disponeva che: "Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative".

Tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 8, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
In considerazione della peculiarità del rapporto di lavoro subordinato che intercorre tra i club ed il calciatore, si è diffusa la tesi secondo cui i pagamenti a favore degli agenti avvengono, in realtà, nell'interesse esclusivo o quasi prevalente del calciatore piuttosto che del club sportivo.
Dal momento in cui il club si accolla il pagamento del compenso dovuto al procuratore da parte del calciatore, si configura per il calciatore l'esistenza di una componente retributiva indiretta, ovvero un compenso in natura, da tassare ex art. 51 comma 1 TUIR, con assoggettamento a ritenuta d'acconto del datore di lavoro ex art. 23 del DPR 600/73. La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7377 del 17 marzo 2020 ha difatti stabilito che se "la società sportiva sostiene l'onere del compenso al procuratore per la consulenza nella preparazione del contratto di lavoro tra la società e il giocatore, in assenza di un incarico diretto, la somma pagata costituisce un fringe benefit per il giocatore, e concorre a formare il reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione".
Ratio della dottrina è stata quella di considerare tutti i vantaggi accessori, tassati in capo al calciatore, riguardanti le trattative aventi a riguardo il suo trasferimento o il rinnovo del suo contratto e che quindi quali fringe benefits riconducibili al rapporto di lavoro subordinato che come tali concorrono alla formazione del reddito imponibile.
A ben vedere, tale impostazione è stata nel tempo spesso contestata (CTP Lecce sentenze n. 1061/2018 e n.2826/2018 -CTR Lombardia sentenza n.3880/2016 -CTP Massa Carrara procedimento n.145/2012 – CTP Genova sentenze n. 1300/2017 e n. 58/2018) in quanto l'evoluzione normativa che ha cambiato nel tempo la professione dell'agente sportivo al quale viene permesso di curare, all'occorrenza, sia gli interessi del calciatore che della società sportiva senza alcun vincolo di esclusività. Occorrerebbe valutare caso per caso se l'attività resa riversa l'interesse prevalente per il calciatore o per il club.
Non è certo agevole capire dove si colloca l'interesse prevalente, si pensi al caso dei beni assegnati ai calciatori, quali capi di abbigliamento o autovetture per raggiungere il centro di allenamento.

Sull'imponibilità dei fringe benefits in capo al calciatore si sono susseguiti diversi interventi (Circolare n.326/E del 23 dicembre 1997, Circolare n.55/E del 4 marzo 1999, Risoluzione n.77/E del 12 agosto 2019).
L'Agenzia delle Entrate ha posto una definitiva linea di demarcazione sull'esistenza di un obbligo contrattuale del club vergo gli sponsors per l'utilizzo di beni in pubblici eventi. Sussistendo tale obbligo, l'interesse prevalente non viene posto in capo al calciatore. Solo ritenendo possibile un interesse del calciatore stesso all'utilizzo del bene concesso della società, potrà altrimenti configurarsi un'ipotesi di accessorietà e quindi, la società potrà essere chiamata a rispondere alle ritenute su redditi di lavoro dipendente per compensi riconducibili alla sfera professionale.
In conclusione, non costituiscono fringe benefits:

1) Le somme e i valori corrispondi al calciatore che non rappresentano un arricchimento per quest'ultimo, come nel caso delle somme erogate a semplice titolo di reintegrazione patrimoniale -rimborso spese;
2) Le erogazioni effettuate per un esclusivo e prevalente interesse del datore di lavoro;
3) Le somme e i valori connessi ad obbligazioni contrattuali assunti fra il datore di lavoro e gli sponsor.

Tutti gli altri casi possono invece essere qualificati come un accollo del pagamento che il giocatore avrebbe dovuto corrispondere autonomamente per l'attività o i beni resi in proprio favore, configurandosi quindi come fringe benefits.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che nel caso di specie dei fringe benefit, l'omessa dichiarazione del reddito è sanzionata dall'art. 1 del Dlgs. n. 471 del 1997 -Ordinanza n. 11337 del 07 aprile 2022-. In questa sede viene stabilito che, al di là degli obblighi del sostituto d'imposta, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria resta sempre il lavoratore.
Il calciatore quindi resta obbligato a riportare quel reddito nella propria dichiarazione annuale, in quanto non può affermarsi che questi non sia a conoscenza del vantaggio economico, di cui beneficia, per il solo fatto che, seppur estraneo all'accordo tra datrice di lavoro e procuratore,

avrebbe potuto non conoscere l'importo corrisposto. In tal caso dell'omessa dichiarazione del reddito da parte del soggetto passivo d'imposta ne risponde solo il calciatore, anche solo per colpa.

5.IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI PERCEPITI DALL'AGENTE SPORTIVO

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei compensi percepiti dall'Agente sportivo, occorre distinguere se l'attività è stata svolta nell'ambito di un servizio di mediazione prestato contemporaneamente a favore sia della società che del calciatore oppure in via esclusiva e nel solo interesse del calciatore.

Nel primo caso l'Agente percepisce il compenso da entrambe le figure, calciatore e società, e tale attività deve considerarsi necessariamente come commerciale stante anche quanto previsto dall'articolo 2195 del c.c..

L'attività risulta essere di natura commerciale poiché chiaramente riconducibile all'attività di mediazione classica, con la conseguenza che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 55 e seguenti del TUIR e l'articolo 25-bis del DPR 600/73 per le ritenute alla fonte.

Di contro, qualora l'Agente sportivo lavori nell'esclusivo interesse del calciatore, il reddito percepito dovrebbe essere qualificato come reddito di lavoro autonomo, con applicazione di ritenute alla fonte secondo l'articolo 25 del DPR 600/73.

Altra distinzione, sempre nell'ambito del contratto del mandato, è la nazionalità del procuratore e se lo stesso abbia residenza o meno in Italia.

L'articolo 23 del TUIR, infatti, stabilisce che sono da considerare, prodotti in Italia, tutti i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitata nel territorio italiano. Alla luce di quanto affermato, occorre operare quindi la distinzione tra soggetti residenti e soggetti non residenti:

- in caso di soggetti residenti e di attività commerciale, si applica la normale tassazione ex art. 25 bis DPR 600/73 che prevede sulle provvigioni maturate nell'ambito dei rapporti di agenzia una ritenuta a titolo di acconto IRPEF nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata – in

generale – sul 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte. Mentre se il percipiente, qualora si avvalga nell'esercizio dell'attività in via "continuativa" dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta va applicata sul 20% (anziché sul 50%) dell'ammontare delle stesse provvigioni.

- in caso di soggetti non residenti, invece, non si applica alcuna ritenuta in virtù dei principi internazionali di tassazione del reddito d'imposta nel solo paese di residenza del percipiente.

Per i redditi derivanti da attività libero professionali -redditi di lavoro autonomo-, invece, il sostituto d'imposta/committente opera una ritenuta a titolo di acconto IRPEF del 20% sui compensi corrisposti ad Agenti residenti per attività esercitate nel territorio italiano, anche in forma abituale od occasionale e non esclusiva.

Nel caso di agenti non residenti, sempre ai sensi del citato articolo 25 DPR 600/73, la ritenuta di acconto deve essere pari al 30% sui compensi corrisposti.

L'attività degli agenti di calciatori è regolata da una particolare disciplina secondo cui può essere eseguita solo dopo che l'agente abbia ricevuto formale incarico da parte del calciatore o della società sportiva, mediante la compilazione, a pena di inefficacia, di appositi moduli (predisposti dalla commissione degli agenti dei calciatori), in quadruplice copia, da depositare anche presso la segreteria dell'organo federale e presso la suddetta commissione, distinti per colore: il modulo blu (mandato tra calciatore e agente) e il modulo rosso (mandato tra società sportiva e agente).

6.FISCALITÀ DEI PREMI

I premi, così disciplina l'articolo 36 del D.Lgs. 2021, sono le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di Coni, CIP, FSN, discipline sportive associate, Eps, Asd e Ssd.

La Riforma dello Sport apporta un notevole cambiamento visto che sino ad oggi tali compensi venivano ricompresi nell'articolo 67 lettera m del TUIR, pertanto esentati da imposte.
I premi sportivi con la riforma d avranno un trattamento fiscale particolare ovvero verranno disciplinati al pari dei compensi sportivi, le indennità ed i rimborsi: sono esenti da imposte sui redditi e previdenziali nella fascia 0-10.000€ annui.
In base all'articolo 30 del DPR 600/1973 ai premi si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura pari al 20%. L'atleta, pagando alla fonte per il tramite del sostituto d'imposta (ASD/SSD) il 20% del premio, non dovrà così versare ulteriori imposte
I premi pertanto, non saranno assoggettati a contributi previdenziali ma a imposta del 20% indipendentemente dall'importo.

7.CONTRIBUTI
Il 30 giugno di ciascun anno scade il termine entro il quale ASD e SSD devono pubblicare il dettaglio dei contributi ricevuti da Enti Pubblici nel precedente periodo di imposta.
In particolare, l'obbligo ricade su:
-Associazioni (anche Associazioni Sportive Dilettantistiche), Onlus e Fondazioni;
-Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex L. 286/98;
-Soggetti che svolgono attività di impresa (quindi anche Società Sportive Dilettantistiche) e che nel periodo d'imposta precedente abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo complessivo superiore a 10.000 euro.
I contributi da considerare ai fini del computo dei 10.000 euro sono tutti i contributi che costituiscono vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni (es. Stato, Comuni, Regioni, Province), Enti assimilati (es. Federazioni sportive) e Società Controllate da Pubbliche Amministrazioni. Devono essere considerati sia i contributi percepiti in forma diretta (erogazione di denaro) che indiretta (es. crediti di imposta di imposta, garanzie statali per i finanziamenti).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 6 del 25 giugno 2022 ha precisato che sono escluse contributi "aventi carattere generale" e cioè i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Sono pertanto esclusi i contributi del 5×1000.
L'obbligo consiste nel pubblicare le seguenti informazioni:
-denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (associazione, società)
-denominazione del soggetto erogante (es: Dipartimento per lo sport, Regione, ecc…)
-importo delle somme incassate
-data dell'incasso
-causale del contributo.
La pubblicazione dovrà avvenire sul sito web o sui portali digitali anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro (es: società sportive di minori dimensioni) mentre le società che redigono il bilancio in forma ordinaria indicheranno i contributi pubblici in nota integrativa.
Nel caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione suddetto è prevista una sanzione pari all'1% delle somme incassate (con un minimo di 2.000 euro). Decorsi 90 giorni dall'omesso pagamento della sanzione e dalla mancata pubblicazione delle informazioni richieste, è previsto anche l'obbligo di restituzione dei contributi ricevuti.
L'articolo 1453 comma 3 lettera b) del TUIR prevede che i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito. Al contrario, tale regime agevolato opera solo agli effetti dell'IRES. Difatti per quanto riguarda il trattamento ai fini IVA, gli stessi contributi sono assoggettati ad imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni.

16.4 Aspetti giuslavoristici

Con la riforma dello sport il legislatore ha voluto introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità del lavoratori e rispettosa della specificità dello sport per valorizzare la formazione del lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.
Innanzitutto, chi è il lavoratore sportivo?
La Riforma dello Sport, D.lgs. 36/2021, l'articolo 25 comma 1) cita che:
"E' lavoratore sportivo:

- l'atleta;
- l'allenatore;
- l'istruttore;
- il direttore tecnico;
- il direttore sportivo;
- il preparatore atletico;
- e il direttore di gara

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29."
La prima innovazione della Riforma dello Sport riguarda il requisito soggettivo, ovvero rientra nella figura del lavoratore anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
La prima distinzione, pertanto, per riconoscere un lavoratore sportivo consta nella prestazione di "lavoro" sportivo dietro un corrispettivo: quindi a pagamento.
Tipologie di Lavoro sportivo
Il lavoratore sportivo, pertanto, che assume una delle qualifiche indicate in precedenza, sarà soggetto, dalla riforma in poi, ad un inquadramento contrattuale che dà luogo ad una delle diverse forme:

1. lavoratore subordinato;

2. collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 CPC nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa);
3. lavoratore autonomo.

La figura del lavoratore subordinato è disciplinata dall'articolo 26 del D.lgs. 36/2021, e sancisce che:

- al contratto di lavoro subordinato non si applicano alcune norme di diritto comune: disposizioni e procedure in ambito di licenziamento individuale, regime autorizzatorio per gli impianti audiovisivi, tutele delle mansioni, procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate da FSN/DSA/EPS;
- può essere sottoscritto a tempo determinato di durata fino a 5 anni (non si applicano le restrizioni in materia di tempo determinato art da 19 a 29 del D.lgs. 81 2015 tipiche del diritto comune);
- è ammessa la cessione del contratto prima della scadenza da società sportiva o associazione ad un'altra purché vi consenta l'altra parte e salvo le modalità fissate da FSN/DSA/EPS;
- in deroga alle disposizioni di diritto comune sono ammesse nel contratto di lavoro clausole compromissorie e vietate clausole di non concorrenza.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici si applicano le norme del D.lgs. 36/2021 salvo quanto disposto dall'articolo 27, ossia per il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale ovvero prevalente e continuativa si presume di natura subordinata.

Costituisce contratto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno dei requisiti:

a) attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni tra loro collegate e in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia vincolato contrattualmente a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione sportiva, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali, oppure i 5 giorni mese ovvero i 30 giorni anno (quindi situazioni contrarie a questi elementi determina rapporto di lavoro subordinato).

Il rapporto di lavoro si instaura con un'assunzione diretta, con un contratto di lavoro in forma scritta secondo le caratteristiche richieste, vi è l'obbligo di deposito entro 7 giorni in Federazione / Dsa.
Il contratto di lavoro deve contenere la clausola con l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e atlete di età inferiore a 23 anni in ambito del settore professionistico, le retribuzioni ai fini delle imposte sui redditi, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo massimo di 15 000 00. Si applica alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.
Sussiste presunzione di lavoro subordinato per gli atleti se l'attività è prestata in via principale, o prevalente, e continuativa; il rapporto costituisce però oggetto di lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
• l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
• lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
• la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Il lavoro dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, invece, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
• la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
• le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Tuttavia, al momento, risulta poco chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali, se In termini assoluti: come limite massimo valutato settimana per settimana oppure come media settimanale nell'ambito della durata complessiva del contratto; in attesa di chiarimenti si presume che il conteggio delle 18 ore avvenga come media settimanale; in questo caso si potrebbero ricomprendere nella presunzione anche quelle posizioni che nel corso della stagione superano, in alcuni mesi, il monte ore settimanali ma lo compensano con la riduzione dell'attività in altri periodi.
Si tratta di presunzione relativa, dunque che ammette prova contraria, ne consegue, pertanto, che, a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, l'onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato). Naturalmente, presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:
• apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 18 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolge la sua attività a favore di più committenti;
• lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc.).
E in caso di sforamento delle 18 ore settimanali?
Il limite delle 18 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile, infatti, stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, grava sul committente, ovvero sul sodalizio sportivo.
È dunque importante valutare la possibilità di certificare il contratto di lavoro.

Infine, per quanto riguarda il trattamento fiscale del lavoro sportivo dilettantistico, per i compensi è prevista una soglia di esenzione fino a 15.000 euro che concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla parte eccedente e, inoltre, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

CAPITOLO 17

GOLF

A cura di Andrea Coppola[20]

17.1 Descrizione della disciplina

Sport ideale per gli amanti dell'aria aperta, nel GOLF precisione e pratica – ed un buon meteo - saranno fattori cruciali per ogni giocatore nel corso della propria attività sportiva. Il Golf si pratica in un prato attrezzato, utilizzando una palla, delle buche disseminate sull'area ed una serie di ferri (o legni) utili per portare a termine ogni singolo colpo. Scopo è quello di riuscire a colpire la palla nel miglior modo possibile per poter effettuare ciascuna buca con il minor numero di colpi. Ogni buca è conclusa quando il giocatore vi ha condotto la pallina all'interno. Il fondamento di questo gioco è il cosiddetto "swing", cioè il movimento che si effettua per colpire la pallina e mandarla verso l'obiettivo desiderato. A differenza di altri sport, la conoscenza dei fondamentali dello swing è condizione indispensabile per poter cominciare a giocare.
Anche se ogni campo da golf nel mondo è diverso da qualunque altro, ci sono alcuni elementi simili. Per fare una partita regolare bisogna giocare con 18 buche, il perché di questo numero di buche risale al 4 Ottobre 1976 quando la Società dei Golfisti di St. Andrews, decise di rivoluzionare il prestigioso percorso riducendolo da 22 a 18 le buche. Da quel momento questo campo è stato preso come punto di riferimento che, ancora oggi, è considerato regolare. Vi sono campi da golf ovunque nel mondo, dalle montagne al mare, dall'Europa all'Africa. Anche se la partita regolare è di 18 buche, esistono campi da golf che ne possiedono solo 9, per effettuare un giro completo i giocatori dovranno

[20] *Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

percorrere tutte e nove le buche due volte. In alcuni casi un singolo Golf Club possiede addirittura 36 buche, questo vuol dire che saranno divise in due tracciati diversi e separati, ciascuno composto da 18 mesi.
Il gioco del Golf ha fatto la sua prima comparsa nella città di Loenen fan de Vecht, Paesi Bassi. Anche se le origini sono olandesi il Golf spesso viene spesso affiancato alla Scozia, paese in cui si è sviluppato maggiormente divenendo famoso come sport nazionale. Ad oggi il Golf è diffuso in tutto il mondo e ogni anno aumentano gli appassionati e i giocatori, soprattutto negli Stati Uniti dove è ritenuto uno degli sport principali. Le prime tracce in Italia risalgono al 1903 con la fondazione del Circolo Golf di Roma. Al 31 Dicembre 2020, i tesserati F.I.G. (Federazione Italiana Golf) sono circa 90.027, dei quali 8.687 sono juniores. I Circoli sono 417, dei quali 128 sono campi pratica.

17.2 Aspetti civilistici

La gestione di un circolo o campo da golf è tipicamente affidata ad una associazione sportiva dilettantistica (ASD o SSD in alternativa), affiliata alla Federazione italiana di riferimento (FederGolf) che ne consentirà l'iscrizione al Coni. Il circolo sportivo avrà così modo di gestire ed organizzare l'insieme delle attività connesse alla pratica sportiva, quali corsi di avviamento, tornei o campionati, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli impianti, alla irrigazione e sfalcio dell'erba, all'assistenza soci e custodia delle aree del circolo, spesso site in aree paesaggisticamente da tutelare.
L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche caratterizza - in quanto attività di interesse generale - gli Enti del Terzo settore (art. 5 D.Lgs. 117/2017). A tal proposito anche per una Asd o Ssd sarebbe utile valutare l'iscrizione al Runts non come obbligo ma inteso come opzione che, sulla base delle attività svolte, potrebbe risultare agevole. Da ciò discende la possibilità di restare esclusivamente "associazione sportiva dilettantistica" o di valutare anche l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore: non c'è infatti alcuna norma che impedisca la contemporanea iscrizione nel Registro CONI e nel Registro del Terzo settore.

17.3 Aspetti fiscali

Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti per qualificarsi come ente non commerciale di tipo associativo, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, quali:

INTROITI PERCEPITI		IVA	IRES
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE		No perché non c'è scambio	No ex art. 148 TUIR comma 1
I CONTRIBUTI LIBERALI erogati da PERSONE FISICHE a sostegno dell'associazione, senza ricevere alcuna controprestazione		No perché non c'è scambio	No
a) I CONTRIBUTI erogati da PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e da PRIVATI (es: Fondazioni, aziende) a sostegno dell'associazione, senza ricevere alcuna controprestazione, quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce	a) esclusivamente introiti di natura istituzionale	No perché non c'è scambio	No
	b) anche introiti di natura commerciale, nel qual caso l'ente erogante effettuerà la ritenuta a titolo di acconto del 4% (ex art. 28 del DPR 600/1973) salvo che non si tratti di contributi erogati dal CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva (ex art. 90 L. 289/2002)	No perché non c'è scambio	Si
CORRISPETTIVI SPECIFICI versati da – soci – tesserati – ASD/SSD affiliate per **partecipare ad attività organizzate dall'associazione** *(es. quote di iscrizione a campionati o gare, iscrizione ai corsi di avviamento allo sport)* e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione e per **fruire di servizi resi "in diretta attuazione degli scopi istituzionali"**		No ex art. 4, comma 4, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 3
I CONTRIBUTI CORRISPETTIVI corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti **L'introito potrebbe essere non soggetto a IVA nel caso di prestazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972 (es. attività educative)*		Si *	No ex art. 143 TUIR comma 3 lett. b
I CONTRIBUTI CORRISPETTIVI corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti **L'introito potrebbe essere non soggetto a IVA nel caso di prestazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972 (es. attività educative)*		Si *	No ex art. 143 TUIR comma 3 lett. b
INTROITI riscossi a seguito di RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI effettuate occasionalmente, in concomitanza a	Per le associazioni sportive dilettantistiche in regime L. 398/91 l'agevolazione riguarda i proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno fino ad un massimo di € 51.645,68 (il tetto è stato fissato con DM 10/11/1999)	Si	No ex art. 25 L. 133/99
ricorrenze, celebrazioni etc.	Per le altre associazioni sportive dilettantistiche (sono esenti anche da ogni altro tributo)	No ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 460/97	No ex art. 143 TUIR comma 3 lett. a
La VENDITA anche a terzi di PUBBLICAZIONI prevalentemente distribuite tra gli associati		No ex art. 4, comma 5, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 3
L'organizzazione di VIAGGI E SOGGIORNI per i propri soci. Per informazioni sulle modalità di organizzazione si rinvia al capitolo 7 paragrafo 3		Si	No ex art. 148 TUIR comma 6
La SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE effettuata ai propri soci. Per informazioni sulle modalità di organizzazione si rinvia al capitolo 7 paragrafo 4		No ex art 4, comma 5, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 5

Costituiscono, viceversa, introiti di natura commerciale, a meno che non siano acquisiti nell'ambito di attività occasionali di raccolta fondi, le entrate diverse da quelle sopra specificate. In particolare, costituiscono entrate di natura commerciale quelle derivanti da:
1) prestazioni di servizi inerenti ai fini istituzionali ma dirette a terzi, mancando il presupposto di applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 148 terzo comma del TUIR;
2) contratti di sponsorizzazioni: si tratta di contratti promo pubblicitari che prevedono in capo alla ASD/SSD l'onere di far veicolare l'immagine dello sponsor attraverso eventi che organizzano ovvero a cui partecipano;
3) cessione di spazi pubblicitari;
4) cessione di beni nuovi, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
5) somministrazione dei pasti, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
6) gestione di spacci aziendali e di mense, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
7) prestazioni alberghiere/di alloggio, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
8) prestazioni di trasporto, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
9) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR.

17.4 Aspetti giuslavoristici

In seguito al riconoscimento ottenuto dal CONI, la Federazione Golfistica Italiana (FederGolf) rientra tra le attività sportive professionistiche, consentendo così agli atleti ed agli staff tecnici di godere dei diritti previsti dalla legge n. 91 del 1981. Ciò, ovviamente, comporterà la distinzione – e dunque il riconoscimento della doppia categoria – tra giocatore dilettante e giocatore professionista. Le sostanziali – quanto principali - differenze consistono A) nel valore dei premi eventualmente accettati (la cui soglia è fissata ad € 850), B) la non partecipazione a

gare e tornei professionistici e, C) la conseguente iscrizione o meno ad associazioni di categoria.
L'attività degli sportivi professionisti può rientrare tra le fattispecie di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Questo a seconda delle caratteristiche che la prestazione assume. Le modalità di tassazione dei redditi originati da sportivi professionisti, presuppone, preliminarmente l'analisi della natura del rapporto di lavoro che si instaura con la società sportiva.
Il lavoro sportivo professionistico è disciplinato – come detto - dalla Legge n. 91/1981, ed è caratterizzato, oltre che dalla sua obbligatoria rispondenza a determinati modelli formali. Modelli individuati dal CONI e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali (FederGolf nel nostro caso), dall'onerosità e dalla continuità della prestazione sportiva.
Inoltre, il rapporto di lavoro sportivo professionistico deve essere stipulato per iscritto tra lo sportivo (sia esso un atleta o un allenatore) e la società destinataria delle sue prestazioni. Società che, peraltro, deve essere obbligatoriamente costituita nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
L'art. 17 del "MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL dell'OCSE" stabilisce che i redditi percepiti dagli sportivi professionisti sono imponibili nello Stato in cui tali attività sono svolte. La norma convenzionale non prevede una clausola di esclusività in favore dello stato o paese in cui le prestazioni sportive sono esercitate e, pertanto, i due stati (quello di residenza del percettore e quello di effettivo svolgimento dell'attività) mantengono una potestà impositiva concorrente.
Stesse tematiche si ripropongono ogniqualvolta lo sportivo professionista (nel nostro caso, fiscalmente residente in Italia) effettui trasferte all'estero. Anche in tale situazione, da un lato occorrerà tenere presente il worldwide taxation principle, il regime fiscale dello stato estero in cui la trasferta viene effettuata, le convenzioni bilaterali eventualmente stipulate dall'Italia con lo stato estero di trasferta e gli strumenti deflattivi della doppia imposizione fiscale.
In un'ottica di pianificazione fiscale internazionale dello sportivo professionista, sono di particolare interesse i regimi agevolativi introdotti

dagli stati per attirare capitale umano. Al riguardo, una breve e sommaria menzione deve essere rivolta ai regimi opzionali introdotti dal legislatore nostrano al fine di incentivare il trasferimento della residenza fiscale in Italia, anche da parte degli sportivi stranieri, tra i quali si annoverano il regime dei cosiddetti "lavoratori impatriati", previsto dall'art. 16 del D.lgs. 147/2015 e il regime dei "neo-residenti" disciplinato dall'art. 24-bis del Tuir.
In sintesi, il regime dei "lavoratori impatriati" prevede che i redditi prodotti in Italia dagli sportivi professionisti che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due periodi d'imposta concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. La fruizione dell'agevolazione è subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile e trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza ed è valido per cinque periodi d'imposta.
Il regime fiscale dei "neo-residenti", anch'esso opzionale, previsto in favore delle persone fisiche neo-residenti in Italia prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva fissa sui redditi prodotti all'estero (cosiddetta "flat tax"), pari a 100mila euro per ciascun anno di imposta, indipendentemente dall'ammontare dei redditi esteri del soggetto optante.
Sono ammessi a beneficiare del regime agevolato gli individui che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. La durata massima del regime è pari a 15 anni a partire dal primo periodo d'imposta di efficacia.

CAPITOLO 18

DANZA

A cura di Alberto Brusacà[21]

18.1 Descrizione della disciplina

Il mondo della Danza è caratterizzato da una ampia varietà di discipline che a loro volta si esprimono attraverso varie specialità. Sul sito della Federazione di riferimento troviamo la seguente elencazione:
DANZE INTERNAZIONALI
DANZE ETNICHE POPOLARI E DI CARATTERE
DANZE COREOGRAFICHE
DANZE NAZIONALI
DANZE REGIONALI
DANZE ACCADEMICHE (tra le quali si annovera la danza classica)
STREET E POP DANCE
SETTORE PARALIMPICO
SETTORE CHEERLEADING E CHEERDANCE
Il fatto che all'interno di una stessa specialità sia possibile praticare l'attività individualmente, in coppia e in gruppo, unito alla forte diffusione in tutte le fasce di età e per ogni genere, consente di rilevare che la danza è molto diffusa su tutto il territorio nazionale e che è particolarmente presente anche negli Enti di promozione sportiva oltre che nella Federazione di riferimento. Infatti, tutto il comparto delle "danze" rappresenta un importante elemento del comparto del dilettantismo in Italia.
Non possiamo però non citare il fatto che, soprattutto nelle danze accademiche (quale la danza classica, per esempio), vi è sempre stata una

[21] *Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

certa “insofferenza” all’aggettivo “dilettantistico” da parte del corpo docente che si sente sicuramente più vicino al mondo fine e dello spettacolo.

18.2 Aspetti civilistici

Dal punto di vista civilistico non si segnalano particolari specificità. Gli statuti delle Associazioni o Società sportive del mondo danza devono ovviamente rispondere alle classiche richieste dell’articolo 90 della L. 289/2002 valide per tutto il mondo del dilettantismo.
Poiché l’utilizzo della musica durante la pratica è imprescindibile, si rileva però la necessaria interlocuzione con il mondo dei diritti d’autore e quindi con la SIAE. A questa si è recentemente sommata anche la corresponsione dei diritti fonografici (SCF) che ha imposto a Federazione e agli ETS di stipulare una ulteriore convenzione per minimizzare il costo dei diritti.

18.3 Aspetti fiscali

La classica attività delle Asd/Ssd operanti nel mondo della danza è quella didattica. Le scuole di danza sono la forma più diffusa di questo comparto sportivo. Per questo gli aspetti fiscali sono quelli tipici del mondo sportivo di base e che saranno prossimamente influenzati dalla Riforma dello sport soprattutto nella parte che concerne il lavoro sportivo di cui parleremo più avanti.
Da attenzionare sono le Asd/Ssd costituite interamente da gruppi di ballo che vedono l’interezza della propria attività concentrata nella preparazione tecnica e artistica per la partecipazione a gare e/o manifestazioni. A differenza di una semplice squadra di qualunque altro sport, questi gruppi - che sono spesso il naturale frutto di scuole di ballo - si trovano spesso a “vendere” i propri spettacoli (coreografie) a privati e/o enti pubblici in occasione di eventi. In questo caso, l’associazione/società si dovrà dotare di strumenti idonei per incassare i relativi ricavi quali, a titolo esemplificativo, la partita iva. In taluni casi, considerata l’attività che svolgono, questi gruppi potrebbero costituirsi in vere e proprie imprese; mentre i singoli potrebbero configurarsi come professionisti a tutti gli effetti.

18.4 Aspetti giuslavoristici

La figura di spicco delle scuole di danza è quella dell'insegnante che molto più di un "semplice" istruttore incarna l'ente stesso al punto tale che talvolta le associazioni/società possono considerarsi imprese individuali mascherate da enti no profit.

Anche e soprattutto in questo settore la Riforma dello sport impatterà su tutto il corpo docenti. Molto probabilmente tra i settori sportivi quello della Danza è sempre stato uno dei più bisognosi di una riforma sotto il profilo giuslavoristico. Infatti, gli insegnanti di danza, nella maggioranza dei casi e per lunghi anni, sono stati remunerati con i compensi sportivi anche quando esercitavano come veri e propri professionisti.

18.5 Particolarità e riferimenti normativi

L'attività coreutica necessita di ampi spazi per le prove e la didattica. Le Asd/Ssd del settore, infatti, gestiscono solitamente locali molto grandi, da cui derivano alti costi di gestione, tra i quali si segnala la tariffa di smaltimento rifiuti. Alcuni comuni hanno riconosciuto alle Asd/Ssd di poter pagare tale tributo solo sugli spazi dedicati a spogliatoi e uffici riducendo di molto l'incidenza di tale costo. È pertanto consigliabile verificare nelle singole municipalità la presenza di tale agevolazione.

CAPITOLO 19

LA PALLAMANO

A cura di Piero Trisciuzzi[22]

19.1 Descrizione della disciplina

La Pallamano ha origini moderne, ma affonda le sue radici nell'antichità. Nonostante, infatti, la versione attuale della disciplina sia stata codificata solo a partire dalla fine del XIX secolo e sottoposta a diverse revisioni, volendo rintracciarne gli antecedenti storici di tale disciplina si può osservare che la Pallamano presenta affinità con diversi giochi dei secoli passati. L'Urania degli antichi greci, cui fa riferimento Omero nell'Odissea parlando di Nausicaa e delle sue ancelle, l'harpastum dei romani e il gioco del pallone, diffuso nel Medioevo.

La Pallamano moderna si è tuttavia sviluppata nell'ultimo decennio dell'800 su canali paralleli nei paesi del centro Europa, principalmente in Cecoslovacchia, in Danimarca ed in Germania. Nel 1938 furono organizzati i primi Campionati mondiali di pallamano maschile. La pallamano si giocava al tempo in 11 giocatori e il campo di gioco era quello del calcio. La configurazione a undici giocatori fu utilizzata fino agli anni sessanta (ultimo campionato del mondo della pallamano outdoor è stato quello del 1966), perché nel frattempo, visto il clima nei paesi nordici e per poter giocare agevolmente anche nei mesi invernali, aveva preso piede la pallamano al coperto (indoor), giocata in sette e su campi 40 m x 20 m. Da allora nasce la pallamano moderna.

Dalla fine degli anni sessanta appunto, la pallamano, nell'ormai consolidata versione indoor, si diffonde velocemente in tutto il mondo, fino a rientrare di diritto tra gli sport olimpici a partire dalle Olimpiadi di

[22] *Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

Monaco del 1972. L'organo governativo internazionale della disciplina è stato formato per la prima volta nel 1928 come International Amateur Handball Federation, dopo una partita dimostrativa organizzata all'interno del programma ufficiale dell'Olimpiade di Amsterdam, prendendo poi l'attuale nome di Federazione Internazionale di Pallamano (IHF) a Copenaghen nel 1946 e vantando come suo primo presidente l'americano Avery Brundage, diventato successivamente presidente del Comitato Olimpico Internazionale (IOC).
Nel 1969 nasce la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH). In Italia la pallamano è maggiormente praticata nel Nordest, in Lombardia, in Emilia-Romagna, in Puglia e in Sicilia. La Pallamano Trieste è la squadra che vanta il maggior numero di scudetti (17) ed è la squadra italiana con il maggior numero di titoli italiani. Le principali regole dei giuoco sono le seguenti:

- Ogni squadra ha in campo 7 giocatori: un portiere e 6 giocatori di movimento (centrale, terzini, ali e pivot). In panchina, a disposizione dell'allenatore, vi sono delle riserve fino al numero massimo di 9 giocatori.
- La durata della gara è di due tempi da 30 minuti effettivi ciascuno: tra il primo e il secondo periodo di gioco, vi è un intervallo di 10 minuti.
- L'obiettivo è realizzare il maggior numero di gol, lanciando il pallone all'interno della porta avversaria utilizzando le mani.
- Le dimensioni del campo di gioco e delle porte sono rispettivamente di 40 x 20 m (lunghezza x larghezza) e di 2 x 3 m (altezza x larghezza).
- Il giocatore che non sia in movimento può tenere il pallone in mano per un massimo di 3 secondi, e non può compiere più di 3 passi senza lanciarlo o farlo rimbalzare sul terreno.
- La squadra attaccante, ovvero in possesso del pallone, deve realizzare il goal lanciando la palla senza entrare nell'area difesa dal portiere. In caso di tiro in corsa, il giocatore può saltare ma deve liberarsi del pallone prima di atterrare nell'area.

- Dopo che una squadra ha subito un goal, deve andare a rimettere in gioco la palla a centro campo, e i giocatori della propria squadra devono essere dietro la linea di metà campo. La rimessa in gioco è effettuabile anche nel caso in cui ci siano giocatori avversari all'interno del proprio metà campo.
- Viene fischiato fallo nel momento in cui un giocatore tocchi la palla con i piedi (fino all'altezza delle ginocchia).
- Il portiere non può ricevere un passaggio dal compagno di squadra mentre si trova nella propria area.
- Non si può interrompere il palleggio per poi continuare, altrimenti viene commessa un'infrazione di doppio palleggio.

19.2 Aspetti civilistici

Per potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica e godere del relativo regime fiscale di favore, un'associazione ha l'obbligo di affiliarsi ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva.
Qualora l'associazione avesse esigenze agonistiche e volesse partecipare a gare o a tornei riconosciuti dalle Federazioni Sportive, allora opterà per l'affiliazione ad una specifica Federazione che si occupa dello sport per cui l'ente è stato costituito. Solitamente per potersi iscrivere in una Federazione, la stessa richiede determinati requisiti, come avere soci istruttori o avere l'utilizzo di impianti sportivi e/o attrezzature specifiche.
Qualora invece l'associazione non avesse esigenze agonistiche o praticasse uno sport per cui non esiste una Federazione specifica, opterà per affiliarsi ad un ente di promozione sportiva.
L'affiliazione dovrà essere rinnovata annualmente e i soci dell'ente dovranno essere in possesso della tessera associativa di riferimento della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva.
In entrambi i casi tali enti iscriveranno poi l'associazione sportiva ai registri del CONI. Infatti, solo tramite questa iscrizione un'associazione può definirsi "sportiva dilettantistica" e beneficiare del regime fiscale di favore previsto per tali enti. Il Consiglio Nazionale del Coni ha infatti istituito il Registro al fine di ottenere uno strumento che identifichi il

riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e/o società sportive dilettantistiche già affiliate alle Federazioni, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Un'associazione che intende praticare la disciplina sportiva della Pallamano deve richiedere l'affiliazione o l'adesione alla FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (F.I.G.H.) utilizzando l'apposito modulo (valido per l'anno sportivo corrente) disponibile sul sito internet www.figh.it. In caso di rinnovo sarà possibile procedere allo stesso utilizzando l'apposita funzione all'interno dell'area riservata situata nella homepage del sito www.figh.it.
L'affiliazione – che comporta altresì l'iscrizione automatica da parte della Federazione al Registro CONI – consente alle Associazione o alle Società di prendere parte all'attività agonistica, come prevista dallo Statuto e disciplinata dal Regolamento Attività Sportiva Federale, nonché all'attività promozionale e/o amatoriale.
L'adesione – che non prevede l'iscrizione al Registro CONI – consente alle Società di prendere parte esclusivamente all'attività promozionale e/o amatoriale, come previste dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento Attività Sportiva Federale.
La domanda di affiliazione o di adesione deve essere inviata utilizzando l'apposito modulo e deve essere sottoscritta dal Presidente della Società, o dal Vice Presidente in caso di accertato impedimento del Presidente, in calce a ciascuna sezione di cui si compone il suddetto modulo.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- copia dell'atto costitutivo della Società registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- copia dello statuto sociale redatto in conformità allo Statuto Federale ed alla legge 289/2002, registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- copia dei verbali degli organi che, ai sensi dello statuto sociale, hanno proceduto all'elezione del Consiglio Direttivo in carica alla data di presentazione della domanda e all'elezione del Vice Presidente, ovvero del consigliere al quale siano state attribuite le competenze

proprie del Vice Presidente (nel solo caso tale figura non sia espressamente prevista dallo statuto sociale);

- copia di un documento di identità del Presidente in corso di validità

Tutte le richieste di prima affiliazione/adesione verranno istruite all'atto della ricezione dei documenti in originale (le comunicazioni in fotocopia o via e-mail sono irricevibili), spediti esclusivamente a mezzo servizio postale (farà fede la data del protocollo della F.I.G.H.). La Federazione, una volta completata l'istruttoria, attribuirà alla nuova società le credenziali per accedere all'area riservata e poter effettuare il versamento dei contributi prescritti, al fine di poter ottenere la definitiva affiliazione. Nei casi di variazioni che intervengano nel corso dell'anno sportivo, dovrà essere trasmessa on-line la medesima documentazione sopra richiamata e, nel caso di nomina di un nuovo componente del Consiglio Direttivo, anche il modulo di tesseramento dello stesso con la nuova qualifica (quindi anche nel caso in cui si tratti di un dirigente già tesserato), affinché le variazioni possano acquistare efficacia ed essere registrate agli atti.

In occasione della prima affiliazione per l'anno sportivo corrente a ciascuna Società verranno attribuiti un indirizzo di posta elettronica (e-mail federale) da utilizzare per tutte le comunicazioni nei confronti della Federazione ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per tutte le procedure espressamente previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. Per l'attivazione della e-mail federale e per l'accesso all'area riservata i parametri di configurazione verranno inviati, una volta accolta la domanda di affiliazione/adesione, all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa. Per l'attivazione della PEC (riservata alle sole società affiliate) i parametri di configurazione verranno inviati, una volta accolta la domanda di affiliazione, all'indirizzo e-mail ed al recapito telefonico mobile del Presidente indicati nella domanda stessa.

L'iscrizione al Registro Nazionale è obbligatoria per tutti gli affiliati alla FIGH. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI, che ne cura la gestione, e trasmesso annualmente al Ministero della Economia e

delle Finanze – Agenzia delle Entrate. Il Registro si articola in due sezioni:
a) "sezione pubblica" – contenente i dati delle Associazioni e Società Sportive correttamente iscritte al Registro medesimo, che sono accessibili e consultabili tramite sito internet del CONI;
b) "sezione riservata" – contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società, la cui consultazione è riservata alle Associazioni/Società iscritte, dotate di username e password, che possono visualizzare solo i propri dati, alla FIGH, all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:
a) abbiano sede legale o una sede operativa sul territorio italiano
b) abbiano instaurato un rapporto di affiliazione con la FIGH
L'iscrizione al Registro avviene per il tramite della FIGH. Il certificato di iscrizione al Registro, scaricabile direttamente da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata dello stesso, attesta il riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Le iscrizioni al Registro sono cancellate d'ufficio, in caso di mancato rinnovo dell'affiliazione, 11 mesi dopo la scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione.
Per ulteriori informazioni sui requisiti di affiliazione, sul tesseramento, sui giocatori comunitari ed extracomunitari e sulla partecipazione ai campionati, si rimanda al vademecum 2022/2023 della F.I.G.H. presente sul sito www.figh.it sezione trasparenza.

19.3 Aspetti fiscali

Per gli aspetti fiscali si rimanda alla parte generale.

19.4 Aspetti giuslavoristici

Per gli aspetti giuslavoristici si rimanda alla parte generale.

CAPITOLO 20

ARRAMPICATA SPORTIVA

A cura di Valentina Papa[23]

20.1 Descrizione della disciplina

Per potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica e godere del relativo regime fiscale di favore, un'associazione ha l'obbligo di affiliarsi ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva.

Qualora l'associazione avesse esigente agonistiche e volesse partecipare a gare o a tornei riconosciuti dalle Federazioni Sportive, allora opterà per l'affiliazione ad una specifica Federazione che si occupa dello sport per cui l'ente è stato costituito. Solitamente per potersi iscrivere in una Federazione, la stessa richiede determinati requisiti, come avere soci istruttori o avere l'utilizzo di impianti sportivi e/o attrezzature specifiche.

Qualora invece l'associazione non avesse esigenze agonistiche o praticasse uno sport per cui non esiste una Federazione specifica, opterà per affiliarsi ad un ente di promozione sportiva.

L'affiliazione dovrà essere rinnovata annualmente e i soci dell'ente dovranno essere in possesso della tessera associativa di riferimento della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva.

In entrambi i casi tali enti iscriveranno poi l'associazione sportiva ai registri del CONI. Infatti, solo tramite questa iscrizione un'associazione può definirsi "sportiva dilettantistica" e beneficiare del regime fiscale di favore previsto per tali enti. Il Consiglio Nazionale del Coni ha infatti istituito il Registro al fine di ottenere uno strumento che identifichi il

[23] *Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e/o società sportive dilettantistiche già affiliate alle Federazioni, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Un'associazione di arrampicata sportiva che intende svolgere attività a livello agonistico può decidere di iscriversi alla FASI, acronimo della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.
Nella pratica viene definita arrampicata sportiva quella naturale, ovvero quella praticata senza l'ausilio di mezzi artificiali utilizzati per la progressione, a scopo agonistico, amatoriale e di educazione motoria. L'arrampicata cosiddetta naturale può essere svolta sia su pareti naturali che artificiali lungo itinerari controllati dalla base, sia su blocchi opportunamente attrezzati. La protezione con la corda e rinvii in parete (falesia o artificiale) è obbligatoria e deve rispondere a regole di assoluta sicurezza per l'incolumità dei praticanti. Nell'attività sui blocchi (boulder), la cui altezza massima viene stabilita da norme internazionali, la sicurezza deve essere garantita da materassi para cadute, posti alla base dei singoli tracciati.
I limiti di sviluppo in altezza degli itinerari attrezzati tracciati in parete, sia durante una gara che in allenamento, sono definiti dalla possibilità di assicurazione dell'atleta da parte di un compagno o istruttore che ha il compito di controllarne la progressione rimanendo alla base della parete sia nella arrampicata da primo di cordata (definita anche corda dal basso) sia in quella in moulinette (definita anche top rope o corda dall'alto).

20.2 Aspetti civilistici

Lo Statuto Sociale di un'associazione/società che intende affiliarsi alla FASI, deve essere redatto a norma delle disposizioni Federali e di legge e rappresenta il documento in cui sono recepiti tutte le norme regolamentari e di funzionamento delle Associazioni Sportive e delle Società. Inoltre, deve rispettare i principi generali previsti dallo Statuto della FASI e deve ispirarsi ai Principi Informatori emanati dal CONI.
Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

1. la denominazione che deve essere preceduta dalla dizione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "Società Sportiva Dilettantistica";

2. l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività di arrampicata sportiva-agonistica dilettantistica, compresa l'attività promozionale, formativa e del tempo libero;
3. l'indicazione della propria rappresentanza legale;
4. l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche in maniera indiretta;
5. le norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati (diritto di voto attivo e passivo), con la previsione della elettività alle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
6. le modalità di scioglimento dell'associazione;
7. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
8. la regolamentazione per la convocazione e la celebrazione delle assemblee, con il quorum minimo, per le cariche elettive, per le modifiche statutarie, e per l'eventuale scioglimento;
9. la votazione, a scrutinio segreto, in caso di elezioni o di argomenti che riguardino i Soci;
10. indicazioni sull'attività del Consiglio Direttivo (della durata possibilmente quadriennale);
11. la previsione di decadenza e le modalità di sostituzione del Presidente, dei Consiglieri o dell'intero Consiglio;
12. le indicazioni, nelle norme di giustizia disciplinare interna, di almeno il doppio grado di giudizio, la composizione degli organi di giustizia collegiali con membri effettivi e supplenti ove necessario;
13. l'obbligo del ricorso alla clausola compromissoria così come disciplinata dallo Statuto FASI;
14. il vincolo dell'incompatibilità ovvero il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva;
15. l'obbligo di conformare la propria azione alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FASI.

Qualora successivamente all'acquisizione dell'affiliazione l'affiliato decidesse di apportare, in parte o in toto, modifiche allo Statuto, dovrà obbligatoriamente darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale che, dopo averne verificato la conformità al dettato regolamentare FASI, sottoporrà il testo a ratifica del Consiglio Federale.
Per completezza delle informazioni sui requisiti di affiliazione, sui regolamenti, sugli atti costitutivi e sugli stati, si rimanda alla normativa di cui ai link seguenti, ove viene riportato fra gli altri documenti utili lo statuto della FASI aggiornato in data 15.09.2022 delibera n. 279:
https://www.federclimb.it/federazione/statuto-e-regolamenti.html
https://www.federclimb.it/affiliazione-e-tesseramento/affiliazioni-societ%C3%A0.html
La FASI inoltre prevede diverse tipologie di tesseramento a seconda della tipologia di soggetto che intende tesserarsi. Le tipologie suddette sono:
a) Tecnici: assumono questa qualifica i tesserati che hanno seguito percorsi formativi svolti anche in collaborazione con la Scuola dello Sport e secondo il Piano Nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport, così come disposto dallo specifico "Regolamento federale dei Tecnici". I Tecnici sono suddivisi e qualificati in:
o tracciatore: qualifica federale prevista nei gradi di 1°, 2° e 3° livello, come definito nel preposto regolamento.
o Istruttore/allenatore: qualifica federale prevista nei gradi di 1°, 2° e 3° livello, come definito nel preposto regolamento.
o tecnico di sala: responsabile e addetto alla sicurezza di una saia di arrampicata
b) Giudici;
c) Atleti, divisi a loro volta in:
o agonista: per tesserati "agonista" si intendono tutti i soggetti tesserati per la Federazione, di età compresa dagli 8 anni in su, che partecipano a gare che prevedono "una classifica finale individuale stilata in base ai regolamenti gara vigenti".
o praticante amatore: per tesserati "praticante-amatore" si intendono tutti i soggetti tesserati della Federazione che svolgono una

qualsiasi attività sportiva, ludica o amatoriale, ma che non partecipano a gare che prevedono una classifica finale individuale

o non praticante: per tesserati "non praticanti" si intendono dirigenti, accompagnatori e tutte quelle figure tesserate con le società affiliate o direttamente con la Federazione che non svolgono alcun tipo di attività sportiva.

20.3 Aspetti fiscali

Per gli aspetti fiscali si rimanda alla parte generale.

20.4 Aspetti giuslavoristici

Per gli aspetti giuslavoristici si rimanda alla parte generale.

CAPITOLO 21

SCHERMA

A cura di Francesca Paperini, Elisa Spagnuolo[24]

21.1 Descrizione della disciplina

La scherma è una disciplina sportiva olimpica che si pratica con armi bianche incruente fioretto, spada e sciabola e che oppone, uno di fronte all'altro, due schermidori, i quali scelgono di difendere determinati bersagli e colpiscono quelli dell'avversario. Nel dettaglio si vogliano analizzare le caratteristiche rilevanti di tale disciplina sportiva

a) L'ATTREZZATURA

La scherma. come sport trova le sue origini proprio nella rivalità concorrenziale tra le varie scuole, i cui campioni si scontravano per affermare una supremazia. Di qui il progressivo perfezionamento di una vera e propria attrezzatura per la s. incruenta, che comprende una maschere per riparare il volto e speciali giubbe imbottite. La scherma. si pratica normalmente al coperto, su una pedana di 14 m di lunghezza e di 1,80 m di larghezza. Per il fioretto e la spada, le pedane hanno la superficie rivestita da una rete metallica necessaria per l'isolamento delle apparecchiature elettriche che permettono di segnalare le stoccate nelle competizioni di queste due armi; per la sciabola è sufficiente una pedana di tipo tradizionale, in legno o in linoleum o in gomma (anche dopo l'introduzione della segnalazione elettrica). Sulla punta delle armi è collocato un bottone interruttore che quando tocca una superficie dell'avversario con una forza superiore a determinati valori prestabiliti mette in azione un segnale elettrico.

b) LE REGOLE

---

[24] *Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

I regolamenti, relativi alle 3 armi, sono imposti dalla Fédération International d'Escrime (FIE) e, per l'Italia, dalla Federazione Italiana Scherma (FIS).
I bersagli variano nelle 3 armi:

- nel fioretto il bersaglio valido è solo il tronco;
- nella sciabola tutta la figura dalla vita in su, comprese quindi anche la testa e le braccia;
- nella spada tutto il corpo dello schermidore, dalla testa ai piedi.

Gli schermidori si affrontano in 'assalti' in cui uno dei due deve piazzare un certo numero di stoccate entro un tempo predeterminato, a seconda della formula di gara adottata. Qualora nessuno dei due contendenti arrivi al numero massimo di stoccate entro il tempo stabilito, vince chi si trova in vantaggio allo scadere del tempo; ma se entrambi gli schermidori si trovano in parità, nel fioretto e nella sciabola si procede fino a che uno non abbia piazzato la stoccata decisiva, mentre nella spada viene assegnata la sconfitta comune, tranne che negli assalti a eliminazione diretta. Se gli schermidori, attaccandosi contemporaneamente, arrivano a toccarsi simultaneamente, nel fioretto e nella sciabola le due stoccate non vengono assegnate, mentre nella spada è riconosciuto il 'colpo doppio'.
Gli assalti sono diretti da un presidente di giuria, il quale può essere coadiuvato, dove se ne ravvisi la necessità o se ne faccia esplicita richiesta da parte di uno dei contendenti, da due giudici di mano (nel fioretto) o da due giudici di terra (nella spada). Per la sciabola, è sufficiente il solo presidente di giuria.

c) LE COMPETIZIONI

I tornei possono essere organizzati secondo la formula dei gironi all'italiana (in cui ogni atleta affronta tutti gli atleti del suo gruppo), dell'eliminazione diretta, con o senza ripescaggi, oppure secondo una formula mista (in cui si adottano alternativamente, nelle diverse fasi, i due precedenti sistemi di gara). Oltre alle gare individuali, si disputano anche le gare a squadre; la manifestazione più prestigiosa resta l'Olimpiade.

Nello sport della s. l'Italia ha ottenuto notevoli affermazioni in campo internazionale e moltissimi schermidori hanno acquisito vittorie nei campionati mondiali, in gare individuali e a squadre.

21.2 Aspetti civilistici

Annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD di scherma.

Scopo

L'Associazione ha carattere dilettantistico, è apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e persegue lo scopo di promuovere lo sport della scherma come mezzo di educazione fisica e morale contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della disciplina connessa alla pratica di tale sport, intesa anche come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tale disciplina.

Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, l'associazione può a titolo esemplificativo:

1) partecipare e promuovere eventi;

2) ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della propria denominazione;

3) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma;

4) svolgere altre attività ricreative e motorie;

5) promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;

6) gestire, nella propria sede, anche un punto di ristoro.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle

norme e alle direttive della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Fédération Internationale d'Escrime (F.I.E.) e del Comité International Olympique (C.I.O.) e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.) e dell'International Wheelchair and Amputee Sports Federation (I.W.A.S.)
Rinvio alle norme federali
Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma e, più in generale, le norme e direttive della F.I.S., del C.O.N.I., della F.I.E. e del C.I.O., e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del C.I.P. e dell'I.W.A.S. e le leggi vigenti in materia di Associazioni.

21.3 Particolarità e riferimenti normativi

Comunicato ufficiale della FIS.
Si riporta di seguito il comunicato della Federazione Italia Scherma in relazione all'apertura del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Come previsto dal D.L. 73/2021, a partire dalla data odierna, entrerà in funzione il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di cui al Dlgs 39/2021), che andrà a sostituire l'attuale Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Per la gestione del Registro e di tutte le connesse attività di controllo, il Dipartimento per lo Sport si avvarrà di Sport e Salute, che ieri ha emanato il relativo regolamento (che si allega alla presente) e svolto una breve sessione di formazione introduttiva alle funzionalità di tale Registro, rivolto agli Enti affilianti. Tale regolamento ricorda che "l'iscrizione nel Registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalla Società/Associazione, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica" e che quindi, come per il previgente Registro, è condizione necessaria per godere di tutti i benefici fiscali previsti per il mondo sportivo dilettantistico. Sono iscritte al Registro le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva

dilettantistica, affiliate a una FSN, DSA o EPS riconosciute dal CONI. Come indicato all'art. 12 del Dlgs 39/2021, "Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche. I dati personali raccolti dalla Federazione Italiana Scherma ai sensi del Reg. UE 679/16, saranno comunicati al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro per l'assolvimento degli obblighi istituzionali. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Scherma per la stagione 2021/2022 e iscritte nello stesso, incluse le societa' e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel nuovo Registro" Per quello che riguarda le nuove procedure, tutti gli Affiliati accederanno alla nuova piattaforma tramite l'indirizzo web: http://registro.sportesalute.eu
I legali rappresentanti delle ASD/SSD già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022, dovranno cliccare sul tasto in homepage "Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD" e inserire il proprio Codice fiscale e quello dell'ASD/SSD. All'esito, seguirà la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiederà di: compilare i dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante; scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online; caricare il documento di identità del legale rappresentante; salvare e confermare il completamento della richiesta account. A questo punto, l'utente riceverà istruzioni via e-mail per la creazione della password. Per quanto riguarda le ASD/SSD non ancora iscritte al Registro al 23 agosto 2022, la Federazione Italiana Scherma provvederà all'inserimento in piattaforma del Codice fiscale dell'ASD/SSD e del Codice fiscale del relativo legale rappresentante. A seguito dell'inserimento di questi due dati in piattaforma da parte della Federazione, il legale rappresentante della ASD/SSD potrà procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto descritto al precedente capoverso. Qualora il sistema rilevasse che il codice fiscale dell'ASD/SSD e del legale rappresentante non sono coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dalla FIS, l'iter di creazione della domanda non andrà avanti.

Regolamento di Procedura per l'Omologazione degli Impianti per la pratica della Disciplina sportiva della Scherma

Si segnala l'esistenza di un Regolamento di Procedura per l'Omologazione degli Impianti per la pratica della Disciplina sportiva della Scherma, il quale prevede che il soggetto proprietario o il gestore dell'impianto (o altro soggetto avente titolo) trasmetta richiesta di omologazione alla FIS con modello predefinito allegato al Regolamento stesso.

CAPITOLO 22

SPORT MOTORISTICI

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo[25]

22.1 Descrizione della disciplina

Per sport motoristici si devono intendere quel gruppo di sport che durante le competizioni sportive utilizzano veicoli a motore.
Sostanzialmente gli sport motoristici appartengono alle seguenti categorie:

a) Automobilistici, praticati con veicoli a 4 ruote
b) Motociclismo, praticati con veicoli a 2 ruote
c) Motonautica, praticati sull'acqua
d) Sport dell'aria (a motore), praticati in cielo

Le federazioni sportive di riferimento sono le seguenti:

- FMI: Federazione Italiana Motociclismo
- FIM Federazione Italiana Motonautica
- ACI Automobile Club d'Italia
- AECI Aero Club d'Italia
- FIF: Federazioni Italiana Fuoristrada

22.2 Aspetti civilistici

a) Sport Automobilistici

Si voglia ora prestare attenzione su alcune annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD automobilistica: a titolo esemplificativo, di seguito si riportano le norme statutarie specifiche per il settore fuoristrada automobilistico 4x4.
Scopo: è un'Associazione (…) costituita con le finalità di promuovere:

[25] *Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

– lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del fuoristrada automobilistico 4x4, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci nel rispetto dell'ambiente e dei valori naturali;
– la cultura e la pratica della sopra citata disciplina nonché la conoscenza dei veicoli fuoristrada 4x4 in corso di produzione e d'epoca;
– l'apprendimento delle tecniche di guida in fuoristrada 4x4, di costruzione, di preparazione e manutenzione dei veicoli fuoristrada 4x4. L'Associazione considera che tali valori e discipline siano inseriti nell'ambito delle attività sportive, culturali, formative, solidaristiche e fruiti nel contesto del tempo libero.

Per realizzare i suoi fini l'Associazione può, nei confronti dei propri associati:

a) organizzare manifestazioni, raduni e iniziative nella disciplina del fuoristrada 4x4, dei veicoli d'epoca e delle tecnologie loro inerenti;
b) istituire incontri di studio, promuovere attività didattiche, corsi di avviamento, formazione, qualificazione e aggiornamento nella disciplina del fuoristrada 4x4 e dei veicoli d'epoca, delle tecniche e tecnologie connesse a tali discipline;
c) condurre e a mantenere siti, impianti e/o attrezzature sportive abilitati alla pratica degli sport motoristici;
d) favorire la pratica delle discipline sportive e le attività ricreative collegate.

L'Associazione può, su delibera del Consiglio Direttivo in carica, essere affiliata ad una Associazione e/o Federazione motoristica di settore alla quale vengono, in tal caso, iscritti tutti i Soci. In tale evenienza l'Associazione fa propri i valori e gli scopi della Associazione e/o Federazione affiliante, la affianca nella cura degli interessi generali e accetta gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento della stessa. L'Associazione, attraverso gli organi preposti, può promuovere e/o aderire ad Associazioni, Enti e Consorzi che abbiano lo scopo di diffondere iniziative comuni in campo sportivo e culturale attinenti alla diffusione del fuoristrada 4x4 e dei veicoli d'epoca.

Scopo dell'Associazione è poi anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra

coloro che si occupano di fuoristrada 4x4 e veicoli d'epoca. A tale scopo può anche stabilire contatti a livello nazionale e internazionale con Istituti, Federazioni od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
AFFILIAZIONE
Presupposto per la nuova affiliazione alla Federazione Italiana Fuoristrada è che l'Associazione abbia, per il primo anno, un numero di soci non inferiore a quindici, che iscriva alla Federazione tutti i propri soci e che il suo statuto sia conforme agli scopi della Federazione.

b) Sport Motociclistici

Si voglia ora prestare attenzione su alcune annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD di motociclismo.
Denominazione: La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata: "Moto Club ..... ASD".
Scopo: Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, attraverso l'affiliazione alla FMI e la successiva iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal Coni con propria delibera 1568 del 14.02.2017 ed eventuali modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive della Federazione Motociclistica Italiana. L'Associazione si propone di operare per la promozione, la diffusione e la pratica delle discipline sportive motociclistiche in tutte le loro forme e specialità, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale, oltre che realizzando attività didattica e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sotto indicate:(RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE UNA O PIU' DISCIPLINE TRA QUELLE INDICATE IN ELENCO):velocità – motocross – enduro – motorally – trial – speedway – motoslitte – supermoto – quad – e-bike – e-games motociclistici – mototurismo – moto d'epoca

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento (FIM/FIME) in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Nazionale, Europea o internazionale dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

AFFILIAZIONE

Le società e associazioni sportive dilettantistiche vengono affiliate alla FMI a condizione che:

a) il proprio Statuto sia conforme alla normativa vigente;

b) dello Statuto del CONI;

b) abbiano come finalità precipua la pratica amatoriale, turistico-sportiva ed agonistica del motociclismo;

c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FMI, della FIM, della FIM EUROPE e del CONI e, in particolare, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI e il Codice della Giustizia Sportiva;

d) abbiano sede nel territorio italiano;

e) siano in regola con i pagamenti delle quote prescritte dalle norme federali sia per l'anno per il quale si richiede l'affiliazione sia per gli anni precedenti;

f) presentino la documentazione prevista dalle norme federali per ottenere l'affiliazione.

Gli Affiliati entrano a far parte della FMI dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale. L'affiliazione ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

c) Sport Motonautica

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Motonautica ed eventualmente ad altre Federazioni sportive, accettandone lo Statuto ed i Regolamenti. Ha per scopo la pratica e la propaganda degli sport motonautici, in ogni loro espressione.

2d) Aspetti civilistici Sport d'aria

Si voglia ora prestare attenzione su alcune annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD che pratica sport d'aria.

Denominazione:

AERO CLUB ..... ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Scopo: L'Aero Club (Ae.C.) ..... Associazione Sportiva Dilettantistica, esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori:

a) del volo a motore non acrobatico;
b) del volo a vela non acrobatico;
c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
e) del volo con aeromobili ad ala rotante;
f) del paracadutismo;
g) del pallone libero o dirigibile;
h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici;
i) del volo da diporto o sportivo privo di motore;
j) dell'aeromodellismo.

(qualora l'Aero Club non fosse interessato a tutte le specialità indicate è possibile indicare solo quelle d'interesse)In particolare, l'Aero Club si propone di:

– perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù;
– promuovere ed incoraggiare ogni altra forma di attività nel campo aeronautico turistico sportivo;
– svolgere propaganda aeronautica, diffondere la cultura aeronautica e collaborare con le pubbliche autorità locali nello studio e nella risoluzione dei problemi che la interessano e operare comunque in modo da incrementare l'aviazione in tutte le sue estrinsecazioni.

A tal fine l'AeroClub potrà anche:
– organizzare e promuovere attività di introduzione, avviamento e pratica sportivo dilettantistica con particolare riferimento alle discipline inerenti al volo a motore o a vela, all'aeromodellistica, al paracadutismo sportivo, al volo da diporto o sportivo e al volo virtuale;
– promuovere manifestazioni sportive, gare, tornei, manifestazioni culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
– gestire impianti e strutture sportive;
– promuovere attività sociali, ricreative, turistiche anche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività sportive e culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività educative, concertistiche e sportive in genere;
– organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa nell'ambito delle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale e all'interno di particolari manifestazioni e ricorrenze.
L'Aero Club potrà effettuare, quale attività complementare, marginale e connessa all'attività istituzionale sopra citata, la cessione di beni e prestazione di servizi a vario titolo inerenti alla stessa.
L'Aero Club potrà partecipare, aderire, collaborare con altri enti pubblici e/o privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
AFFILIAZIONE (art. 7 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia):
a) avere un ordinamento (statuto) che non contrasti in alcuna parte con lo Statuto tipo degli Aero Club Locali;
b) avere un numero minimo di:
- 20 soci maggiorenni, qualora vengano svolte una o più attività tra quelle indicate nell'art. 6 para 1, dalla lettera a) alla lettera h) dello statuto dell'Aero Club d'Italia;
- 60 soci maggiorenni, qualora vengano svolte una o entrambe le attività indicate nell'art. 6 para 1, lettere i) e J) dello statuto dell'Aero Club d'Italia;

c) svolgere continuativamente e direttamente una o più attività di cui all'art. 6 n. 1 dello statuto dell'Aero Club d'Italia;
d) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attività aeronautica e disporre, anche in via non esclusiva, di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attività;
e) versare la quota federativa annua prevista contestualmente alla domanda di federazione .L'istanza di federazione deve essere presentata all'Ae.C.I.(Aero Club d'Italia).

22.3 Aspetti giuslavoristici

ATLETI MOTOCICLISTI
Gli atleti motociclisti (di seguito, per brevità, definiti "Licenziati") sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
I Licenziati devono praticare lo sport in conformità alle norme della Federazione Motociclistica Italiana e del CONI; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della Federazione Internazionale Motociclistica, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CONI.
Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FMI nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
La FMI garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete motocicliste madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica.
La FMI garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete motocicliste madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica.

22.4 Particolarità e riferimenti normativi

Verifica tecnica dei motocicli
Di seguito vengono riportate parte del Regolamento per le Manifestazioni Motociclistiche, per quanto riguarda la verifica tecnica dei motocicli:

“La verifica tecnica pre-gara dei motocicli consiste, di norma, nel controllo da parte dei Commissario di Gara dei requisiti di sicurezza e delle caratteristiche tecniche visibili dei motocicli, prescritte nei Regolamenti tecnici di classe o di trofeo.
La verifica tecnica a seguito dei turni di prove ufficiali o della gara (verifiche post gara) consiste, di norma, nel controllo delle caratteristiche tecniche dei motocicli prescritte nei rispettivi regolamenti tecnici di classe o di trofeo.
Alle verifiche tecniche pre e post gara può essere presente, senza interferire, un tecnico per ciascuna “Casa” iscritta alla FMI e/o il Promotore del Trofeo che abbia moto partecipanti alla manifestazione, purché precedentemente accreditato. Il giudizio finale compete al Commissario Tecnico della FMI.
I piloti sono tenuti a smontare o far smontare dai propri meccanici, alla presenza dei C.d.G., le parti del motociclo da sottoporre a verifica, nonché, quando richiesto, a sottoporre il motociclo a prova fonometrica. Eventuali rifiuti, comporteranno l’esclusione dalle classifiche.
Dal momento in cui i C.d.G./DdG richiedono una verifica tecnica, il pilota o un suo Delegato, ha massimo 30 minuti per iniziare lo smontaggio e da quel momento massimo un’ora per effettuare lo smontaggio.
Ad insindacabile giudizio del C.G.D., nel caso di richieste di smontaggio particolarmente complesse, può essere concessa un’ulteriore ora di tempo (tempo totale per effettuare lo smontaggio due ore dall’inizio dello stesso). Sarà da considerarsi rifiuto il mancato rispetto delle tempistiche previste nel presente articolo.
Il C.d.G., qualora non sia possibile accertare sul posto la rispondenza del motociclo o di uno o più componenti dello stesso, alle norme tecniche di specialità, è autorizzato a procedere al fermo del motociclo o a requisire il/i componente/i, in attesa degli accertamenti che il STS riterrà opportuno disporre. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.
Ai controlli tecnici di fine gara, per ciascun motociclo, possono presenziare al massimo due persone più il pilota.
Il C.d.G./DdG hanno la facoltà di effettuare il controllo tecnico dei motocicli indipendentemente dalla proposizione di eventuali reclami”.

REQUISITI DEL CENTRO FEDERALE

Il Centro Federale FIM è quella struttura dove oltre ad organizzare attività (gare, allenamenti, corsi, ecc. per tutte le discipline) da parte della Società che ha in gestione il Centro, viene consentito anche ad altre Società FIM, di svolgere allenamenti, corsi, gare, nelle varie specialità federali.

Ogni Società affiliata alla FIM e in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento di un Centro Federale, può fare richiesta scritta alla FIM per l'apertura o il rinnovo di un Centro Federale.

I requisiti necessari per il riconoscimento di un Centro Federale sono:

a) disponibilità di uno specchio d'acqua attrezzato sul quale poter svolgere le attività motonautiche; b) possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle Competenti Autorità per l'utilizzo dello specchio d'acqua destinato sia alle prove sia alle gare (dove necessari);

c)possesso delle autorizzazioni Demanio (dove necessaria);

d)sottoscrizione della convenzione con Comune (dove necessaria);

e) presenza di imbarcazione idonea per l'assistenza e il soccorso con personale qualificato;

f) disponibilità di caschi, giubbetti salvagente, boe, cime e attrezzatura per posa;

g) disponibilità di imbarcazioni per addestramento, del tipo approvato dalla FIM;

Si prenda visione della documentazione necessaria al link di seguito riportato:

http://fimconi.it/scuolemotonautiche/

CAPITOLO 23

SPORT ACQUATICI

A cura di Matteo Mangia[26]

23.1 Descrizione della disciplina

In Italia , grande è la frequenza e la scelta degli sport acquatici, quale disciplina sportiva frequentata e amata dagli sportivi.
Tra tutti gli sport riconosciuti dal CONI, tra i primi dieci, troviamo gli SPORT ACQUATICI, frequentati da almeno 3 milioni e mezzo di italiani.
La federazione che disciplina di Sport Aquatici è la FIN (Federazione Italiana Nuoto), nata nel 1899 a Como, strutturata a Roma il 23 Maggio del 1990 e regolamentata definitivamente dopo vari passaggi normativi nel 2001 con la caratteristica di Libera Associazione Privata.
Da più di trent'anni la Federazione Italiana Nuoto si impegna a provvedere formazione di alta qualità per istruttori, allenatori, dirigenti e per tutte le altre figure che gravitano intorno al mondo delle discipline sportive acquatiche, prima in aula e dal 2014 anche online. Il Settore Istruzione Tecnica è l'organo tecnico della Federazione Italiana Nuoto che raggruppa tutti i tecnici di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e tuffi.
La finalità del SIT è quella di provvedere alla formazione, all'istruzione, alla nomina e all'aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami, convegni e tutte le iniziative necessarie. All'interno della FIN, vi sono le scuole di nuoto federali che inquadrano riconoscono e valorizzano tutte le attività didattiche che le società affiliate svolgono.

23.2 Tipologie di sport acquatici

[26] *Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport*

Le discipline che fanno parte della FIN e che verranno illustrate sono le seguenti:
1.1) NUOTO
1.2) PALLANUOTO
1.3) NUOTO DI FONDO
1.4) TUFFI
1.5) NUOTO SINCRONIZZATO
1.6) NUOTO PER SALVAMENTO.
Inoltre vi sono delle discipline correlate che si affiancano alle discipline sopra elencate, ossia il Nuoto Master, il Nuoto Amatoriale e il Fitness in Acqua.

1.1) NUOTO
Tra tutti gli sport acquatici presenti, il nuoto è la disciplina con la maggior frequenza degli sportivi. E' uno sport praticato sia a livello agonistico che a livello amatoriale e puo' essere svolto sia all'interno di strutture organizzate quali le piscine o esternamene. Gli stili nel nuoto o, almeno, quelli riconosciuti anche a livello agonistico sono quattro, ossia stile libero, rana, dorso e farfalla.
Lo STILE LIBERO è quello che ci immaginiamo quando pensiamo istintivamente a un nuotatore. Il corpo è in posizione orizzontale, le gambe, tese, si muovono alternate in verticale mentre le braccia si alternano nelle circonduzioni. La respirazione avviene in maniera sincronizzata con il movimento delle braccia, tramite una torsione del collo.
La RANA è lo stile più comunemente usato dai meno esperti. Eseguirlo con la tecnica corretta non è semplice, ma nella sua versione più istintiva e improvvisata ha aiutato moltissimi principianti a spostarsi in acqua. Il movimento corretto prevede la flessione e distensione sincronizzata di braccia e gambe e l'immersione della testa sott'acqua.
Il DORSO è la versione speculare dello stile libero. Braccia e gambe si muovono con la stessa tecnica ma il nuotatore è in posizione supina, di schiena, con il viso fuori dall'acqua.
La FARFALLA tra tutti gli stili di nuoto è quello con la tecnica più complessa. Le braccia effettuano una circonduzione simultanea, mentre le

gambe si muovono unite a onda, come una coda, portando il busto fuori dall'acqua per la respirazione. Solo per nuotatori esperti.

1.2) PALLANUOTO

La pallanuoto è uno sport di squadra acquatico nato nel XIX secolo in Inghilterra e in Scozia, le cui regole furono definite per la prima volta nel 1887 da William Wilson. Inserita nel programma olimpico fin dal 1900, la pallanuoto è diventata nel tempo uno degli sport più popolari di tale competizione. Nonostante la grande popolarità che conquistò agli inizi del ventesimo secolo, resta una disciplina diffusa principalmente in Europa, Stati Uniti e Australia.
Originariamente la pallanuoto fu una competizione esclusivamente maschile ed era una dimostrazione di forza bruta e abilità .
Una partita di pallanuoto vede affrontarsi due squadre, ognuna rappresentata in campo da sette giocatori (per le competizioni agonistiche, per quelle giovanili possono variare), chiamati pallanuotisti, che possono essere sostituiti nell'arco della partita per un numero illimitato di volte, tranne nel caso commettano tre falli gravi; in quel caso, viene decretata una espulsione definitiva con relativo obbligo di sostituzione. Nuotando in uno specchio d'acqua gli atleti devono tirare con le mani (vige per tutto l'incontro, tranne che per il portiere, l'obbligo di toccare la palla obbligatoriamente con una mano sola) un pallone il maggior numero di volte possibile nella porta avversaria. Ogni volta che ciò avviene si effettua un punto (detto gol o rete). Al termine dei quattro tempi di gioco la squadra con il maggior numero di punti è proclamata vincitrice. Le regole della pallanuoto vengono elaborate e pubblicate con un intervallo di quattro anni dalla pubblicazione precedente dalla FINA, l'associazione internazionale che coordina degli sport acquatici.

1.3) NUOTO DI FONDO

Il nuoto di fondo riguarda tutte le competizioni che si svolgono in acque libere. Tra i vari sport acquatici è il modo più antico in cui si è gareggiato. Basti pensare per esempio ai giochi di Atene dove le gare si sono svolte in mare e a Parigi nella Senna. Nel 1991 si è svolta la prima edizione dei Campionati mondiali di nuoto che comprendesse gare di

fondo, ma soltanto ai giochi della XXIX mondiale del 2008 il nuoto di fondo ha avuto finalmente il suo riconoscimento nel massimo evento sportivo, con lo svolgimento delle gare maschili e femminili dei 10 km. Secondo il regolamento della FIN (Federazione Italiana Nuoto) il nuoto in acque libere è quello praticato "in acque aperte come laghi, mari, fiumi e canali balneabili". Il nuoto di fondo è diviso in discipline, differenziate in base alla distanza delle competizioni: si distinguono dunque le gare di mezzo fondo (da 0 a 4,999 km), di fondo (dal 5 a 11,999 km), di gran fondo (da 12 a 25 km), e maratona (oltre i 25 km). Le gare si svolgono quasi sempre su percorsi delimitate da boe, da ripetere una o più volte, vicino alla costa. Alcune gare sono in linea, cioè si parte in un punto della costa e si arriva in un altro, le gare in assoluto più suggestive sono le traversate.

1.4) TUFFI

La disciplina sportiva dei tuffi, attualmente è molto praticata dagli sportivi ed è una delle discipline maggiormente praticate nelle competizioni sportive. L'origine dello sport dei tuffi viene ricondotta al 1811, quando un gruppo di nuotatori tedeschi si dedicò alla nuova disciplina. La prima esibizione pubblica di cui si ha notizia avvenne nella prima metà del XVIII secolo a Berlino da parte di due tuffatori originari di Halle, che si lanciarono da un trampolino rudimentale sulla Sprea.

Verso la fine del XIX secolo i tuffi si diffusero anche in Italia ed in particolare a Roma dove il ponte Milvio divenne un luogo ideale per le acrobazie sul Tevere; il primo campionato nazionale venne realizzato nel 1900 a Milano. I tuffi vengono eseguiti o dal trampolino – una tavola lunga e flessibile che si piega quando il tuffatore salta ripetutamente alla sua estremità per guadagnare in altezza e velocità prima del tuffo – o da una piattaforma rigida posta a grande altezza

Le competizioni ufficiali dei tuffi sono il Trampolino da 1 metro,il trampolino da 3 metri, la Piattaforma 10 metri, il Trampolino 3 metri – sincronizzato, la Piattaforma 10 metri – sincronizzato, il Trampolino 3 metri e Piattaforma 10 metri a squadre e il Trampolino 3 metri e Piattaforma 10 metri - sincronizzato misto.

1.5) NUOTO SINCRONIZZATO

Il nuoto sincronizzato è una disciplina caratteristica degli sport acquatici basata sulla coordinazione e sul gioco di squadra. Nato come sport tipicamente femminile, con il passare degli anni anche gli uomini hanno cominciato ad affacciarsi a questa disciplina fino ad iniziare a gareggiare a livello ufficiale. In ambito internazionale la prima competizione in duo misto, formato da un uomo e da una donna, è avvenuta durante i Campionati mondiali di Kazan 2015. La prima competizione si svolse a Berlino nel 1891. In quei tempi si formarono molti club di nuoto. Nel 1972 il nuoto sincronizzato prese piede in Italia e nel 1976 venne formata la prima squadra di nuoto sincronizzato. Inquadrato come disciplina tecnico-combinatoria, che unisce nuoto, elementi ginnici e danza, in cui gli atleti eseguono esercizi coreografici in acqua in sincronia con la musica. Le altlete e gli atleti riescono a sentire la musica anche sott'acqua grazie a degli altoparlanti stagni detti "sonde". Le competizioni si dividono in esercizi tecnici ed esercizi liberi. Sia gli esercizi tecnici sia quelli liberi possono essere di singolo, doppio o duo, o di squadra. Gli esercizi liberi comprendono anche l'esercizio di combinato. Il nuoto sincronizzato richiede capacità acquatiche, forza, resistenza, flessibilità, grazia, abilità artistica, un'esatta coordinazione dei tempi e padronanza dell'apnea subacquea.

1.6) NUOTO DI SALVAMENTO

Il nuoto per salvamento è una disciplina particolare degli sport acquatici, articolata su prove individuali e/o staffette per la simulazione agonistica di una situazione piu' o meno veritiera di salvataggio in acqua.
Il Salvamento in Italia nasce ufficialmente il 28 settembre 1899 nel palazzo comunale di Ancona grazie alla spinta determinante di Arturo Passerini con il nome di Società Italiana di Salvamento (SIS) "Natatorium" e con lo scopo di "divulgare", con la pratica del Nuoto, l'addestramento al salvamento e al pronto soccorso degli asfittici e incrementare la costruzione di piscine natatorie
Il concorrente può scegliere tra diverse tecniche di trasporto del manichino: a stile libero o sul dorso o a delfino.

Nel nuoto per salvamento in piscina sono previste 6 diverse prove su distanze dai 50 ai 200 metri tra le quali Nuoto con ostacoli (50, 100 o 200 m),Trasporto manichino (50 m), Percorso misto manichino (50 o 100 m), Trasporto manichino con pinne (100 m),Trasporto manichino con pinne e torpedo (100 m), Superlifesaver (200 m) , Lancio della corda e le staffette quali Staffetta con manichino (4 × 25 m), Staffetta ostacoli (4 × 50 m), Staffetta Mista (4 × 50 m).
Elemento principale è il manichino riempito d'acqua che si puo' trovare sul fondo o galleggiare in verticale sul lato breve della vasca. Il manichino deve essere recuperato e trasportato all'arrivo il piu'velocemente possibile utilizzando delle volte il torpedo di salvataggio (salvagente professionale), da fissare attorno al manichino.
Inoltre esistono anche le prove oceaniche di salvamento suddivide tra quelle individuali e quelle oceaniche.
Tra le prove individuali vi sono "Frangente" o Gara nel frangente, Corsa-Nuoto-Tavola, Bandierine sulla spiaggia, Gara con tavola, Sprint sulla spiaggia,Canoa, Oceanman/woman, Ironmanra. Tra le prove a staffetta invece vi sono la Staffetta con torpedo, Staffetta sprint sulla spiaggia, Salvataggio con tavola e la Staffetta Ocean.

Per una maggiore descrizione ed un attenta analisi di tutti gli sport acquatici si può consultare il sito della federazione italiana nuoto https://www.federnuoto.it/ ed il sito della federazione internazionale di nuoto https://www.fina.org/.

23.3 Aspetti civilistici

Negli sport acquatici, grande è l'attenzione posta sulla normativa e sulla regolamentazione degli impianti per poter avviare un'associazione o una società sportiva. A regolamentare le varie discipline vi è la normativa FIN che è stata stabilita dal comitato esecutivo della federazione.
L'omologazione di una piscina si riferisce essenzialmente alle misure della vasca (lunghezza, larghezza e profondità) ed alle attrezzature di cui essa è dotata.

A seconda del tipo di sport acquatico (nuoto, pallanuoto, sincronizzato, tuffi, salvamento) e del livello di attività, sono richieste misure diverse e dotazioni diverse, tutte comunque in conformità alle normative FIN nazionali e FINA internazionali.
Inoltre, l'omologazione della vasca è indispensabile per il collaudo finale dell'impianto, soprattutto quando l'opera è finanziata con istituti di credito che prevedono tassi agevolati ed in tutte quelle opere pubbliche del settore sportivo finanziate dagli Enti Locali".
Per omologare un impianto notatorio l'iter da seguire è il seguente:
- Deve essere effettuata una richiesta scritta formulata dall'interessato (Ente - Società Concessionaria), da far pervenire al Comitato Regionale di competenza con allegato l'attestato dell'avvenuto pagamento della tassa richiesta;
- Deve essere pagata la tassa per l'omologazione (sia prima che rinnovi) dell'impianto pari ad euro € 500,00 da pagare a mezzo c/c postale n. 43525005 intestato alla Federazione Italiana Nuoto, oppure sul c/c bancario (Codice IBAN IT 23 Z 01005 03309 000000010118), presso BNL agenzia 6309 - c/o C.O.N.I. Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma, intestato alla Federazione Italiana Nuoto;
Se un impianto è già in possesso dell'omologazione, deve provvedere al rinnovo della stessa trascorsi 8 anni dalla data di rilascio dell'omologazione e la normativa vieta il rilascio dell'omologazione se tra la documentazione è assente l'attestazione dell'avvenuto pagamento e la copia della planimetria dell'impianto.
La tabella che segue, redatta dal comitato tecnico della Fin illustra tutte le varie tipologie di omologazione delle vasche per intraprendere le varie attività degli sport aquatici.

Tabella fonte: https://www.federnuoto.it/federazione-extra/impianti/759-reg-omologazioni-impianti-all-1-tipologie-di-vasca-omologabili/file.html

TIPOLOGIE DI VASCA OMOLOGABILI									
dimensioni vasca	dimensioni campo gara	corsie	spazi laterali	profondità minima*	profmin synchro	nuoto	palla nuoto	synchr.	salvm.
25,00x12,50	25,00x12,50	6x mt. 2,00	2 da mt. 0,25	mt. 1,35		X			X
25,00x12,50	25,00x12,50	6x mt. 2,00	2 da mt. 0,25	mt. 1,50		X	X	X	X
25,00x 16,50	25,00x 16,50	8x mt. 2,00	2 da mt. 0,25	mt. 1,35		X			X
25,00x 16,50	25,00x 16,50	8x mt. 2,00	2 da mt. 0,25	mt. 1,80		X	X	X	X
25,00x25,00	25,00x25,00	10x mt. 2,50		mt. 1,35		X			X
25,00x25,00	25x20			mt. 1,80			X	X	
34,83x21,00	30x20			mt. 2,00	mt.2,50/ 3,00**		M	X	
34,83x21,00	25x20			mt. 2,00	mt.2,50/ 3,00**		F	X	
34,83x21,00	25x21	8x mt. 2,50	2 da mt. 0,50	mt. 2,00		X		X	X
50,00x21,00	30x20			mt. 2,00	mt.2,50/ 3,00**		M	X	
50,00x21,00	25x20			mt. 2,00	mt.2,50/ 3,00**		F	X	
50,00x21,00	50x21	8x mt. 2,50	2 da mt. 0,50	mt. 2,00		X		X	X
51,50x25,00	30x20			mt. 2,00	mt.2,50/ 3,00**		M	X	
51,50x25,00	25x20			mt. 2,00	mt.2,50/ 3,00**		F	X	
51,50x25,00	25x25	10x mt. 2,50		mt. 2,00		X		X	X
51,50x25,00	50x25	10x mt. 2,50		mt. 2,00		X		X	X
53,00x25,00	30x20			mt. 2,00	mt.2,50/ 3,00**		M	X	
53,00x25,00	25x20			mt. 2,00	mt.2,50/ 3,00**		F	X	
53,00x25,00	25x25	10x mt. 2,50		mt. 2,00		X		X	X
53,00x25,00	50x25	10x mt. 2,50		mt. 2,00		X		X	X

Le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dal Regolamento sono quelli stabiliti ai fini della omologazione sportiva degli impianti e non sono limitativi e/o sostitutivi dei requisiti eventualmente stabiliti dalle norme in materia di impiantistica sportiva previsti dalla legislazione vigente e/o delle autorizzazioni amministrative laddove prescritte

Per ogni sport acquatico è possibile avere una determinata regolamentazione in base al tipo di spazio, attrezzatura, e materiale occorrente per svolgere in piena sicurezza l'attività sportiva.

Per lo sport della Pallanuoto, la tab.3 descrive tutte le caratteristiche che un campo di gioco in acqua deve avere e le varie misure.

Dimensioni dei campi omologabili per la pallanuoto
(v. art. 4.2 N.O.G. PN per caratteristiche del campo gara)

sezione	categoria	lunghezza	larghezza (min/max)	profondità
maschile	A1	30,00	17 - 20	1,80
	A2	30,00	16 - 20	1,80
	B	30,00	16 - 20	1,80
	C	30,00 *	16 - 20	1,80
	Promozione	30,00 *	16,00	1,80
	Under 20	30,00	17 - 20	1,80
	Under 18 A	30,00	16,00	1,80
	Under 18 B	30,00	16,00	1,80
	Under 16	30,00	16,00	1,75
	Under 14	25,00	12,50	1,50
femminile	A1	25,00	16 - 20	1,80
	A2	25,00	16,00	1,80
	B	25,00	16,00	1,70
	Under 20	25,00	16,00	1,70
	Under 18	25,00	16,00	1,70
	Under 16	25,00	16,00	1,70
	Under 14	25,00	12,50	1,50

Per il nuoto sincronizzato invece ci devono essere due aree per gli esercizi obbligatori, ognuna di mt. 10,00 x 3,00. Il lato di mt. 10,00 deve essere distante dalla parete, non più di mt. 1,50 e ad essa parallelo. La profondità di dette aree devono essere non inferiori l'una a mt 3,00, l'altra a mt 2,50.
Per gli esercizi liberi è necessaria un'area di mt 12,00 x 25,00, pari circa alle dimensioni di una normale piscina a sei corsie. All'interno di detto spazio è necessaria un'area di mt. 12,00 x 12,00 (circa mezza vasca) che presenti una profondità non inferiore ai mt. 2,50. La profondità dell'area restante non deve essere inferiore a mt. 1,80. L'inclinata che raccorda le due altezze non deve essere ripida.

è tollerata una profondità di mt. 2,00 a ridosso delle pareti purché raggiunga i mt 2,50 entro 1,20 mt di distanza dalle pareti. L'area per gli esercizi obbligatori di cui in FR 10.1 può occupare la stessa area di piscina utilizzata per gli esercizi liberi.

Per gli impianti dei tuffi, la vasca deve misurare 21x25 m e, per garantire la sicurezza dei tuffatori, deve essere profonda almeno 5 m. La torre (o castello) è il complesso di trampolini e piattaforme da dove si eseguono i tuffi. Gli impianti più evoluti sono ormai dotati di ascensore. Il trampolino è costituito da una piattaforma equipaggiata con una tavola elastica. Le altezze di gara sono di 1 m e di 3 m. . La piattaforma propriamente detta è rigida, l'altezza di gara è di 10 m. All'interno del recinto di gara e dietro la torre deve essere installata una piscina per il rilassamento degli atleti tra l'esecuzione di un tuffo e il successivo. Accanto alla vasca per il rilassamento devono essere installate attrezzature per l'esecuzione di esercizi ginnici di riscaldamento. Per fornire agli atleti le più ampie scelte per il riscaldamento, accanto alla palestra con i trampolini deve essere disponibile anche una sala equipaggiata con attrezzature pesistiche. Nella stessa area deve essere inoltre allestita una sala per eseguire esercizi di allungamento muscolare e mobilità articolare (stretching); è richiesto che il pavimento sia ricoperto di moquette antiscivolo e che l'attrezzatura comprenda spalliere, sbarre, specchi e materassi.
Per il nuoto di salvamento e per il nuoto di fondo essendo per la maggior parte sviluppate nel mare, non vi sono norme e regole per l'omologazione degli impianti.
Per tutta la regolamentazione relativa agli impianti e alla normativa per l'utilizzo i si guardi la seguente documentazione:
1) Per i requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina la NORMA UNI 10637 – 1997;
2) Per le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi il D.L. MINISTERO DELL'INTERNO del 18.03.96 (pubblicato su G.U. n. 61 del 11.4.1996);
3) Per le norme di sicurezza ed igiene dell' impianto , la Circolare n. 16 del 15.2.51 del Ministero degli Interni, la Circolare n. 128 del 16.7.71 e

la n. 86 del 15.06.72 del Ministero della Sanità ed il Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
4) Per la sicurezza sugli impianti elettrici CEI 46/90, CEI 64/8 e CEI 64/2;
5) Per gli impianti di riscaldamento, il D.P.R. n. 818 del 7.12.84 – Pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28.12.93;
6) Per le norme di sicurezza sul posto di lavoro il Decreto legislativo n. 626 del 19.9.94 – Pubblicato sulla G.U. n. 141 del 12.11.94, il Decreto Ministero dell'Interno del 18.3.96 – Pubblicato sulla G.U. n. 61 del 11.4.96 –Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, il Decreto Ministero dell'Interno del 12.4.96 Pubblicato sulla G.U. N. 74 del 4.5.96, il Decreto Ministero dell'Interno del 19.8.96 – Pubblicato sulla G.U. n. 149 del 12.9.96 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, il Decreto Ministeriale del Lavori Pubblici n. 47 del 23 giugno 1989, il Testo aggiornato della legge 9 gennaio 1989 n. 13 e la Circolare 22 giugno 1989 n. 1669/U.L. – Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989 n. 13
Per la conoscenza di eventuali altre norme e leggi per l'utilizzo degli impianti sportivi degli sport acquatici, si prenda in riferimento il sito della Federazione Italiana Nuoto https://www.federnuoto.it/ e della Federazione Internazionale del Nuoto https://www.fina.org/.

23.3 Aspetti giuslavoristici

All'interno delle associazioni o società sportive dilettantistiche che si occupano degli sport acquatici, ci deve essere del personale preparato che possa garantire lo svolgimento di tutte le attività previste dai corsi che si vogliono offrire ai propri associati. Negli sport acquatici molto importante è la figura dell'istruttore che è colui che insegna lo sport e lo fa praticare agli associati.
Vi sono l' Allievo istruttore, l' Istruttore Base e l' Istruttore di II livello
Il primo è propedeutico al secondo. I requisiti minimi per iscriversi al corso di Allievo Istruttore sono:

• aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli esami
• essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore
• non aver riportato condanne penali
• disporre di certificato di buona salute attestante che la persona non presenti deficit uditivi evidenti, mostri una funzionalità adeguata dei quattro arti e presenti un visus di almeno 8/10 per occhio con correzione di lenti
• aver superato la prova attitudinale di accesso, oppure possedere il brevetto di Assistente Bagnanti (P-IP-MIP) rilasciato dalla F.I.N

L'ISTRUTTORE BASE DI NUOTO è un Tecnico sportivo qualificato nell'ambito del «movimento umano attivo razionale finalizzato», specializzato nella disciplina specifica del nuoto. Opera secondo i protocolli tecnici fissati dall'Istruttore di 2° livello e/o Tecnico Chinesiologo, abilitato per la stessa disciplina o gruppo di discipline.

Organizza l'attività ed assiste gli atleti in gara. La qualifica conseguita con il superamento dell'esame conclusivo abilita all'esercizio dell'attività didattica.

Per continuare ad operare nel sistema degli Operatori Sportivi è indispensabile completare il percorso formativo ed acquisire entro 2 anni la qualifica di 2 livello di ISTRUTTORE contestuale alla certificazione UNI 11475 di TECNICO CHINESIOLOGO.

L' ISTRUTTORE DI II LIVELLO è colui che ha una responsabilità maggiore all' interno delle associazioni e si occupa delle specializzazioni (attività in acqua per gestanti, acquaticità neonatale e prescolare, adulti e terza età);

dell'area organizzativa/gestionale: corsi per coordinatore di scuola nuoto, direttore sportivo e gestore di impianti natatori, receptionist;

dell'area sportiva: corsi per istruttore specialistico e allenatore (primo e secondo livello) di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato. All'interno delle associazioni o società che si occupano degli sport acquatici secondo quanto stabilito dalla FIN e' d'obbligo la presenza, oltre che degli istruttori, di queste figure:

- Impiego di un coordinatore di scuola nuoto;

- Impiego di un direttore sportivo e gestore impianti
- Impiego di tecnici formati e riconosciuti a livello federale;

23.4 Aspetti fiscali

Per gli aspetti fiscali si rimanda alla parte generale.

23.5 Aspetti giuslavoristici

Per gli aspetti giuslavoristici si rimanda alla parte generale.

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

UNA GUIDA UTILE PER APPROFONDIRE LE PRINCIPALI PRATICHE SPORTIVE SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO, FISCALE E GIUSLAVORISTICO.
IN QUESTO SECONDO NUMERO VENGONO TRATTATI: SPORT INVERNALI, RUGBY, ARTI MARZIALI, CICLISMO, PALLAVOLO, TENNIS, ATLETICA LEGGERA

9788885506213

FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC